

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 marzo 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2002, n. 128.

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale» modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30». Indicazioni operative di competenza regionale Pag. 3

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2002, n. 128.

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale» modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30». Indicazioni operative di competenza regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 – *Disciplina della riproduzione animale*, in particolare l'articolo 1;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 280 – *Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 29 gennaio 1997, n. 313 con la quale, al punto 1, è stato approvato il *documento* dal titolo: <<Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale – e del relativo regolamento di esecuzione (D.M. 13 gennaio 1994, n. 172 >>;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 19 luglio 2000, n. 403 (pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2001) – *Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30*, in particolare l'articolo 41, comma 1 che prevede, da parte delle regioni, l'eventuale adeguamento della propria normativa in materia di riproduzione animale, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 30/1991;

VISTO il Comunicato di **errata-corrige** (pubblicato alla pagina n. 80 della G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001) relativo al decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, in base al quale l'intestazione del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, recante l'«Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», posta prima del titolo, riportata sia alla pag. 1 del «Sommario», che alla pagina 26, prima colonna, della G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2000, come «*Ministero della sanità*», deve intendersi, invece: «*Ministero delle politiche agricole e forestali*», in quanto il decreto medesimo è stato adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanità;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 concernente *Approvazione dei moduli tipo previsti all'articolo 42, comma 1, del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale»*;

RILEVATA la necessità di modificare il testo del sopra citato *documento* relativo alle indicazioni operative regionali, approvato con la menzionata D.C.R. n. 313/1997, ed in particolare, in considerazione della copiosità delle variazioni apportate dalla legge n. 280/1999 e dal D.M. n. 403/2000, di sostituire l'intero *documento* al fine di permetterne una più agevole applicazione e consultazione;

VISTO il nuovo *documento* predisposto dall'Area B Produzioni dell'Assessorato all'Agricoltura, dal titolo: <<Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – *Disciplina della riproduzione animale*, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, nonché del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 – *Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991*>>;

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto *documento*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione di quello approvato al punto 1) della più volte richiamata deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 1997, n. 313;

VISTA la nota n. 600.7.10\24461/RG/149 del 19-2-2001 con la quale il Ministero della Sanità, nelle more dell'emanazione del decreto di propria competenza previsto all'articolo 42, comma 2 del D. M. n. 403/2000, concernente i requisiti sanitari ivi specificati, "ritiene opportuno evidenziare che i requisiti sanitari prescritti dal precedente decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive modifiche, possono costituire ancora oggi, in attesa della nuova annunciata disciplina, principi di riferimento, assicurando una validità attiva di prevenzione nei confronti della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale".

VISTA la nota in data 29 novembre 2001, prot. n. 166479 con la quale l'Area F del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale esprime il proprio parere in merito al *documento* predisposto dall'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale relativo alle indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15-1-1991, n. 30 – *Disciplina della riproduzione animale* e del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 – *Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30*;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo *documento* dal titolo: << Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – *Disciplina della riproduzione animale*, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 – *Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991* >>, in sostituzione di quello approvato al punto 1) della deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 1997, n. 313;
- 2) di considerare il *documento* indicato al precedente punto 1 parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al *documento* di cui al precedente punto 1 e relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

INDICE

1. SPECIE EQUINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA	
1.1 STAZIONE DI MONTA NATURALE EQUINA PUBBLICA ED EVENTUALE IMPIEGO DI MATERIALE SEMINALE FRESCO	
1.1.1 <i>Domanda di autorizzazione</i>	
1.1.2 <i>Rilascio della autorizzazione</i>	
1.1.3 <i>Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica</i>	
1.1.4 <i>Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica</i>	
1.1.5 <i>Requisiti dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale equina pubblica</i>	
1.1.6 <i>Riproduttori equini di interesse locale</i>	
1.1.7 <i>Rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione</i>	
1.2 STAZIONE DI MONTA NATURALE EQUINA PRIVATA	
1.2.1 <i>Domanda di autorizzazione</i>	
1.2.2 <i>Rilascio della autorizzazione</i>	
1.2.3 <i>Requisiti della stazione di monta naturale equina privata</i>	
1.2.4 <i>Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina privata</i>	
1.2.5 <i>Materiale seminale nell'allevamento</i>	
1.2.6 <i>Embrioni nell'allevamento</i>	
1.3 STAZIONE DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA PUBBLICA	
1.3.1 <i>Domanda di autorizzazione</i>	
1.3.2 <i>Rilascio della autorizzazione</i>	
1.3.3 <i>Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica</i>	
1.3.4 <i>Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica</i> ..	
2. SPECIE BOVINA E BUFALINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA.....	
2.1 STAZIONE DI MONTA NATURALE BOVINA E BUFALINA PUBBLICA	
2.1.1 <i>Domanda di autorizzazione</i>	
2.1.2 <i>Rilascio della autorizzazione</i>	
2.1.3 <i>Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica</i>	
2.1.4 <i>Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica</i>	
2.1.5 <i>Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica</i>	
2.2 STAZIONE DI MONTA NATURALE BOVINA E BUFALINA PRIVATA	
2.2.1 <i>Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio</i>	
2.2.2 <i>Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio</i>	
2.2.2.1 <i>Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico</i>	
2.2.2.2. <i>Rilascio della autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico</i>	
2.2.3 <i>Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina privata</i> ..	
2.2.4 <i>Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento</i>	
2.2.5 <i>Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento</i>	
3. IMPIEGO DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE IN AMBITO AZIENDALE: SUINI	
4. SPECIE SUINA, OVINA E CAPRINA: MONTA NATURALE PRIVATA	
5. CENTRI DI PRODUZIONE DELLO SPERMA	
5.1 <i>Domanda di autorizzazione</i>	
5.2 <i>Rilascio della autorizzazione</i>	
5.3 <i>Requisiti del centro di produzione dello sperma</i>	
5.4 <i>Obblighi del centro di produzione dello sperma</i>	

5.5	<i>Flusso delle informazioni</i>
5.6	<i>Controlli di qualità</i>
5.7	<i>Distruzione di materiale seminale difforme</i>
5.8	<i>Materiale seminale importato</i>
6.	RECAPITI
6.1	<i>Domanda di autorizzazione</i>
6.2	<i>Rilascio della autorizzazione</i>
6.3	<i>Requisiti del recapito</i>
6.4	<i>Obblighi del recapito</i>
6.5	<i>Flusso delle informazioni</i>
6.6	<i>Distruzione del materiale seminale ed embrioni</i>
7.	INSEMINAZIONE ARTIFICIALE PER LE RAZZE AUTOCTONE E PER I TIPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE
7.1	<i>Domanda di autorizzazione</i>
7.2	<i>Rilascio della autorizzazione</i>
8.	GRUPPI DI RACCOLTA DEGLI EMBRIONI
8.1	<i>Domanda di autorizzazione</i>
8.2	<i>Rilascio della autorizzazione</i>
8.3	<i>Requisiti del Gruppo di raccolta degli embrioni</i>
8.4	<i>Obblighi del Gruppo di raccolta degli embrioni</i>
8.5	<i>Requisiti degli embrioni</i>
8.6	<i>Flusso delle informazioni</i>
8.7	<i>Controlli di qualità</i>
8.8	<i>Distruzione del materiale embrionale difforme</i>
9.	CENTRI DI PRODUZIONE DI EMBRIONI ED OOCITI
9.1	<i>Domanda di autorizzazione</i>
9.2	<i>Rilascio della autorizzazione</i>
9.3	<i>Requisiti del centro di produzione degli embrioni</i>
9.4	<i>Obblighi del centro di produzione degli embrioni</i>
9.5	<i>Requisiti degli oociti</i>
9.6	<i>Flusso delle informazioni</i>
9.7	<i>Controlli di qualità</i>
9.8	<i>Distruzione del materiale embrionale difforme</i>
10.	PRATICA DELLA INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DEGLI ANIMALI
10.1	<i>Domanda di iscrizione nell'elenco regionale</i>
10.2	<i>Iscrizione nell'elenco regionale</i>
10.3	<i>Obblighi dei veterinari e degli operatori pratici di inseminazione artificiale degli animali</i>
11.	PRATICA DELL'IMPIANTO DEGLI EMBRIONI
11.1	<i>Domanda di iscrizione nell'elenco regionale</i>
11.2	<i>Iscrizione nell'elenco regionale</i>
11.3	<i>Obblighi degli operatori di impianto embrionale degli animali</i>
12.	MODULISTICA
12.1	<i>Certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) e di impianto embrionale (C.I.E.)</i>
12.2	<i>Registri</i>
12.3	<i>Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati</i>
13.	FLUSSO DELLE INFORMAZIONI
14.	VIGILANZA DELLA REGIONE
15.	CONTROLLI DI QUALITA'
16.	CONTROLLI SANITARI

17. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED OBBLIGO DI DISTRUZIONE DEL MATERIALE SEMINALE ED EMBRIONALE DIFFORME	
17.1 <i>Divieto di commercializzazione</i>	
17.2 <i>Obbligo di distruzione</i>	
18 COMMISSIONI	
A) Commissione per l'esame delle domande per il rilascio di:	
1) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica ..	
2) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina privata	
3) autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato o congelato	
4) attestato di approvazione alla fecondazione per cavalli ed asini stalloni di interesse locale per i quali non sono stati istituiti il libro geneal. od il registro anagr. .	
B) Commissione per l'esame delle domande per il rilascio di:	
1) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica	
2) autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico	
C) Commissione per l'esame delle domande per il rilascio di:	
1) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione dello sperma	
2) autorizzazione, ad un centro di produzione dello sperma, per la raccolta di materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione iscritti nel registro anagrafico	
3) autorizzazione per la gestione di un recapito	
4) autorizzazione per la gestione di un gruppo di raccolta degli embrioni	
5) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di embrioni ed oociti	
D) Commissione per l'esame delle proposte di revoca di iscrizione dei veterinari e degli operatori pratici dall' "elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali", nonché di revoca di iscrizione dei veterinari dall' "elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali"	
19. CODIFICA	
19.1 <i>Codifica delle strutture</i>	
19.2 <i>Codice aziendale</i>	
19.3 <i>Codifica e identificazione degli operatori di inseminaz. artificiale degli animali</i>	
19.4 <i>Codifica e identificazione degli operatori di impianto embrionale degli animali</i>	
20. SANZIONI	
21. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
22. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	

Tenuto conto della legge 15 gennaio 1991 n. 30 (*Alleg. 2/a*) modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280 (*Alleg. 2/b*), nonché del nuovo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19 luglio 2000 n. 403 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2001) (*Alleg. 2/c*) si specificano di seguito le indicazioni operative per consentire l'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Regione.

1. SPECIE EQUINA : FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

La legge 15 gennaio 1991 n. 30 (*Alleg. 2/a*) modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280 (*Alleg. 2/b*), nonché il regolamento di esecuzione adottato con D.M. 19 luglio 2000 n. 403 (*Alleg. 2/c*), nel prosieguo indicato solo come « *regolamento* », prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina privata;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica con seme refrigerato e/o congelato;
- rilasci un attestato di approvazione alla fecondazione per gli stalloni di interesse locale, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b) della legge n. 30/1991 (*Alleg. 2/a*), come modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 280/1999 (*Alleg. 2/b*).

1.1 STAZIONE DI MONTA NATURALE EQUINA PUBBLICA ED EVENTUALE IMPIEGO DI MATERIALE SEMINALE FRESCO

1.1.1 Domanda di autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale equina pubblica, con la possibilità di estenderla anche all'impiego di seme equino fresco, deve essere presentata all'*Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale* competente per territorio, di cui si riporta di seguito l'elenco, entro il 30 settembre di ciascun anno, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 2, comma 2 del *regolamento*, utilizzando il modello *allegato 1/a* :

- Regione Lazio-Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale - via Adige n. 41 - 03100 Frosinone
- Regione Lazio-Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale-via Villafranca n. 2/d-04100 Latina
- Regione Lazio-Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale - via Racquini n. 21/A - 02100 Rieti
- Regione Lazio-Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale-via Luigi Pianclani n.16-00185 Roma
- Regione Lazio-Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale-via M. Romiti n. 80-01100 Viterbo

La domanda deve essere corredata della documentazione specificata nel modello *allegato 1/a*.

Il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica che intende avvalersi dell'inseminazione artificiale con seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione di monta, per utilizzarlo sulle fattrici ospitate nella stazione, deve farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione, indicando nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA o codice fiscale ed indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità

del prelevamento e della utilizzazione del materiale seminale, come previsto all'articolo 2, comma 5 del *regolamento*.

1.1.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione provinciale competente per territorio specificata al successivo punto 18, lett. A). Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare la gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica, oppure di non estendere l'autorizzazione all'impiego del seme fresco per l'inseminazione artificiale, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione all'interessato.

L'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale equina pubblica, eventualmente estesa all'impiego del seme equino fresco, viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione provinciale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. A tal fine gli Uffici Speciali Temporanei provvederanno ad inoltrare, entro il 31 dicembre, le proposte favorevoli delle commissioni provinciali all'Area B Produzioni. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce alla stazione un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale come previsto all'articolo 2, comma 4 del *regolamento*, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 6 del *regolamento*, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

1.1.3 Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle condizioni specificate all'articolo 3, comma 1 del *regolamento*. In caso di richiesta di voler praticare l'inseminazione artificiale prevista all'articolo 2, comma 5 del *regolamento*, l'autorizzazione è subordinata alla sussistenza anche dei requisiti attestati da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, elencati all'articolo 3, comma 2 del *regolamento*.

1.1.4 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina pubblica

Il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti all'articolo 6, comma 1 del *regolamento*. In particolare, comunicare all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, entro il 15 dicembre di ciascun anno, le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. h) del *regolamento*, nonché comunicare allo stesso Ufficio Speciale Temporaneo, entro il medesimo termine, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri, impiegati nella stazione, ai termini dell'articolo 6, comma 1, lett. i) del *regolamento*. Inoltre, il gestore della stazione è tenuto a registrare tutti gli atti fecondativi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) del *regolamento*, utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (C.I.F.) reperibili presso l'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, di cui si riporta di seguito l'elenco:

- Associazione Provinciale Allevatori – via G. Mazzini n. 120 – Palazzina B – 03100 FROSINONE
- Associazione Provinciale Allevatori – via Don Minzoni n. 8 – 04100 LATINA
- Associazione Provinciale Allevatori – via delle Ortensie n. 42 – 02100 RIETI
- Associazione Romana Allevatori – viale dell'Industria n. 22 – 00057 MACCARESE – ROMA
- Associazione Provinciale Allevatori – via di Villanova – 01100 - VITERBO
- Associazione Regionale Allevatori del Lazio – viale dell'Industria snc – 00057 MACCARESE – ROMA

I suddetti moduli, uniformi per tutto il territorio nazionale, devono contenere tutti i dati riportati all'articolo 33, comma 1 del *regolamento*. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del *regolamento*. Gli stessi moduli sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Regione, ai sensi dello stesso articolo 34, comma 3.

Sulla base di quanto specificato all'articolo 33, comma 2, lett. c) del *regolamento*, il gestore della stazione di monta naturale pubblica è il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi. In quanto tale deve trasmettere parte del modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del *regolamento*.

Il titolare della stazione di monta pubblica deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli (articolo 36, comma 2, lett. a) del *regolamento*). Lo stesso deve, inoltre, presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente (articolo 36, comma 2, lett. b) del *regolamento*). Infine, il gestore o titolare della stazione deve comunicare all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, entro 30 giorni, l'immissione nella stazione di monta di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato genealogico o dell'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico, oppure dell'attestato di approvazione regionale alla fecondazione. Anche la cessazione dell'attività di un riproduttore maschio dev'essere comunicata, entro 30 giorni all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio.

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale e alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore della stazione, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione della stazione di monta;
- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA, indirizzo e codice identificativo di iscrizione al registro regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali del medico veterinario responsabile, nel caso in cui la stazione sia stata autorizzata all'impiego di seme equino fresco per l'inseminazione artificiale delle fattrici;
- codice regionale attribuito alla stazione di monta;
- specie e razze trattate;

- periodo di validità dell'autorizzazione.

1.1.5 Requisiti dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale equina pubblica

Il riproduttore animale maschio della specie equina, per essere impiegato nella monta naturale pubblica deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere iscritto nella sezione dei *riproduttori maschi* del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico od anagrafico rilasciato dall'Associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri (articolo 4, comma 1, lett. a) del regolamento);
- essere identificato tramite i dati segnaletici ed un tatuaggio od altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non iscritti ai libri genealogici od ai registri ufficialmente istituiti, devono essere identificati secondo le modalità stabilite al successivo punto 1.1.7;
- disporre, ove previsto dal relativo libro genealogico o registro anagrafico, di un certificato di accertamento della ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno od altro metodo adeguato, rilasciato dall'Associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dalla A.S.L. che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d) del regolamento;
- nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trotatore italiano* deve essere iscritto, oltreché al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (*Alleg. 2/a*) (articolo 5, comma 1, lett. a) della legge n. 30/1991).

1.1.6 Riproduttori equini di interesse locale

Il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b) della legge n. 30/1991 (*Alleg. 2/a*), cioè impiegare per la riproduzione in monta naturale cavalli ed asini stalloni (con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri) che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico, deve presentare annualmente, entro il 30 settembre, apposita domanda all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, di cui all'elenco al precedente punto 1.1.1, in carta legale utilizzando il modello conforme all'*allegato 1/d*. La domanda deve essere corredata, oltre che delle certificazioni sanitarie specificate al precedente punto 1.1.5, quarto trattino, anche della copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposto qualora trattasi di animali provenienti dall'estero.

Nella domanda, oltre il nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del titolare della stazione, dovrà essere specificato, per ogni stallone:

- nome e data di nascita
- ascendenti noti
- caratteristiche del mantello e descrizione dei segni particolari ed eventuale numero o codice di identificazione
- provenienza
- zona di impiego

- ubicazione della stazione di monta dove opera lo stallone e relativo codice identificativo della stazione stessa.

1.1.7 Rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione

La domanda per il rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione per i suddetti stalloni, presentata con le modalità precisate al precedente punto 1.1.6, viene esaminata dalla apposita commissione provinciale specificata al successivo punto 18, lett. A). Nel caso in cui la stessa commissione proponga di non rilasciare l'attestato di approvazione alla fecondazione per uno stallone, la proposta di diniego dev'essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione al gestore della stazione di monta interessato.

Lo stallone riconosciuto idoneo alla fecondazione dev'essere identificato dalla suddetta commissione mediante un'appropriata descrizione delle caratteristiche del mantello e dei segni particolari secondo la terminologia zoognostica internazionale codificata. Lo stesso stallone dev'essere, inoltre, identificato secondo le modalità di cui al D.P.R. 11-2-1994, n. 243 (G.U. n. 93 del 22-4-1994), in attuazione della direttiva del Consiglio 90/426 CEE, con le modifiche apportate dalla direttiva del Consiglio 92/36/CEE, nonché con le modalità di cui alla decisione della Commissione 93/623/CEE (G.U. della CE L 298 del 3-12-1993) come modificata dalla decisione della Commissione 2000/68/CEE (G.U. della CE L 023 del 28-1-2000). L'elenco degli stalloni approvati costituisce il registro dei riproduttori equini di interesse locale, ed è tenuto dalla Associazione Regionale Allevatori del Lazio.

Poiché nel nostro Paese sono stati attivati i libri genealogici di razze sia cosmopolite che autoctone ed i registri anagrafici delle popolazioni equine locali a limitata diffusione, la deroga in commento non può che riguardare le razze il cui libro genealogico, seppur non approvato in Italia è invece operante in Paesi esteri (ad esempio *Quarter horse*, *Camargue*, *Franches montagnes*, *Appaloosa*), e la cui utilizzazione è ormai diffusa od almeno consolidata nell'area regionale, come precisato al punto 4 della circolare del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali n. 22 del 21 dicembre 1994 (*Alleg. 2/e*).

L'attestato di approvazione alla fecondazione per ciascun stallone viene rilasciato con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento di Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione provinciale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. A tal fine gli Uffici Speciali Temporanei provvederanno a trasmettere all'Area B Produzioni, entro il 31 dicembre, le proposte favorevoli delle commissioni provinciali. L'attestato di approvazione alla fecondazione di uno stallone ha validità annuale, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 5, comma 1 del regolamento.

Nell'attestato di approvazione devono essere riportati tutti i dati indicati all'articolo 5, comma 2 del regolamento.

Prima dell'inizio della stagione di fecondazione equina l'Area B Produzioni, del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, provvede alla redazione dell'elenco dei cavalli ed asini stalloni autorizzati alla fecondazione in stazioni di monta naturale pubblica, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, della data di nascita, dell'eventuale matricola, della razza e produzione tipica, della

descrizione del mantello, delle modalità di identificazione stabilite al secondo paragrafo del presente punto, e della tariffa di accoppiamento.

L'abilitazione alla riproduzione di uno stallone da parte della Regione Lazio è valida anche per tutte le altre Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che prevedono nei propri programmi di sviluppo zootecnico l'allevamento delle razze in questione. Per analogia, le abilitazioni alla riproduzione degli stalloni, rilasciate dalle altre Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono valide, per la Regione Lazio, per quelle razze il cui allevamento rientra nei programmi di sviluppo zootecnico della nostra Regione.

1.2 STAZIONE DI MONTA NATURALE EQUINA PRIVATA

1.2.1 Domanda di autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale equina privata dev'essere presentata all'*Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale* competente per territorio, di cui all'elenco riportato nel precedente punto 1.1.1, entro il 30 settembre di ciascun anno, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 2, comma 2 del regolamento, utilizzando il modello allegato 1/a. La domanda dev'essere corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

1.2.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione provinciale competente per territorio specificata al successivo punto 18, lett. A). Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare la gestione di una stazione di monta naturale equina privata, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione all'interessato.

L'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale equina privata viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione provinciale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. A tal fine gli Uffici Speciali Temporanei provvederanno ad inoltrare, entro il 31 dicembre, le proposte favorevoli delle commissioni provinciali all'Area B Produzioni. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce alla stazione un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale come previsto all'articolo 2, comma 4 del regolamento, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 6 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

1.2.3 Requisiti della stazione di monta naturale equina privata

Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'articolo 2 del regolamento (articolo 1, comma 3 del regolamento).

Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 1, comma 1 del regolamento.

Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30 (articolo 5, comma 1, lett. a) della legge n. 30/1991)(*Alleg. 2/a*).

I cavalli ed asini stalloni non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente istituiti, come individuati al precedente punto 1.1.6 devono, prima del loro impiego in monta naturale privata, essere approvati alla fecondazione secondo le modalità indicate ai precedenti punti 1.1.6 e 1.1.7.

L'abilitazione alla riproduzione per gli stalloni di interesse locale impiegati in monta naturale privata ha validità annuale, ed è rinnovabile su richiesta del gestore della stazione.

1.2.4 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina privata

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve richiedere il predetto codice aziendale all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, il cui elenco è riportato al precedente punto 1.1.1. Le modalità di attribuzione dello stesso codice aziendale sono indicate al successivo punto 19.2. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo fino allo svezzamento od alla vendita del redo. I restanti moduli devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

L'allevatore, nel caso di stazione di monta naturale privata, quale responsabile della certificazione e della registrazione dei dati ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. d), del regolamento, deve trasmettere, in caso di compilazione del certificato di atto fecondativo, la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai termini dell'articolo 35, comma 1 del regolamento.

I moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi (C.I.F.) che, come precisato sopra, il gestore della stazione di monta naturale privata ha l'obbligo di rilasciare solo nel caso di vendita di fattrici gravide, devono essere conformi all'allegato n. 1 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo

34, comma 1 del *regolamento*. Gli stessi moduli sono addebitati al richiedente al prezzo periodicamente stabilito dalla Regione, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 del *regolamento*, e sono reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori elencate al precedente punto 1.1.4.

Il titolare della stazione di monta naturale privata deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli. Lo stesso titolare, inoltre, deve presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del *regolamento*.

1.2.5 *Materiale seminale nell'allevamento*

L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione artificiale delle fattrici del proprio allevamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del *regolamento*. Detto materiale seminale dev'essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano gli animali od i prodotti zootecnici e dev'essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lett. f) del *regolamento*.

L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito, sia presso un centro di produzione dello sperma.

Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario od un operatore pratico, ai sensi dell'articolo 21 del *regolamento*.

L'allevatore che intende distruggere del materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito che ha fornito il predetto materiale seminale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

1.2.6 *Embrioni nell'allevamento*

L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta degli embrioni di cui al successivo punto 8, od acquistati presso un recapito, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del *regolamento*.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano gli animali od i prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lett. f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lett. f) del *regolamento*.

All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario, ai sensi dell'articolo 31 del *regolamento*.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, comma 1, lett. f) del *regolamento* (articolo 32, comma 4 del *regolamento*).

L'allevatore che intende distruggere gli embrioni deve darne comunicazione all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al

recapito od al gruppo di raccolta degli embrioni che ha fornito il materiale embrionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore della stazione, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione della stazione di monta;
- codice regionale attribuito alla stazione di monta;
- specie e razze trattate;
- periodo di validità dell'autorizzazione.

1.3 STAZIONE DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA PUBBLICA

1.3.1 Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato o congelato, deve presentare la relativa domanda, in carta legale, all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio (il cui elenco è riportato al punto 1.1.1) entro il 30 settembre di ciascun anno, completa di tutte le indicazioni di cui all'articolo 7, comma 2 del *regolamento*, utilizzando il modello conforme all'*allegato 1/b*. Il richiedente deve allegare la documentazione elencata nel modello di domanda medesimo.

1.3.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda di autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con seme refrigerato o congelato, viene esaminata dall'apposita commissione provinciale specificata al successivo punto 18, lett. A). Nel caso in cui la stessa commissione proponga di non autorizzare la gestione di una stazione di inseminazione artificiale, la proposta di diniego dev'essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione all'interessato.

Gli Uffici Speciali Temporanei provvederanno a trasmettere all'Area B Produzioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, le proposte favorevoli delle commissioni provinciali.

L'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione provinciale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce alla stazione un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta.

La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 9 del *regolamento*, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

La Regione può rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purché i locali adibiti all'inseminazione delle fattrici siano nettamente separati da quelli in cui si effettua la monta naturale, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del *regolamento*.

1.3.3 Requisiti della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alla presenza dei requisiti previsti all'articolo 3 del *regolamento* per le stazioni di monta naturale, anche alla sussistenza delle condizioni attestate da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, specificate all'articolo 8, comma 1 del *regolamento*.

1.3.4 Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica

Il gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica deve adempiere agli obblighi precisati all'articolo 9, comma 1 del *regolamento*. Inoltre, deve comunicare all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio (il cui elenco è riportato al punto 1.1.1), entro il 15 dicembre di ogni anno, le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore, ai sensi dello stesso articolo 9, comma 1, lett. g) del *regolamento*.

Gli interventi di inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi moduli tipo conformi, rispettivamente, agli allegati n. 1 e 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del *regolamento*, e devono contenere i dati specificati all'articolo 33, comma 1 del *regolamento*. La figura del responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento di inseminazione artificiale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. a) del *regolamento*, mentre nel caso di impianto embrionale è il veterinario, ai termini dello stesso articolo 33, comma 2, lett. b).

I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Regione. Gli stessi modelli sono reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori.

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale, come sopra individuato, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle

province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore della stazione, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione della stazione di monta;
- codice regionale attribuito alla stazione di monta;
- specie e razze trattate;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- numero delle fattrici che la stazione può ospitare contemporaneamente;
- nome, cognome, dati anagrafici, cod. fisc. o part. IVA, residenza e codice di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di fecondazione artificiale degli animali, riguardanti il medico veterinario responsabile della gestione sanitaria della stazione.

2. SPECIE BOVINA E BUFALINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

La legge 15 gennaio 1991 n. 30 (*Alleg. 2/a*) modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280 (*Alleg. 2/b*), nonché il regolamento di esecuzione adottato con D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (*Alleg. 2/c*), prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale bovina e bufalina pubblica;
- rilasci l'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a) della legge n. 30/1991 (*Alleg. 2/a*).

2.1 STAZIONE DI MONTA NATURALE BOVINA E BUFALINA PUBBLICA

2.1.1 Domanda di autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica dev'essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio (il cui elenco è riportato al punto 1.1.1) completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 2, comma 2 del *regolamento*, utilizzando il modello conforme all'*allegato 1/c*. La documentazione da allegare è specificata nello stesso modello di domanda.

2.1.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione provinciale competente per territorio specificata al successivo punto 18, lett. B). Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare la gestione di una stazione di monta, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione all'interessato.

L'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e

mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione provinciale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce alla stazione un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, come previsto all'articolo 2, comma 4 del regolamento; non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 6 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

2.1.3 Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle condizioni specificate all'articolo 3, comma 1 del regolamento.

2.1.4 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

Il gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti all'articolo 6, comma 1 del regolamento. In particolare, deve comunicare all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, entro il 15 dicembre di ogni anno, la tariffa di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ai termini dell'articolo 6, comma 1, lett. h) del regolamento, nonché comunicare, allo stesso Ufficio Speciale Temporaneo ed entro il medesimo termine, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri, impiegati nella stazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. l) del regolamento. Inoltre, il gestore della stazione è tenuto a registrare tutti gli atti fecondativi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) del regolamento, utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (C.I.F.) reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori. I moduli sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Regione.

I suddetti moduli, uniformi per tutto il territorio nazionale, devono contenere tutti i dati riportati all'articolo 33, comma 1 del regolamento e devono essere conformi all'allegato n. 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del regolamento. Sulla base di quanto specificato all'articolo 33, comma 2, lett. c) del regolamento, il gestore della stazione di monta naturale pubblica è il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, e, in quanto tale, deve trasmettere parte del modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento.

Il gestore della stazione di monta naturale pubblica è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, in particolare l'articolo 3 che prevede la tenuta del registro aziendale.

Il titolare della stazione di monta pubblica deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del regolamento. Lo stesso gestore deve presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai termini dell'articolo 36, comma 1, lett. b) del regolamento.

Infine, il gestore della stazione di monta pubblica deve comunicare all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, entro 30 giorni, l'immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio. Alla comunicazione dev'essere allegata copia del certificato genealogico e dell'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico, nonché il mod. 4 completo di codice aziendale della azienda di provenienza firmato dal competente servizio veterinario.

Anche la cessazione dell'attività di un riproduttore maschio dev'essere comunicata, entro 30 giorni, all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio.

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Sanità, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore della stazione, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione della stazione di monta;
- codice regionale attribuito alla stazione di monta;
- specie e razze trattate;
- periodo di validità dell'autorizzazione.

2.1.5 Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica

Il riproduttore animale maschio della specie bovina e bufalina, per essere adibito alla monta naturale pubblica deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere iscritto nella sezione dei *riproduttori maschi* del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico od anagrafico rilasciato dall'Associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri (articolo 4, comma 1, lett. a) del regolamento);
- essere identificato con le modalità previste dall'articolo 4 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e successive disposizioni relative al sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina;
- disporre, ove previsto dal relativo libro genealogico o registro anagrafico, di un certificato di accertamento della ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno od altro metodo adeguato, rilasciato dall'Associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dalla A.S.L. che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d) del regolamento.

2.2 STAZIONE DI MONTA NATURALE BOVINA E BUFALINA PRIVATA

2.2.1 Specie bovina: requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore animale maschio della specie bovina, per essere adibito alla monta naturale privata deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere iscritto nella sezione dei *riproduttori maschi* del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico od anagrafico rilasciato dall'Associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri (articolo 1, comma 1, lett. a) del regolamento);

- essere identificato con le modalità previste dall'articolo 4 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e successive disposizioni relative al sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina;

2.2.2 Specie bufalina: requisiti del riproduttore maschio

La monta naturale privata bufalina è auspicato che sia praticata utilizzando tori bufalini iscritti nella sezione *riproduttori maschi* del libro genealogico o del registro anagrafico secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 1, lett. a) del regolamento. Tuttavia i tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico possono essere adibiti alla fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) della legge 15 gennaio 1991 n. 30 (*Alleg. 2/a*). In questo caso è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla Regione.

2.2.2.1 Domanda di autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico

Il gestore della stazione di monta naturale bufalina privata che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a) della legge n. 30/1991 (*Alleg. 2/a*), cioè impiegare per la riproduzione in monta naturale tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico, deve presentare annualmente, entro il 30 settembre, apposita domanda all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, di cui all'elenco al precedente punto 1.1.1, in carta legale utilizzando il modello conforme all'*allegato 1/e*. La domanda deve essere accompagnata dalla copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposto qualora trattasi di animali provenienti dall'estero.

Nella domanda, oltre il nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del titolare della stazione, dovrà essere specificato, per ogni toro bufalino:

- nome e data di nascita
- ascendenti noti
- codice di identificazione
- provenienza
- zona di impiego
- ubicazione della stazione di monta dove opera il toro e relativo codice identificativo della stazione stessa.

Il toro bufalino dev'essere identificato secondo le modalità previste dall'articolo 4 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 (articolo 1, comma 1, lett. b) del regolamento).

2.2.2.2 Rilascio dell'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione viene esaminata dalla apposita commissione provinciale specificata al successivo punto 18, lett. B). Nel caso in cui la stessa commissione proponga di non rilasciare l'autorizzazione all'impiego di un toro bufalino, la proposta di diniego dev'essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Ufficio Speciale Temporaneo ne darà formale comunicazione al gestore della stazione di monta privata interessato.

L'autorizzazione ad utilizzare un toro bufalino per la monta naturale privata è concessa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, con apposito attestato, dal dirigente dell'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio previo parere favorevole della suddetta commissione.

2.2.3 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina privata

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve richiedere il predetto codice aziendale all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, il cui elenco è riportato al precedente punto 1.1.1. Le modalità di attribuzione dello stesso codice aziendale sono indicate al successivo punto 19.2. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo fino allo svezzamento od alla vendita del redo. I restanti moduli devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

L'allevatore, nel caso di stazione di monta naturale privata, quale responsabile della certificazione e della registrazione dei dati ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. d), del regolamento, deve trasmettere, in caso di compilazione del certificato di atto fecondativo, la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai termini dell'articolo 35, comma 1 del regolamento.

I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi (C.I.F.) che, come precisato sopra, il gestore della stazione di monta naturale privata ha l'obbligo di rilasciare solo nel caso di vendita di fattrici gravide, devono essere conformi all'allegato n. 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del regolamento. Gli stessi moduli sono addebitati al richiedente al prezzo periodicamente stabilito dalla Regione, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 del regolamento, e sono reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori elencate al precedente punto 1.1.4.

Il titolare della stazione di monta naturale privata deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli. Lo stesso titolare, inoltre, deve presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del *regolamento*.

2.2.4 *Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento*

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del *regolamento* l'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione artificiale delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale dev'essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano gli animali od i prodotti zootecnici e dev'essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lett. f) del *regolamento*.

L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito, sia presso un centro di produzione dello sperma.

Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario od un operatore pratico, ai sensi dell'articolo 21 del *regolamento*.

L'allevatore che intende distruggere del materiale seminale deve darne comunicazione all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito che ha fornito il predetto materiale seminale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

2.2.5 *Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento*

L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta degli embrioni di cui al successivo punto 8, od acquistati presso un recapito, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del *regolamento*.

Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano gli animali od i prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lett. f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lett. f) del *regolamento*.

All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario, ai sensi dell'articolo 31 del *regolamento*.

L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, comma 1, lett. f) del *regolamento*.

L'allevatore che intende distruggere gli embrioni deve darne comunicazione all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito od al gruppo di raccolta degli embrioni che ha fornito gli stessi embrioni, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

3. IMPIEGO DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE IN AMBITO AZIENDALE : SUINI

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale fresco o refrigerato proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima, ai sensi dell'articolo 17 del *regolamento*. Le condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono:

- che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato;
- che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale, devono cioè soddisfare le condizioni indicate all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b) del *regolamento*;
- che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti Aziende Sanitarie Locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- che l'azienda disponga di personale di cui all'articolo 21 del *regolamento*.

L'azienda che intende effettuare l'inseminazione artificiale con prelievo del seme deve, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del *regolamento*, darne immediata comunicazione all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio (vedere elenco al punto 1.1.1) con le modalità indicate all'*allegato 1/h*. Lo stesso Ufficio Speciale Temporaneo, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, può prevedere che la responsabilità sanitaria dell'allevamento stesso sia assicurata da un veterinario. Gli Uffici Speciali Temporanei devono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, inviare all'Area B Produzioni l'elenco delle aziende che praticano tale attività.

L'inseminazione artificiale dev'essere attuata da soggetti abilitati: veterinari od operatori pratici, iscritti nell'apposito elenco regionale degli operatori di fecondazione artificiale degli animali, di cui al successivo punto 10.

Per gli interventi fecondativi effettuati in queste aziende non dev'essere compilato il certificato di intervento fecondativo, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lett. d) del *regolamento*.

4. SPECIE SUINA, OVINA E CAPRINA : MONTA NATURALE PRIVATA

Le aziende che effettuano la monta naturale privata delle specie suina, ovina e caprina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale.

Il riproduttore maschio di queste tre specie utilizzato in monta naturale privata dev'essere iscritto nella sezione *riproduttori maschi* del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza od in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del *regolamento*. Tali disposizioni, per la specie ovina e caprina, si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico od al registro anagrafico, ai termini dell'articolo 5, comma 1, lett. a) della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (*Alleg. 2/a*). Inoltre, il riproduttore maschio appartenente alla specie suina, ovina e caprina dev'essere identificato con le modalità previste all'articolo 4 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317.

Gli allevatori titolari delle aziende dove si effettua la monta naturale privata sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 33, comma 3 del *regolamento*. Gli stessi sono tenuti a compilare i certificati di intervento fecondativo solo nel caso di vendita di fattrici gravide. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo fino allo svezzamento od alla vendita del redo.

Ai fini dell'attribuzione del codice dell'azienda, da riportare nel registro aziendale degli atti fecondativi effettuati, i titolari delle aziende devono richiedere il predetto codice all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, di cui all'elenco al punto 1.1.1.

L'allevatore, quale responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. d), del *regolamento*, deve trasmettere, in caso di compilazione del certificato di atto fecondativo, la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai termini dell'articolo 35, comma 1 del *regolamento*.

I moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi (C.I.F.) che, come precisato sopra, l'allevatore ha l'obbligo di rilasciare solo nel caso di vendita di fattrici gravide, devono essere conformi all'allegato n. 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del *regolamento*. Gli stessi moduli sono addebitati al richiedente al prezzo periodicamente stabilito dalla Regione, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 del *regolamento*, e sono reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori elencate al precedente punto 1.1.4.

5. CENTRI DI PRODUZIONE DELLO SPERMA

I centri di produzione dello sperma provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezionamento, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3, comma 2 del *regolamento*, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto (articolo 10, comma 1, lett. a) del *regolamento*).

5.1 Domanda di autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un centro di produzione dello sperma dev'essere presentata, in carta legale, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 11, comma 1 del *regolamento*, utilizzando il modello *allegato 1/f*, corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

5.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione specificata al successivo punto 18, lett. C), che provvede ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti all'articolo 12, comma 1 del *regolamento*. Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare la gestione di un centro di produzione dello sperma, la proposta di diniego deve essere adeguatamente

motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione al titolare del centro.

L'autorizzazione a gestire un centro di produzione dello sperma viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce al centro di produzione un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta del titolare del centro. La Regione può revocarla qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 13 del *regolamento*, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

5.3 Requisiti del centro di produzione dello sperma

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale il centro di produzione dello sperma deve soddisfare tutti i requisiti previsti all'articolo 12, comma 1 del *regolamento*, nonché quelli indicati all'articolo 19 del *regolamento*.

5.4 Obblighi del centro di produzione dello sperma

Il centro di produzione dello sperma deve sottostare a tutti gli obblighi specificati all'articolo 13, comma 1 del *regolamento*. Inoltre, è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, in particolare l'articolo 3 che prevede la tenuta del registro aziendale.

Le comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. f) (sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro) e lett. g) (tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore) del *regolamento*, devono essere indirizzate al Dipartimento di cui al precedente punto 5.1.

Il Centro di produzione di materiale seminale può distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica di cui all'articolo 18, comma 1 del *regolamento*. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire alla identità dei due verri produttori (articolo 13, comma 2 del *regolamento*).

I registri di carico e scarico, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. l) del *regolamento*, devono contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del *regolamento*.

5.5 Flusso delle informazioni

Il centro di produzione dello sperma deve trasmettere all'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lett. l) del *regolamento* (articolo 35, comma 4 del *regolamento*).

5.6 Controlli di qualità

Il centro di produzione dello sperma deve provvedere ai controlli di qualità previsti all'articolo 37, comma 1 del *regolamento*. Lo stesso Centro deve trasmettere settimanalmente, all'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani", quanto specificato all'articolo 37, comma 4 del *regolamento*.

Il centro di produzione dello sperma non può distribuire e commercializzare le partite di materiale seminale che rientrano nelle condizioni precisate all'articolo 39, comma 1 del *regolamento*, e deve provvedere alla loro distruzione secondo le modalità indicate al successivo punto 5.7.

5.7 Distruzione di materiale seminale difforme

Il centro di produzione dello sperma che deve provvedere alla distruzione del materiale seminale difforme, come specificato all'articolo 39, comma 1 del *regolamento*, deve effettuare tale distruzione presso il centro medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale e di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

Il centro di produzione dello sperma che riceve comunicazione dell'avvenuta distruzione di materiale seminale da parte dei recapiti e degli allevatori, nonché da parte degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, ai quali il centro stesso ha fornito il materiale seminale, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di carico e scarico, ai termini dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

5.8 Materiale seminale importato

I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato di origine o provenienza dall'Unione Europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37 del *regolamento*. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili (articolo 40, comma 5 del *regolamento*).

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione del centro di produzione dello sperma, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio,

alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore del centro di produzione, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione del centro di produzione;
- codice regionale attribuito al centro di produzione;
- specie e razze trattate;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro di produzione.

6. RECAPITI

I recapiti provvedono alla conservazione ed alla redistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

6.1 Domanda di autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 14 del *regolamento* la domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un recapito dev'essere presentata, in carta legale, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, completa di tutte le indicazioni riportate allo stesso all'articolo 14, comma 3 del *regolamento*, utilizzando il modello *allegato 1/g*, corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

6.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione specificata al successivo punto 18, lett. C), che provvede ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti all'articolo 15, comma 1 del *regolamento*. Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare la gestione di un recapito, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione al titolare del recapito.

L'autorizzazione a gestire un recapito viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce alla stazione un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta del titolare del recapito. La Regione può revocarla qualora il recapito si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 16 del *regolamento*, oppure vengano meno una o più

condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

6.3 Requisiti del Recapito

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale il recapito deve soddisfare i requisiti previsti all'articolo 15, comma 1 del *regolamento*.

6.4 Obblighi del Recapito

Il recapito deve sottostare a tutti gli obblighi specificati all'articolo 16, comma 1 del *regolamento*, tra cui comunicare, trimestralmente, all'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti ed agli operatori di inseminazione artificiale degli animali identificati dal relativo codice univoco a livello nazionale con il quale sono iscritti nel relativo elenco regionale (articolo 16, comma 1, lett. c) del *regolamento*).

Il registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b) del *regolamento* deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del *regolamento*.

Le comunicazioni previste all'articolo 16, comma 1, lett. c) e d) del *regolamento* devono essere indirizzate al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma.

6.5 Flusso delle informazioni

Il recapito deve trasmettere all'Area B del suddetto Dipartimento relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b) del *regolamento* (articolo 35, comma 4 del *regolamento*).

6.6 Distruzione del materiale seminale ed embrioni

Il recapito che intende distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni deve dare comunicazione all'Area B Produzioni del più volte sopra richiamato Dipartimento, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al centro di produzione che li ha forniti. Il recapito che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di materiale seminale e di embrioni da parte degli allevatori e degli operatori di inseminazione artificiale degli animali ai quali aveva in precedenza fornito il suddetto materiale, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione del recapito, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali

allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore del recapito, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione del recapito;
- codice regionale attribuito al recapito;
- specie e razze trattate;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- elenco dei centri di produzione dello sperma e dei centri di produzione degli embrioni collegati.

7. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE PER LE RAZZE AUTOCTONE E PER I TIPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE

7.1 Domanda di autorizzazione

Il centro di produzione dello sperma che intende raccogliere materiale seminale da riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano, deve presentare domanda in carta legale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del *regolamento*, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, utilizzando il modello *allegato 1/i*. Tale domanda dev'essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista per le operazioni di prelievo.

7.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione specificata al successivo punto 18, lett. C), del presente *documento*. Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare il prelievo seminale da un riproduttore maschio, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione al titolare del centro di produzione dello sperma.

L'autorizzazione viene rilasciata, *previa comunicazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali* (articolo 20, comma 1 del *regolamento*), con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

I riproduttori maschi da sottoporre al prelievo di materiale seminale devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 del *regolamento*.

8. GRUPPI DI RACCOLTA DEGLI EMBRIONI

Il gruppo di raccolta degli embrioni è costituito da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione *in vitro*; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.

8.1 Domanda di autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta degli embrioni dev'essere presentata, in carta legale, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 24, comma 1 del *regolamento*, utilizzando il modello *allegato 1/A*, corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

8.2 Rilascio della autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione specificata al successivo punto 18, lett. C), che provvede ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti all'articolo 26, comma 1 del *regolamento*. Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare la gestione di un gruppo di raccolta degli embrioni, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione al titolare del gruppo di raccolta.

L'autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta degli embrioni viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce al gruppo di raccolta un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta del titolare del centro. La Regione può revocarla qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 28 del *regolamento*, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

8.3 Requisiti del Gruppo di raccolta degli embrioni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale il gruppo di raccolta degli embrioni deve soddisfare i requisiti previsti all'articolo 26, comma 1 del *regolamento*.

8.4 Obblighi del Gruppo di raccolta degli embrioni

Il gruppo di raccolta degli embrioni deve sottostare a tutti gli obblighi specificati all'articolo 28, comma 1 del *regolamento*.

La comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, lett. c) del *regolamento*, riguardante l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo di raccolta, dev'essere indirizzata al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma.

Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 28, comma 1, lett. d) del *regolamento* deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del *regolamento*.

La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del *regolamento*.

I moduli tipo per la certificazione degli interventi di trasferimento embrionale, di cui all'articolo 28, comma 1, lett. h) del *regolamento*, devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del *regolamento*. Gli stessi moduli devono contenere i dati specificati all'articolo 33, comma 1 del *regolamento*.

I predetti moduli di impianto embrionale sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Regione. Gli stessi sono reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori, di cui all'elenco al precedente punto 1.1.4 del presente *documento*.

L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di impianto embrionale fino allo svezzamento od alla vendita del redo.

8.5 Requisiti degli embrioni

Gli embrioni devono soddisfare i requisiti specificati all'articolo 30, comma 1 del *regolamento*.

8.6 Flusso delle informazioni

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, individuato all'articolo 33, comma 2, lett. b) del *regolamento* nella figura del veterinario, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma del *regolamento*.

Il gruppo di raccolta degli embrioni deve trasmettere all'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 28, comma 1, lett. d) del *regolamento* (articolo 35, comma 4 del *regolamento*).

8.7 Controlli di qualità

Il gruppo di raccolta degli embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'articolo 37, comma 2 del *regolamento*. Lo stesso gruppo di raccolta non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'articolo 39, comma 1 del *regolamento*, e deve provvedere alla loro distruzione secondo le modalità indicate al successivo punto 8.8.

8.8 Distruzione del materiale embrionale difforme

Il gruppo di raccolta degli embrioni che deve provvedere alla distruzione delle dosi di embrioni difformi, come specificate all'articolo 39, comma 1 del *regolamento*, deve effettuare tale distruzione presso il gruppo medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale e di un rappresentante

dell'Associazione Allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione del gruppo di raccolta degli embrioni, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore del gruppo di raccolta, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione del gruppo di raccolta;
- codice regionale attribuito al gruppo di raccolta;
- specie e razze trattate;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA, codice univoco a livello nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni.

9. CENTRI DI PRODUZIONE DI EMBRIONI ED OOCITI

Il centro di produzione di embrioni ed oociti è costituito da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione *in vitro*, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione ed alla distribuzione degli embrioni prodotti, tramite i recapiti, di cui all'articolo 23, comma 1, lett. b) del *regolamento*.

9.1 Domanda di autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un centro di produzione di embrioni dev'essere presentata, in carta legale, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 25, comma 1 del *regolamento*, utilizzando il modello *allegato 1/m*, corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

9.2 Rilascio dell'autorizzazione

La domanda viene esaminata dalla commissione specificata al successivo punto 18, lett. C), che provvede ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti all'articolo 27, comma 1 del *regolamento*. Nel caso in cui la commissione proponga di non autorizzare la gestione di un centro di produzione di embrioni, la proposta di diniego deve essere adeguatamente motivata. Il dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale ne darà formale comunicazione al titolare del centro.

L'autorizzazione a gestire un centro di produzione di embrioni viene rilasciata con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della proposta favorevole della sopra richiamata commissione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. La stessa Area, in fase di predisposizione del previsto atto di determinazione, attribuisce al centro di produzione un codice univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.1.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta del titolare del centro. La Regione può revocarla qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 29, comma 1 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per il rilascio.

9.3 *Requisiti del centro di produzione di embrioni*

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il centro di produzione di embrioni deve soddisfare tutti i requisiti previsti all'articolo 27, comma 1 del regolamento.

9.4 *Obblighi del centro di produzione di embrioni*

Il centro di produzione di embrioni deve sottostare a tutti gli obblighi specificati all'articolo 29, comma 1 del regolamento.

La comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, lett. c) del regolamento, riguardante l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro di produzione, dev'essere indirizzata al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma.

Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 29, comma 1, lett. f) del regolamento deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del regolamento.

La certificazione dell'origine degli embrioni prodotti e provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici, è disciplinata dal competente libro o registro, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del regolamento.

9.5 *Requisiti degli oociti*

Gli oociti per la successiva fecondazione *in vitro* devono rispondere ai requisiti specificati all'articolo 30, comma 2 del regolamento.

9.6 *Flusso delle informazioni*

Il centro di produzione di embrioni deve trasmettere all'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 29, comma 1, lett. f) del regolamento (articolo 35, comma 4 del regolamento).

9.7 Controlli di qualità

Il centro di produzione di embrioni deve provvedere ai controlli di qualità previsti all'articolo 37, comma 2 del *regolamento*.

Il centro di produzione di embrioni non può distribuire e commercializzare le partite di embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'articolo 39, comma 1 del *regolamento*, e deve provvedere alla loro distruzione secondo le modalità indicate al successivo punto 9.8.

9.8 Distruzione del materiale embrionale difforme

Il centro di produzione di embrioni che deve provvedere alla distruzione del materiale embrionale difforme, come specificato all'articolo 39, comma 1 del *regolamento*, deve effettuare tale distruzione presso il centro medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale e di un rappresentante dell'Associazione allevatori competente per territorio o di altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata (articolo 3, comma 2 del *regolamento*).

Il centro di produzione di embrioni che riceve comunicazione di avvenuta distruzione di dosi di embrioni da parte dei recapiti, degli allevatori e dei veterinari ai quali il centro stesso aveva fornito le suddette dosi, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico di cui all'articolo 29, comma 1, lett. f) del *regolamento* (articolo 39, comma 3 del *regolamento*).

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla gestione del centro di produzione di embrioni, le sotto indicate informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA e residenza del gestore del centro di produzione, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione del centro di produzione;
- codice regionale attribuito al centro di produzione;
- specie e razze trattate;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA, codice univoco a livello nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro di produzione.

10. PRATICA DELLA INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DEGLI ANIMALI

Ai termini dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, come sostituito dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (*Alleg. 2/a*), gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

- da veterinari iscritti all'albo professionale;
- da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 74/1974, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del *regolamento* i veterinari iscritti all'albo professionale, e gli operatori *pratici* di inseminazione artificiale degli animali che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 e siano iscritti al registro degli operatori *pratici* di fecondazione artificiale degli animali tenuto dall'U.O.F.A.A., che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali, devono essere iscritti nell'apposito *elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali* tenuto presso l'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale.

10.1 Domanda di iscrizione nell'elenco regionale

Al fine della suddetta iscrizione, i veterinari e gli operatori *pratici* di fecondazione artificiale degli animali devono presentare domanda, in carta legale, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, conforme al modello *allegato 1/n*, che dovrà comunque contenere le indicazioni specificate all'articolo 21, comma 1 del *regolamento*.

10.2 Iscrizione nell'elenco regionale

L'iscrizione nel predetto *elenco regionale* avviene con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta congiuntamente dalla medesima Area B e dall'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Servizio sanitario regionale. La stessa Area B, in fase di predisposizione del suddetto atto di determinazione, attribuisce *all'operatore di inseminazione artificiale degli animali* uno specifico codice identificativo univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al punto 18 della circolare del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali n. 22 del 21 dicembre 1994 (*Alleg. 2/e*), riportate al successivo punto 19.3. Con tale codice lo stesso operatore viene iscritto nell'*elenco regionale*. L'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del suddetto Dipartimento. La più volte sopra richiamata Area B provvede a comunicare all'operatore interessato il codice di iscrizione.

La Regione può revocare l'iscrizione nell'*elenco regionale* previo parere della commissione di cui al successivo punto 18, lett. D) previsto dall'articolo 21, comma 2 del *regolamento*, qualora il veterinario o l'operatore *pratico* si renda inadempiente agli obblighi specificati all'articolo 21, commi 3 e 4 del *regolamento*. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per l'iscrizione.

10.3 Obblighi dei veterinari e degli operatori pratici di inseminazione artificiale degli animali

I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale degli animali devono adempire agli obblighi indicati all'articolo 21, commi 3 e 4 del *regolamento*.

I moduli di cui all'articolo 21, comma 3, lett. d) del *regolamento* devono essere conformi all'allegato n. 1 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001,

(Alleg. 2/d), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del regolamento, e sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Regione. Gli stessi moduli sono reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori.

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, individuato, dall'articolo 33, comma 2, lett. a) del regolamento, nella figura del veterinario o dell'operatore *pratico* che ha eseguito l'intervento di inseminazione artificiale, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento.

I veterinari e gli operatori *pratici* di inseminazione artificiale che intendono distruggere del materiale seminale devono darne comunicazione all'Ufficio Speciale competente per territorio, di cui all'elenco al precedente punto 1.1.1, il quale attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito od al centro di produzione dello sperma che ha fornito il materiale seminale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del regolamento.

Ai termini dell'articolo 21, comma 4 del regolamento, ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale *suina* effettuata con seme fresco o refrigerato, come regolamentata dall'articolo 17 del regolamento (articolo 21, comma 3, lett. d) del regolamento), e trattata al precedente punto 3.

Gli operatori di inseminazione artificiale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo *elenco regionale*, sui certificati di intervento fecondativo (C.I.F.).

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di iscrizione di un operatore nell'*elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali*, i sotto indicati dati al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale, alle A.S.L. competenti per territorio ed all'Unione degli operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali:

- nome, cognome, dati anagrafici e residenza dell'operatore;
- partita IVA o codice fiscale dell'operatore;
- codice regionale assegnato;
- specie trattate (per i soli operatori *pratici*);
- elenco dei centri di produzione dello sperma e/o dei recapiti con i quali l'operatore *pratico* ha sottoscritto la prevista convenzione per la fornitura del materiale seminale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del regolamento;
- ambito territoriale in cui l'operatore intende praticare l'inseminazione artificiale;
- svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori *pratici*).

11. PRATICA DELL'IMPIANTO DEGLI EMBRIONI

Ai termini dell'articolo 31, comma 1 del *regolamento* i veterinari iscritti all'albo professionale, che intendono praticare l'impianto embrionale degli animali, devono essere iscritti nell'apposito *elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali* tenuto presso l'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale.

11.1 Domanda di iscrizione nell'elenco regionale

Al fine della suddetta iscrizione, i veterinari devono presentare domanda, in carta legale, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, conforme al modello *allegato 1/o*, che dovrà comunque contenere le indicazioni specificate all'articolo 31, comma 2 del *regolamento*.

11.2 Iscrizione nell'elenco regionale

L'iscrizione nel predetto *elenco regionale* avviene con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni, sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta congiuntamente dalla medesima Area B e dall'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Servizio sanitario regionale. La stessa Area B, in fase di predisposizione del suddetto atto di determinazione, attribuisce all'*operatore di impianto embrionale degli animali* uno specifico codice identificativo univoco a livello nazionale secondo le indicazioni di cui al successivo punto 19.4. Con tale codice lo stesso operatore viene iscritto nell'*elenco regionale*. L'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del suddetto Dipartimento. La più volte sopra richiamata Area B provvede a comunicare all'operatore interessato il codice di iscrizione.

La Regione può revocare l'iscrizione nell'*elenco regionale* previo parere della commissione di cui al successivo punto 18, lett. D) previsto dall'articolo 21, comma 2 del *regolamento*, qualora il veterinario iscritto nell'*elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali* si renda inadempiente agli obblighi specificati all'articolo 31, comma 4 del *regolamento*. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per l'iscrizione.

11.3 Obblighi degli operatori di impianto embrionale degli animali

Gli *operatori di impianto embrionale degli animali* devono adempire agli obblighi indicati all'articolo 31, comma 4 del *regolamento*.

I moduli di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c) del *regolamento* devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*), ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del *regolamento*, e sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Regione. Gli stessi moduli sono reperibili presso le Associazioni provinciali allevatori.

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, individuato, dall'articolo 33, comma 2, lett. b) del *regolamento*, nella figura del veterinario che ha eseguito l'intervento di impianto embrionale, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta

all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del *regolamento*.

Gli operatori di impianto embrionale degli animali che intendono distruggere del materiale embrionale devono darne comunicazione all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, di cui all'elenco al precedente punto 1.1.1, il quale attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito od al centro di produzione degli embrioni che ha fornito il materiale embrionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

Gli operatori di impianto embrionale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo *elenco regionale*, sui certificati di impianto embrionale (C.I.E.).

L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla data di iscrizione di un veterinario nell'*elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali*, i sotto indicati dati al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della Salute, alle altre Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione regionale allevatori del Lazio, alle Associazioni provinciali allevatori del Lazio, all'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale ed alle A.S.L. competenti per territorio:

- nome, cognome, dati anagrafici e residenza dell'operatore;
- partita IVA o codice fiscale dell'operatore;
- codice regionale assegnato.

12. MODULISTICA

12.1 Certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) e di impianto embrionale (C.I.E.)

Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli interventi di impianto embrionale, di cui all'articolo 33, comma 1 del *regolamento*, sono certificati su appositi moduli tipo che devono essere conformi, rispettivamente, agli allegati n. 1 e n. 2 al decreto al Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*). Tali modelli devono, inoltre, essere uniformi per tutto il territorio nazionale e contenere i dati riportati all'articolo 33, comma 1 del *regolamento*.

La Regione provvede alla stampa della suddetta modulistica e ne cura la distribuzione anche per mezzo delle Associazioni provinciali allevatori. Gli stessi moduli sono addebitati al richiedente al prezzo che il Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale stabilisce periodicamente con proprio atto, tenuto conto dei costi di stampa, elaborazione e distribuzione.

12.2 Registri

I registri di carico e scarico specificati all'articolo 34, comma 2 del *regolamento* devono contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001 (*Alleg. 2/d*).

12.3 Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati

La figura del responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, nelle varie tipologie degli interventi fecondativi e di impianto embrionale, è stabilita dall'articolo 33, comma 2 del *regolamento*, in particolare:

- il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;
- il veterinario nel caso di impianto embrionale;
- il gestore della stazione, nel caso di monta naturale pubblica;
- l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve richiedere il predetto codice aziendale all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, il cui elenco è riportato al precedente punto 1.1.1. Le modalità di attribuzione dello stesso codice aziendale sono indicate al successivo punto 19.2. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo fino allo svezzamento od alla vendita del redo. I restanti moduli devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

L'allevatore, nel caso di stazione di monta naturale privata, quale responsabile della certificazione e della registrazione dei dati ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. d), del *regolamento*, deve trasmettere, in caso di compilazione del certificato di atto fecondativo, la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai termini dell'articolo 35, comma 1 del *regolamento*.

Tutti i modelli allegati al presente documento sono da ritenere come *fac-simili*.

13. FLUSSO DELLE INFORMAZIONI

13.1 Il responsabile della certificazione, come indicato all'articolo 33, comma 2 del *regolamento*, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del *regolamento*.

13.2 Ciascuna Associazione provinciale allevatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del *regolamento*, provvede:

- all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni;
- alla elaborazione dei suddetti dati distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione;

- alla trasmissione, relativamente a ciascun trimestre ed entro i 30 giorni successivi, dei dati elaborati al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza.

13.3 I dati aggregati a livello regionale, da parte dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, sono inviati ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero delle Politiche agricole e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni, ai termini dell'articolo 35, comma 3 del regolamento.

13.4 I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta degli embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2 del regolamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del regolamento.

13.5 L'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale provvede all'aggregazione dei dati trasmessi dai centri di produzione dello sperma, dai recapiti, dai gruppi di raccolta degli embrioni e dai centri di produzione embrioni, cui al precedente punto 13.4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle Politiche agricole e forestali, che curerà tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.

14. VIGILANZA DELLA REGIONE

14.1 La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991 n. 30 e del nuovo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 19 luglio 2000 n. 403, è affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1 dello stesso regolamento, secondo le rispettive competenze.

14.2 Il Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale esercita l'attività di vigilanza attraverso i propri Uffici speciali per lo sviluppo agricolo e mondo rurale, elencati al punto 1.1.1 del presente documento. Inoltre, ai termini della legge regionale 1 giugno 1996, n. 25, può proporre alla Giunta regionale l'affidamento dell'incarico del servizio di vigilanza alle Camere di commercio industria artigianato agricoltura competenti per territorio, o ad altri organismi ritenuti idonei, mediante apposite convenzioni.

14.3 I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzione di embrioni e di gruppi di raccolta degli embrioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del regolamento, devono:

- consentire il libero accesso, agli impianti ed ai locali di allevamento, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

15. CONTROLLI DI QUALITA'

Per i controlli di qualità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del *regolamento*. Le strutture regionali competenti per quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo 37 sono individuate nell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale e nell'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale, che opereranno d'intesa.

16. CONTROLLI SANITARI

Per i controlli sanitari provvedono le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 38 del *regolamento*.

17. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED OBBLIGO DI DISTRUZIONE DI MATERIALE SEMINALE ED EMBRIONALE DIFFORME

17.1 Divieto di commercializzazione

E' vietata la distribuzione e la commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni od altro materiale riproduttivo che presenta quelle caratteristiche difformi specificate all'articolo 39, comma 1 del *regolamento*.

17.2 Obbligo di distruzione

Qualora sia necessario provvedere alla distruzione delle dosi di materiale seminale e di embrioni, ciò deve avvenire, rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso i centri di produzione di embrioni. Il rappresentante della Regione che, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del *regolamento* deve assistere alla distruzione, è individuato in un funzionario dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale.

I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni devono darne comunicazione al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al centro di produzione che li ha forniti.

Gli allevatori, gli *operatori di inseminazione artificiale degli animali* e gli *operatori di impianto embrionale degli animali* che intendono distruggere del materiale seminale od embrionale devono darne comunicazione all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, di cui all'elenco al precedente punto 1.1.1, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito od al centro di produzione che ha fornito il predetto materiale. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sui rispettivi registri di scarico, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del *regolamento*.

18. COMMISSIONI

Le commissioni richiamate nel presente documento, e di seguito specificate, sono nominate con atto di determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale su proposta del dirigente dell'Area B Produzioni :

A) Commissione per l'esame delle domande di :

- 1) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco (punto 1.1);**
- 2) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina privata (punto 1.2);**
- 3) autorizzazione per la gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato o congelato (punto 1.3);**
- 4) attestato di approvazione alla fecondazione per cavalli ed asini stalloni di interesse locale per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico (punto 1.1.7).**

Per ciascuna provincia opera una commissione così composta:

- Dirigente dell'Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale, o suo delegato, con funzioni di presidente della commissione;
- Dirigente del Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale della provincia, o suo delegato;
- un allevatore di equini nominato, insieme ad un supplente, dall'Associazione provinciale allevatori, d'intesa con l'Associazione regionale allevatori del Lazio.

B) Commissione per l'esame delle domande di :

- 1) autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica (punto 2.1);**
- 2) autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico (punto 2.2.2.1);**

Per ciascuna provincia opera una commissione così composta:

- Dirigente dell'Ufficio Speciale Temporaneo per lo sviluppo agricolo e mondo rurale, o suo delegato, con funzioni di presidente della commissione;
- Dirigente del Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale della provincia, o suo delegato;
- un allevatore di bovini o di bufalini, ognuno nominato, insieme ad un supplente, dall'Associazione provinciale allevatori, d'intesa con l'Associazione regionale allevatori del Lazio.

C) Commissione per l'esame delle domande di :

- 1) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione dello sperma (punto 5.1);
- 2) autorizzazione, ad un centro di produzione dello sperma, per la raccolta di materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione iscritti nel registro anagrafico (punto 7.1);
- 3) autorizzazione per la gestione di un recapito (punto 6.1);
- 4) autorizzazione per la gestione di un gruppo di raccolta degli embrioni (punto 8.1);
- 5) autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di embrioni ed oociti (punto 9.1);

Per l'esame delle domande di rilascio delle predette autorizzazioni opera una commissione così composta:

- Dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale o suo delegato, con funzioni di presidente della commissione;
- Dirigente dell'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale, o suo delegato;
- rappresentante dell'Associazione regionale allevatori del Lazio.

D) Commissione per l'esame delle proposte di revoca di iscrizione dei veterinari e degli operatori pratici dall' "elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali", nonché di revoca di iscrizione dei veterinari dall' "elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali".

La predetta commissione, prevista dall'articolo 21, comma 2 del regolamento, è così composta:

- Dirigente dell'Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- Dirigente dell'Area F Prevenzione collettiva e servizi veterinari del Dipartimento Sanitario regionale, o suo delegato;
- rappresentante dell'Associazione regionale allevatori del Lazio;
- rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari;
- rappresentante dell'Unione operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali.

19. CODIFICA**19.1 Codifica delle strutture**

In attesa dell'istituzione dell'anagrafe nazionale delle aziende che detengono, a qualunque titolo, animali di interesse zootecnico (Direttiva CEE 92/102), la codificazione relativa alle sotto indicate strutture avviene mediante l'attribuzione di un codice univoco a livello nazionale, con le modalità stabilite al punto 17 della circolare del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali n. 22 del 21 dicembre 1994 (Alleg. 2/e):

1	2		3	4	5	6			7

dove:

- campi 1 e 2: sigla della provincia
- campi 3-4-5-6: numero progressivo provinciale
- campo 7: identificativo di:
 - E: stazione di monta naturale pubblica e privata per gli equini
 - P: stazione di monta pubblica
 - C: centro di produzione dello sperma e centro di produzione di embrioni
 - S: gruppo di raccolta degli embrioni
 - R: recapito
 - H: stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato e congelato.

19.2 *Codice aziendale*

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del *regolamento*, tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda. Per l'attribuzione del codice l'allevatore deve rivolgersi all'Ufficio Speciale Temporaneo competente per territorio, il cui elenco è riportato al punto 1.1.1.

Il predetto codice sarà così composto:

1	2		3	4	5	6

dove:

- campi 1 e 2: sigla della provincia
- campi 3-4-5-6: numero progressivo provinciale

19.3 *Codifica e identificazione degli operatori di inseminazione artificiale degli animali*

L'articolo 21, comma 1 del *regolamento* prevede che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla competente Regione, che attribuisce a ciascun iscritto uno speciale codice univoco a livello nazionale secondo le modalità stabilite al punto 18 della circolare del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali n. 22 del 21 dicembre 1994 (*Alleg. 2/e*):

1	2		3	4	5	6		7

dove:

- campi 1 e 2: sigla della provincia
- campi 3-4-5-6: numero di iscrizione all'Albo provinciale per i veterinari o numero di iscrizione al Registro nazionale degli operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali, tenuto dall'U.O.F.A.A.
- campo 7: identificativo di:
 - F: veterinario
 - L: operatore pratico.

21. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

21.1 Le autorizzazioni di cui al presente documento, rilasciate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale e quelle rilasciate dai dirigenti degli Uffici Speciali Temporanei per lo sviluppo agricolo e mondo rurale, nonché gli atti di revoca delle autorizzazioni stesse, sono autorizzate ai termini della legge regionale 1 giugno 1996, n. 25.

21.2 Tutti i titolari delle domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente documento, devono presentare autocertificazione antimafia con le modalità ordinarie tramite dichiarazione sottoscritta con firma semplice ed allegando la fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

21.3 L'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 "*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999*" prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è **sospesa** l'applicazione della legge 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni – Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali – limitatamente ad alcune voci di tariffa, tra cui i numeri 12 e 13 riguardanti:

a) *autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata:*

- se trattasi di fecondazione di cavalli di pregio
- in tutti gli altri casi

b) *autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciata:*

- per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione
- per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione.

Pertanto, le autorizzazioni pluriennali richiamate nel presente documento non sono più sottoposte al versamento della tassa di rilascio, fino alla emanazione di nuove disposizioni da parte della Regione Lazio.

21.4 Quando sarà emanato il decreto del Ministero della Salute previsto all'articolo 42 del D.M. n. 403/2000, di cui al successivo punto 22.2, si provvederà ad apportare al presente *documento* le necessarie modifiche ed integrazioni.

22. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

22.1 Le autorizzazioni precedentemente rilasciate dal Ministero delle politiche agricole e forestali in virtù dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 8, comma 4 del D.M. 13 gennaio 1994 n. 172 (*Alleg. 2/i*), abrogato dal D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (*Alleg. 2/c*) in favore delle sotto indicate tipologie di strutture dove operano cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano* restano confermate fino alla scadenza:

- stazioni di monta naturale equina pubblica e privata, eventualmente estesa all'inseminazione artificiale con seme equino fresco;
- stazioni di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato e/o congelato;
- centri di produzione dello sperma.

22.2 In attesa dell'emanazione del decreto del Ministero della Salute con il quale dovranno essere stabiliti i requisiti sanitari previsti all'articolo 42, comma 2 del D.M. n. 403/2000 (*Alleg. 2/c*), lo stesso Ministero ha precisato, con nota n. 600.7.10\24461/RG/149 del 19-2-2000 (*Alleg. 2/l*), che i requisiti sanitari prescritti dal precedente D.M. n. 172/94 (*Alleg. 2/i*) e successive modifiche possono costituire ancora oggi, in attesa della nuova annunciata disciplina, principi di riferimento, assicurando una validità attiva di prevenzione nei confronti della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale.

Marca
da
bollo

ALLEGATO 1/a

REGIONE LAZIO

All'Ufficio Speciale Temporaneo di
Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale

di

.....

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280.
Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta di autorizzazione a gestire una **stazione di monta naturale equina pubblica o privata.**

Il sottoscritto nato a

.....il residente in Comune di

....., via o frazione o loc.

....., telefono

in qualità di della ditta

.....

chiede il rilascio - **il rinnovo** (in quanto scaduta o scadrà il

codice stazione, rilasciata da.....

.....)

dell'autorizzazione alla gestione di una **stazione di monta naturale equina pubblica** - **privata**

chiede, altresì, l'autorizzazione ad effettuare l'inseminazione artificiale con seme equino fresco pre-

levato dai riproduttori maschi che operano nella stazione stessa : **SI** - **NO**

DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

• che la stazione è ubicata in Comune di

via o fraz. o loc.

telefono, fax

Codice fiscale o partita IVA

- che la stazione è gestita da (nome e cognome del gestore)

nato a..... il

residente in Comune di via

o fraz. o loc.

telefono..... fax

Codice fiscale o partita IVA

- che nella stazione operano cavalli di razza "Purosangue inglese": SI - NO e/o cavalli di razza "Trotatore italiano": SI - NO ;
- che nella stazione operano i riproduttori maschi specificati nell'elenco allegato ;
- che nella stazione può operare un numero di riproduttori maschi pari a :
- che la stazione può ospitare contemporaneamente un numero di fattrici pari a
- che la stazione era stata precedentemente autorizzata ad effettuare l'inseminazione artificiale con seme equino fresco appartenente ai riproduttori maschi che operano nella stessa stazione :
SI - NO ;
- che la stazione dispone di strutture e ricoveri adeguati per gli animali, e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
- che la stazione è costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;
- di essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di primo grado e di possedere sufficiente capacità per la gestione di una stazione di monta **(1)**;
- che il personale impiegato nella stazione è qualificato per le specifiche mansioni;
- di essere in possesso della certificazione della A.S.L. di competenza dalla quale risulta che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- che nei propri confronti (e nei confronti dell'organismo che il richiedente rappresenta) non sussistono le cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di misure antimafia, come da dichiarazione allegata sottoscritta con firma semplice, di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – articolo 5 ;

- altro (specificare) :

SI IMPEGNA :

- a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, nei quali siano comunque indicati : la data di inseminazione, la razza od il tipo genetico della fattrice coperta, e le generalità del proprietario della fattrice; nonché a trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione;
- a tenere un registro riportante la razza od il tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;
- a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- a conservare i moduli degli avvenuti interventi fecondativi per almeno tre anni;
- a uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente Servizio Veterinario della A.S.L. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e/o diffusiva;
- a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al competente Ufficio Speciale per lo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale l'elenco degli stalloni impiegati nella propria stazione, specificando per ciascuno : la tariffa di monta stabilita, l'iscrizione al libro genealogico od al registro anagrafico, oppure l'approvazione da parte della Regione; nonché a comunicare allo stesso Ufficio, entro il medesimo termine l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri ed impiegati;
- a comunicare al suddetto Ufficio Speciale ogni variazione dell'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione, entro 30 giorni;
- a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; (tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, come indicato all'articolo 6, comma 1, lett. m) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403);
- a consentire, in ordine alla richiesta di cui trattasi, i controlli che gli uffici regionali riterranno opportuno eseguire;
- a non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;

- nel caso in cui nella stazione si effettui l'inseminazione artificiale con materiale seminale fresco prelevato dai riproduttori maschi impiegati nella stazione, ad effettuare il prelievo in un ambiente separato da quello destinato alla normale stabulazione dei riproduttori stessi ed a dotarsi di idonea attrezzatura per il prelievo; nonché ad affidare ad un veterinario il prelievo e l'utilizzo del seme fresco;
- ad adibire alla monta naturale pubblica solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
- altro (specificare) :
-

ALLEGA :

- elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione, riportante per ciascuno : razza, nome dello stallone, nome del padre e della madre, data di nascita dello stallone, Certificato Genealogico o iscrizione al Registro Anagrafico, numero di identificazione, tariffa di monta;
- certificazione della A.S.L. che attesta il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, con la attestazione, da parte della medesima A.S.L., che la stazione possiede i requisiti per l'effettuazione della inseminazione artificiale con seme fresco, come specificato all'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 403/2000;
- descrizione dei locali per la monta;
- descrizione dei locali e delle attrezzature per il prelievo del materiale seminale (se richiesto) ;
- descrizione dei locali e delle attrezzature per la pratica della inseminazione artificiale (se richiesta)
- descrizione e numero dei boxès adibiti al ricovero degli stalloni;
- descrizione e numero dei boxes adibiti al ricovero delle fattrici;
- pianta planimetrica dettagliata della stazione di monta;
- autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 5 (con allegata la fotocopia del proprio documento di identità) ;
- altro (specificare) :

Data :

.....
(firma)

(1) ad esclusione dei gestori delle stazioni di monta già autorizzati ai sensi della precedente normativa (legge 3 febbraio 1963, n. 127).

Marca
da
bollo

ALLEGATO 1/b

REGIONE LAZIO

All'Ufficio Speciale Temporaneo per
lo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale

di

.....

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280.
Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403..
Richiesta autorizzazione a gestire una **stazione di inseminazione artificiale
equina con materiale seminale refrigerato e/o congelato.**

Il sottoscritto, nato a
..... il
residente in Comune di via o fraz. o
loc., tel.
Fax, C.F. o P. IVA.....
in qualità di..... della ditta

chiede il rilascio - il rinnovo (in quanto scaduta o scadrà il
codice stazione) dell'autorizzazione alla gestione di una **stazione di insemina-
zione artificiale equina;**

DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

- che la stazione è ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
telefono, fax
- Codice fiscale o Partita IVA

- che la stazione è gestita da (nome e cognome del gestore)
 nato a
 il, residente in Comune
 di, via o fraz. o
 loc., tel.
 fax C.F. o P. IVA
- che la stazione opera anche con seme refrigerato e/o congelato appartenente a cavalli di
 razza "Purosangue inglese" : SI - NO ;
- che la stazione opera anche con seme refrigerato e/o congelato appartenente a cavalli
 di razza "Trottatore italiano" : SI - NO ;
- che la stazione è sotto la direzione sanitaria del Medico veterinario.....
 nato a
 il, residente in Comune di
 via o fraz. o loc.
 Partita IVA, iscritto all'albo della Provincia di
 con il numero....., codice regionale
- che la stazione è già autorizzata come stazione di monta naturale equina : NO - SI
 con codice identificativo regionale :, per il quinquennio : /
- che la stazione è dotata di strutture in grado di ospitare contemporaneamente n. fattrici
- che il gestore della stazione è in possesso del seguente titolo di studio :

- di essere in possesso della certificazione della A.S.L. di competenza dalla quale risulta che sono
 garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- che il personale impiegato nella stazione è qualificato per le specifiche mansioni;
- che la stazione è provvista del registro di carico e scarico del materiale seminale;

- che la stazione è provvista dell'elenco dei recapiti e/o centri di produzione collegati;
- che la stazione è provvista del listino prezzi degli interventi fecondativi;
- che la stazione è provvista del catalogo degli stalloni ammessi alla inseminazione artificiale;
- che la stazione è dotata dei locali ed attrezzature come da relazione allegata;

SI IMPEGNA:

- a comunicare all'Ufficio Speciale per lo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale competente per territorio l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria della stazione;
- a rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale e comunicarle al suddetto Ufficio Speciale entro il 15 dicembre di ogni anno;
- a tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato da quello congelato;
- a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuta inseminazione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza od il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza od il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- a conservare i moduli degli avvenuti interventi fecondativi per almeno tre anni;
- a consentire, in ordine alla richiesta di cui trattasi, i controlli che gli uffici regionali riterranno opportuno eseguire;
- ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente Servizio Veterinario della A.S.L. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa sulle fattrici di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
- a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse (tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici come indicato all'articolo 9, comma 1, lett. i) del D.M. n. 403/2000).


ALLEGA:

- certificazione della A.S.L. competente per territorio attestante il rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
- autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – articolo 5 (con allegata la fotocopia del proprio documento di identità);

- descrizione dei fabbricati e dei locali della stazione, da cui risulti, tra l'altro, che la stazione stessa dispone di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione;
- pianta planimetrica della stazione e relativi estremi catastali;
- descrizione dei locali per la conservazione del seme, dotati di idoneo sistema di aspirazione dei fumi di azoto, nonché descrizione delle apparecchiature necessarie per l'attività della stazione (microscopio, sterilizzatrice, etc.);
- relazione sulla organizzazione tecnica ;
- altri eventuali documenti allegati (specificare)
-
-
-

Data :

.....
(firma)



ALLEGATO 1/c

REGIONE LAZIO

All'Ufficio Speciale Temporaneo per lo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale

di

oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione. Richiesta di autorizzazione a gestire una **stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica**.

Il sottoscritto, nato a
 il, residente in Comune di
 via o fraz. o loc.
 tel., in qualità di
 della ditta
 chiede il rilascio - il rinnovo (in quanto scaduta o scadrà il - codice regionale stazione :) dell'autorizzazione alla gestione di una **stazione di monta naturale pubblica** per la specie :

DICHIARA, sotto la propria responsabilità :

- che la stazione è ubicata in Comune di, via o fraz. o loc., tel. fax, codice fiscale o partita IVA
- che la stazione è gestita da (cognome e nome del gestore) : nato a il, residente in Comune di via o fraz. o loc., tel.; Codice fiscale o partita IVA
- che la stazione dispone di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento dotato di idonea attrezzatura per la monta;
- che la stazione è costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;
- che nella stazione come sopra individuata funzioneranno i riproduttori maschi, così come specificati nell'elenco allegato, e che gli stessi rispondono ai requisiti previsti all'articolo 4 del D.M 19 luglio 2000, n. 403;
- di essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di primo grado (I);
- che il personale impiegato nella stazione di monta è qualificato per le specifiche mansioni;
- che la stazione può ospitare contemporaneamente numero fattrici;

- di essere in possesso della certificazione della A.S.L. competente per territorio, dalla quale risulta che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- che nei propri confronti (e nei confronti dell'eventuale organismo che il richiedente rappresenta) non sussistono le cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di misure antimafia, come da dichiarazione allegata sottoscritta con firma semplice, di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 5;

SI IMPEGNA:

- a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, nei quali siano comunque indicati : la data di monta, la razza od il tipo genetico della fattrice coperta nonché le generalità del proprietario della fattrice; ed a trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta alla Associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione;
- a tenere un registro riportante la specie, la razza od il tipo genetico e la matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;
- a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- a conservare i moduli degli avvenuti interventi fecondativi per almeno tre anni;
- ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente Servizio Veterinario della A.S.L. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa, nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e/o diffusiva;
- a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle entro il 15 dicembre di ogni anno all'Ufficio Speciale per lo sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio; ed a comunicare allo stesso Ufficio entro il medesimo termine l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri ed impiegati;
- a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, specificati all'articolo 4 del D.M. n. 403/2000, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;
- a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse, con le dovute eccezioni indicate all'articolo 6, comma 1, lett. m) del D.M. n. 403/2000;
- a non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;

ALLEGA:

- elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione : specie, razza, Certificato Genealogico o iscrizione al Registro Anagrafico, numero di identificazione, tariffa di monta;
- certificazione della A.S.L. competente per territorio che attesta il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie;
- autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – articolo 5 (con allegata la fotocopia del proprio documento di identità).
- descrizione dei locali per la monta;
- descrizione e numero dei boxes adibiti al ricovero dei riproduttori maschi;
- descrizione e numero dei boxes adibiti al ricovero delle fattrici;

■ altro (specificare) :

.....


.....

.....

Data:

.....
(firma)

(1) ad esclusione dei gestori delle stazioni di monta già autorizzati ai sensi della precedente normativa (legge 3 febbraio 1963, n. 127).



ALLEGATO 1/d

REGIONE LAZIO

All'Ufficio Speciale Temporaneo per lo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di

.....
.....

oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione.
Richiesta di rilascio di **attestato di approvazione alla fecondazione per stalloni di interesse locale** non iscritti al Libro genealogico od al registro anagrafico.

Il sottoscritto, nato a

..... il, residente in Comune di

....., via o fraz. o loc.

....., telefono

C.F. o P. IVA, in qualità di

..... dell'allevamento o della stazione di monta pubblica situato/a

in Comune di..... via a fraz. o loc.....

....., tel.

fax, codice regionale in caso di stazione di monta :

chiede il rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione per gli stalloni di interesse locale non iscritti al Libro genealogico od al Registro anagrafico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge n. 30/1991, come da elenco sotto riportato:

1) cavallo - asino di razza o popolazione locale :

nato il, nome :

padre :, madre :

proveniente da :, mantello :

....., segni particolari :

.....

.....

.....

numero o codice identificativo dello stallone :

note :

.....

2) cavallo - asino di razza o popolazione locale :
nato il, nome :
padre :, madre :
proveniente da :, mantello :
....., segni particolari :
.....
numero o codice identificativo dello stallone :
note :
.....

3) cavallo - asino di razza o popolazione locale :
nato il, nome :
padre :, madre :
proveniente da :, mantello :
....., segni particolari :
.....
numero o codice identificativo dello stallone :
note :
.....

4) cavallo - asino di razza o popolazione locale :
nato il, nome :
padre :, madre :
proveniente da :, mantello :
....., segni particolari :
.....
numero o codice identificativo dello stallone :
note :
.....

5) cavallo - asino di razza o popolazione locale :
nato il, nome :
padre :, madre :
proveniente da :, mantello :
....., segni particolari :
.....
.....
.....
numero o codice identificativo dello stallone :
note :
.....

6) cavallo - asino di razza o popolazione locale :
nato il, nome :
padre :, madre :
proveniente da :, mantello :
....., segni particolari :
.....
.....
.....
numero o codice identificativo dello stallone :
note :
.....

7) cavallo - asino di razza o popolazione locale :
nato il, nome :
padre :, madre :
proveniente da :, mantello :
....., segni particolari :
.....
.....
.....
numero o codice identificativo dello stallone :
note :
.....

8) cavallo - asino di razza o popolazione locale :
nato il , nome :
padre : , madre :
proveniente da : , mantello :
..... , segni particolari :
.....
numero o codice identificativo dello stallone :
note :

DICHIARA:

■ che i suddetti stalloni saranno impiegati presso l'allevamento - presso la stazione di monta situato/a in Comune di
..... , via o fraz. o loc.
..... , tel.
gestita da (cognome e nome del gestore) :
codice regionale stazione : , altre notizie utili :

ALLEGA:

- certificazione sanitaria degli stalloni rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio attestante i requisiti sanitari che i riproduttori maschi devono possedere per essere adibiti alla monta naturale pubblica, previsti all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
- copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposto **(1)**.
- altro (specificare)

Data (firma)

(1) solo nel caso di animali provenienti dall'estero.

Marca da
bollo

ALLEGATO 1/e

REGIONE LAZIO

All'Ufficio Speciale Temporaneo per lo
Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di

.....
.....

oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione. Richiesta di autorizzazione **di impiego in monta naturale di tori bufalini non iscritti** al Libro genealogico od al Registro anagrafico, per la fecondazione esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) della legge n. 30/1991.

Il sottoscritto, nato a,
..... il, residente in Comune
di, via o fraz. o loc.
....., telefono :,
in qualità di dell'allevamento denominato
.....
situato in Comune di :, via o fraz. o loc.
..... C.F. o P. IVA :,
tel., fax

chiede il rilascio dell'autorizzazione, all'impiego indicato in oggetto, per i sotto indicati tori bufalini:

1) tipo o razza :, nato il
nome :
padre :, madre
proveniente da :; numero o codice identificativo (1)
....., altre notizie :

2) tipo o razza :, nato il
nome :
padre :, madre
proveniente da :; numero o codice identificativo (1)
....., altre notizie :

3) tipo o razza : , nato il
nome :
padre : , madre
proveniente da : ; numero o codice identificativo (1)
..... , altre notizie :
.....

4) tipo o razza : , nato il
nome :
padre : , madre
proveniente da : ; numero o codice identificativo (1)
..... , altre notizie :
.....

5) tipo o razza : , nato il
nome :
padre : , madre
proveniente da : ; numero o codice identificativo (1)
..... , altre notizie :
.....

6) tipo o razza : , nato il
nome :
padre : , madre
proveniente da : ; numero o codice identificativo (1)
..... , altre notizie :
.....

7) tipo o razza : , nato il
nome :
padre : , madre
proveniente da : ; numero o codice identificativo (1)
..... , altre notizie :
.....

8) tipo o razza : nato il

nome :

padre :, madre

proveniente da :; numero o codice identificativo (1)

....., altre notizie :

.....

DICHIARA :

■ che i suddetti tori bufalini saranno impiegati presso l'allevamento denominato.....

..... ubicato in Comune di

..... via o fraz. o loc.

..... tel.

fax C.F. o P. IVA :

condotto da (nome e cognome)

in qualità di

altre notizie utili :

.....

.....

ALLEGA :

■ certificazione di origine rilasciata da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposto (solo nel caso in cui il toro bufalino provenga da un paese estero) : NO - SI (specificare) :

.....

.....

■ altro (specificare) :


.....

.....

Data : (firma)

(1) L'identificazione deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 4 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (articolo 1, comma 1 lett. b) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 - Disciplina della riproduzione animale).

ALLEGATO 1/F



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE
 Area B Produzioni – Servizio 2 Produzioni Animali
 via R. R. Garibaldi n. 7 - 00145 ROMA

oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione. Richiesta di autorizzazione per la gestione di un **Centro di produzione dello sperma**, ai sensi dell'art.11 del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto, nato a, il, residente in Comune di, via o fraz. o loc., tel., in qualità di della ditta, **CHIEDE** il rilascio - il rinnovo (in quanto scaduta o scadrà il, codice identificativo regionale :) dell'autorizzazione regionale a gestire un Centro di produzione dello sperma per la/e specie : ; **chiede**, inoltre, che il Centro sia autorizzato ad effettuare l'inseminazione artificiale di fattrici con materiale equino fresco prodotto nel Centro stesso : **SI** - **NO** , ai sensi dell'articolo 10, comma I, lett. a) del D.M. n. 403/2000.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità :

- che il Centro è gestito dal Sig. (oppure, se la gestione fa capo ad un soggetto giuridico, indicare la ragione sociale :, la sede legale :, e le generalità complete del legale rappresentante :), nato a : il, residente in Comune di :, via o fraz. o loc., tel.,
- che il Centro è ubicato in Comune di :, via o fraz. o loc. :, tel. :, fax :, partita IVA :

- che il Centro è sotto la gestione sanitaria del medico veterinario Dott. :, nato a :, il :, residente in Comune di :, via o fraz. o loc. :, tel. :, p. IVA :, iscritto all'Albo professionale della provincia di, al numero :, eventuale n. di iscrizione nell'elenco degli operatori di fecondazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio :
- che il Centro era già stato autorizzato per il quinquennio : / da :
.....
.....
con codice identificativo :
- che presso il Centro operano i riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale riportati nell'elenco allegato o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;
- che il Centro non è in grado: SI - NO di detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche dell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica (articolo 13, comma 1, lett. q) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403).
- che il Centro è in grado: SI - NO di seguire le procedure atte al controllo di qualità del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37 del D. M. n. 403/2000;
- che presso il Centro si effettua la inseminazione artificiale di fattrici con materiale seminale equino fresco prodotto nel Centro stesso : SI - NO , ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a) del D.M. n. 403/2000;
- che il Centro di produzione dello sperma è collegato ai Recapiti riportati nell'elenco allegato ;
- che il Centro è in possesso della certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio, dalla quale risulta che nel nel Centro stesso sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità ;
- che presso il Centro operano cavalli di razza "Purosangue inglese" : SI - NO ;
- che presso il Centro operano cavalli di razza "Trottatore italiano" : SI - NO ;
- che il Centro provvede anche alla distribuzione diretta del materiale seminale prodotto : SI - NO , ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. p) del D.M. n. 403/2000 ; ed è provvisto (in caso di distribuzione diretta) della relativa autorizzazione prevista per i recapiti : SI - NO , essendo consapevole che in tal caso il Centro deve sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti ;
- che il Centro effettua la raccolta di materiale seminale da riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione iscritti nell'apposito Registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano : SI - NO , essendo

consapevole che per potere esplicare tale attività il Centro deve essere in possesso della autorizzazione regionale prevista all'articolo 20 del D.M. n. 403/2000;

- altro (specificare) :
-

SI IMPEGNA :

- affinché il Centro, una volta ottenuta la prevista autorizzazione regionale, mantenga i requisiti previsti all'articolo 12 del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403;
- affinché nel Centro vengano rispettati tutti gli obblighi previsti all'articolo 13 del suddetto D.M. n. 403/2000;
- affinché il Centro utilizzi, per la produzione di materiale seminale, solo riproduttori maschi che soddisfano le condizioni previste all'articolo 18 del D.M. n. 403/2000;
- ad allevare esclusivamente riproduttori maschi che rispondano ai requisiti di cui al punto precedente o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;
- affinché nel Centro vengano rispettate le precauzioni indicate all'articolo 19 del D.M. n. 403/2000;
- a denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
- a seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Salute;
- a comunicare al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via R.R. Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Centro;
- qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a) del D.M. n. 403/2000, alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, a dotare il Centro di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione;
- affinché nel Centro vengano seguite le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37 del D.M. n. 403/2000;
- qualora il Centro venga autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, a rispettare le disposizioni previste all'articolo 13, comma 1, lett. a) del D.M. n. 403/2000;
- a vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse, con le dovute eccezioni e precauzioni indicate all'articolo 13, comma 1, lett. a) del D.M. n. 403/2000;
- affinché nel Centro venga vietata l'utilizzazione e la commercializzazione di eventuale materiale seminale difforme, come previsto all'articolo 39, comma 1 del D.M. n. 403/2000 e si provveda alla distruzione del medesimo materiale seminale secondo le modalità indicate al comma 2 dello stesso articolo 39;
- affinché nel Centro vengano rispettate le disposizioni che regolano l'impiego, in inseminazione artificiale, dei soggetti maschi appartenenti alle specie indicate all'articolo 7, comma 1 della legge 3 agosto 1999, n. 280, originari dei Paesi ivi specificati, ed affinché, inoltre, nella produzione ed impiego di materiale seminale si tenga in debita considerazione quanto stabilito ai successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 7 della citata legge n. 280/1999;
- a rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle, entro il 15 novembre di ogni anno, al Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, via R.R. Garibaldi n. 7 - 00145 Roma;
- a detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previsti dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si chiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. q) del D.M. n. 403/2000;

- a rispettare gli obblighi non specificati ai punti precedenti ed indicati all'articolo 13, comma 1 del D.M. n. 403/2000, in particolare le lettere h), i), l), m), n), o), p).

ALLEGA :

- elenco dei riproduttori maschi impiegati nel Centro, specificando per ciascuno : specie, razza, data di nascita, nome, padre, madre, numero o codice di identificazione, provenienza (se proviene dall'estero), certificato genealogico o iscrizione al registro anagrafico, certificazioni sanitarie;
- certificazione della ASL competente per territorio attestante che sono rispettate le condizioni igienico-sanitarie del Centro;
- descrizione dei fabbricati ed impianti, con allegata pianta planimetrica ed estremi catastali del Centro;
- descrizione delle attrezzature di laboratorio per la produzione e la conservazione del seme;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale relativa alla produzione ed alla distribuzione del materiale seminale;
- autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 5 (con allegata la fotocopia del proprio documento di identità);
- elenco dei recapiti collegati.
- altro (specificare) :
.....
.....
.....

Data :

.....

(firma)

ALLEGATO 1/g



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE
Area B Produzioni – Servizio 2 Produzioni Animali
via R. R. Garibaldi n. 7 - 00145 ROMA

oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 -- Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403.
Richiesta autorizzazione a gestire un **Recapito** per la conservazione e la distribuzione del materiale seminale fornito dai Centri di produzione dello sperma, e per la conservazione e distribuzione di embrioni congelati forniti dai Centri di produzione degli embrioni, di cui all'articolo 14 del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto nato a
il, residente in Comune di
via o fraz. o loc., tel.
Codice fiscale o partita I.V.A.; in qualità di
..... della ditta
.....;

CHIEDE

il rilascio - il rinnovo (in quanto scaduta o scadrà il codice regionale :)
dell'autorizzazione a gestire un recapito per le seguenti specie :
.....
ai sensi della normativa indicata in oggetto;

DICHIARA :

- che il Recapito è gestito dal Sig. :
(oppure, se la gestione fa capo ad un soggetto giuridico, indicare : ragione sociale :
....., sede legale :
....., generalità complete del legale rappresentante :
.....)
nato a il
residente in Comune di
via o fraz. o loc.
telefono : fax

- che il Recapito è ubicato in Comune di :
via o fraz. o loc. :
telefono :, fax :
partita IVA :

- che il Recapito è diretto da un esperto zootecnico in possesso del seguente titolo di studio :
.....

- che il Recapito detiene e distribuisce materiale seminale appartenente alle seguenti specie :
.....

- che il Recapito detiene e distribuisce embrioni congelati appartenenti alle seguenti specie :
.....

- che il Recapito è collegato con i seguenti Centri di produzione dello sperma :
.....
.....
.....

- che il Recapito è collegato ai seguenti Centri di produzione degli embrioni :
.....
.....
.....

- che il Recapito è in possesso della seguente certificazione della A.S.L. competente per territorio attestante il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie (specificare la A.S.L. che ha rilasciato il certificato e gli estremi dello stesso):
.....
.....
.....

- che il Recapito dispone di appositi locali dotati di impianto di aspirazione dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione ed alla manipolazione del materiale seminale confezionato:
.....
.....
.....

- Altro (specificare):
-
-
-
-

SI IMPEGNA :

- affinché il Recapito, una volta ottenuta la prevista autorizzazione regionale, mantenga i requisiti previsti all'articolo 15 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- affinché nel Recapito vengano rispettati tutti gli obblighi previsti all'articolo 16 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

ALLEGA :

- certificato della A.S.L. competente per territorio dal quale risulta che nel Recapito sono rispettate le condizioni igienico sanitarie;
- descrizione dei fabbricati e pianta planimetrica del Recapito, ed estremi catastali;
- descrizione delle attrezzature di cui dispone il Recapito;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale relativa alla conservazione ed alla distribuzione del materiale seminale e degli embrioni congelati;
- autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – articolo 5 (con allegata la fotocopia del proprio documento di identità);
- altro (specificare) :
-
-
-

Data :

.....
(firma)

ALLEGATO 1/h

REGIONE LAZIO

All'Ufficio Speciale Temporaneo per lo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di

.....
.....

oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione. **Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale.**

Il sottoscritto, nato a,
.....il, residente in Comune
di, via o fraz. o
località, tel.
in qualità di della
ditta

COMUNICA

che in datainizieranno le operazioni di prelievo e preparazione di materiale seminale dai riproduttori maschi **suini** presenti in azienda, per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima, ai termini dell'articolo 17 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

DICHIARA :

- che le operazioni come sopra comunicate saranno effettuate nell'allevamento denominato :,
....., il cui titolare è il Sig.
....., nato a
.....il,
residente in Comune di,
via o fraz. o loc. :, tel,
- che il suddetto allevamento è ubicato in Comune di :,
via o fraz. o loc. :,
telefono :, fax :,
codice fiscale o partita IVA :
- che presso il suddetto allevamento sono presenti numero verri appartenenti alle seguenti razze:
.....
.....e numeroscrofe appartenenti alle seguenti razze :


- che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultano idonei per la monta naturale, e, nel caso di suini riproduttori ibridi, gli stessi sono iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.M. n. 403/2000;
- che l'allevamento dispone di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco e/o refrigerato;
- che sono state rispettate le prescrizioni emanate dalla competente A.S.L. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- che l'allevamento dispone di personale idoneo per le specifiche mansioni;
- di uniformarsi alle decisioni dei competenti organi regionali per quanto concerne la responsabilità sanitaria dell'allevamento in relazione alle dimensioni dell'allevamento stesso, giusta disposizione di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403;
- che comunque l'allevamento, date le sue dimensioni, è sotto la responsabilità sanitaria del Medico Veterinario Dott. nato a
.....il, residente in Comune di
..... via o fraz. o
loc.
partita IVA, iscritto all'Albo professionale della provincia di
al numero, codice identificativo di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di
inseminazione artificiale degli animali:
- che la inseminazione artificiale delle scrofe sarà affidata a veterinari od operatori pratici, come prescritto all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000.
- altro (specificare) :
.....
.....
.....

ALLEGA :

- certificato della A. S. L. competente per territorio attestante il rispetto delle condizioni igienico sanitarie dell'allevamento.
- altro (specificare) :
.....
.....

Data :
.....
(firma)

ALLEGATO 1/i



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE
Area B Produzioni - Servizio 2 Produzioni Animali
via R. R. Garibaldi n. 7 00145 ROMA

oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta autorizzazione alla **raccolta di materiale seminale da riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione**, iscritti nell'apposito registro anagrafico, da effettuarsi direttamente nelle aziende che ospitano i suddetti riproduttori, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto....., nato a
.....ilresidente in Comune di
.....via o fraz. o loc.
....., tel.
in qualità di del Centro di produzione dello sperma denominato

chiede il rilascio dell'autorizzazione indicata in oggetto in favore del suddetto Centro.

DICHIARA :

- che il predetto Centro di produzione dello sperma denominato :
è gestito dal Sig.
(oppure, se il centro fa capo ad una persona giuridica, indicare : ragione sociale :
....., sede legale
..... e generalità del legale rappresentante :
.....)
nato a il
residente in Comune di
via o fraz. o loc.
telefono; fax;
- che il Centro di produzione dello sperma è ubicato in Comune di
....., via o fraz. o loc.
.....telefono
fax , partita IVA

■ che il Centro di produzione interessato è in possesso della prevista autorizzazione regionale rilasciata in data
....., per il quinquennio /; codice

■ che il prelievo del materiale seminale sarà effettuato presso le sotto indicate aziende che ospitano i riproduttori :

1) azienda :
ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
riproduttore : specie, razza autoctona o tipo etnico
....., nome
....., numero o codice identificativo
altre informazioni

2) azienda :
ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
riproduttore : specie, razza autoctona o tipo etnico
....., nome
....., numero o codice identificativo
altre informazioni

3) azienda :
ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
riproduttore : specie, razza autoctona o tipo etnico
....., nome
....., numero o codice identificativo
altre informazioni

4) azienda :
ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
riproduttore : specie, razza autoctona o tipo etnico
....., nome
....., numero o codice identificativo
altre informazioni

5) azienda :
ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
riproduttore : specie, razza autoctona o tipo etnico
....., nome
....., numero o codice identificativo
altre informazioni

6) azienda :
ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
riproduttore : specie, razza autoctona o tipo etnico
....., nome
....., numero o codice identificativo
altre informazioni

7) azienda :
ubicata in Comune di
via o fraz. o loc.
riproduttore : specie, razza autoctona o tipo etnico
....., nome
....., numero o codice identificativo
altre informazioni

ALLEGA :

- relazione sulla organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione del materiale seminale in oggetto.

Data :
.....
(firma)

ALLEGATO 1/A

Marca da
bollo

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE
Area B Produzioni – Servizio 2 Produzioni Animali
via R. R. Garibaldi n. 7 00145 ROMA

oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione.
Richiesta autorizzazione a gestire un **Gruppo di raccolta embrioni** che provvede, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione *in vitro*, con trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. a) e dell'articolo 24 del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto nato a
..... il, residente in Comune
di, via o fraz. o località
....., tel.,
in qualità di del Gruppo di raccolta
embrioni denominato :
CHIEDE il rilascio - il rinnovo (in quanto scaduta o scadrà il - codice identificativo
regionale) dell'autorizzazione indicata in oggetto ;

DICHIARA, sotto la propria responsabilità :

- che il Gruppo di raccolta è gestito dal Sig.
nato a il
(oppure che il Gruppo di raccolta fa capo ad una persona giuridica, in tal caso specificare : ragione sociale
....., sede legale :
....., generalità del legale rappresentante :
.....)
residente in Comune di, via o
fraz. o loc., tel.;
- che il Gruppo di raccolta è ubicato in Comune di
via o fraz. o loc.
telefono, fax
partita IVA
- che il responsabile della gestione sanitaria del Gruppo è il medico veterinario Dott.
....., nato a
..... il

residente in Comune di, via o frazione
o località
tel., partita IVA
iscritto all'Albo professionale della provincia di, al numero

- che il Gruppo provvede alla raccolta degli embrioni appartenenti alle seguenti specie :
.....
.....
.....
- che il gruppo di raccolta dispone di strutture fisse e mobili, secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 1, lett. b) c) e d) del D.M. n. 403/2000, come dettagliatamente descritte nella relazione allegata;
- che il Gruppo di raccolta effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso allevamento : SI - NO ; nonché il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso altri allevamenti : SI - NO ;
- che il Gruppo di raccolta effettua il prelievo ed il congelamento di embrioni : SI - NO ;
- altro (specificare)
.....
.....
.....

SI IMPEGNA :

- affinché il Gruppo di raccolta, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale, mantenga i requisiti previsti all'articolo 26 del D.M. n. 403/2000;
- affinché presso il Gruppo di raccolta vengano rispettati tutti gli obblighi previsti all'articolo 28 del D.M. n. 403/2000;
- affinché, per quanto concerne la provenienza degli embrioni, vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 403/2000;
- a riportare su apposito registro, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, i dati indicati all'articolo 37, comma 2 del D.M. n. 403/2000;
- altro (specificare)
.....
.....
.....

ALLEGA :

- certificato della A.S.L. competente per territorio dal quale risulta che nel Gruppo di raccolta embrioni sono rispettate le condizioni igienico sanitarie;
- indicazione delle specie trattate,
- descrizione delle attrezzature utilizzate;
- relazione sulla organizzazione tecnica per la produzione ed eventuale distribuzione degli embrioni;
- ubicazione e descrizione dei fabbricati (con allegata pianta planimetrica), degli impianti e dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lett. d) del D.M. n. 403/2000;
- autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – articolo 5 (con allegata la fotocopia del proprio documento di identità);
- altro (specificare) :
-
-
-

Data :

.....

(firma)

Marca da
bollo

ALLEGATO 1/m

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE
Area B Produzioni - Servizio 2 Produzioni Animali
via R. R. Garibaldi n. 7 00145 ROMA

Oggetto : Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta autorizzazione a gestire un **Centro di produzione di embrioni ed oociti**, dove si provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione *in vitro*, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e distribuzione degli embrioni prodotti, tramite i recapiti, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) e dell'articolo 25 del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto, nato a,
..... il, residente in Comune
di, via o fraz. o loc.
..... tel.
in qualità di del Centro di produzione
di embrioni ed oociti denominato :

CHIEDE il rilascio o il rinnovo (in quanto scaduta o scadrà il - codice
identificativo regionale :) dell'autorizzazione indicata in oggetto.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità :

- che il Centro è gestito dal Sig.
(oppure, che il Centro fa capo ad una persona giuridica, in tal caso specificare : ragione sociale :
....., sede legale :
....., generalità del legale rappresentante :
.....)
nato a il
residente in Comune di, via o
fraz. o loc. tel.
- che il Centro di produzione è ubicato in Comune di
via o fraz. o loc.
telefono :, fax :
partita IVA :

- che il responsabile della gestione sanitaria del Centro è il medico veterinario Dott.
....., nato a
..... il
residente in Comune di via
o fraz. o loc.
telefono partita IVA
iscritto all'Albo professionale della provincia di al numero
- che le specie trattate sono le seguenti :
.....
.....;
- che il Centro dispone di una organizzazione tecnica e commerciale come da relazione allegata;
- che, per quanto riguarda le modalità di certificazione degli embrioni prodotti nel Centro, queste sono illustrate nella relazione allegata;
- altro (specificare) :
.....
.....
.....

SI IMPEGNA :

- affinché il suddetto Centro di produzione, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale alla gestione, mantenga i requisiti previsti all'articolo 27 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- affinché presso il Centro di produzione vengano rispettati tutti gli obblighi previsti all'articolo 29 del D.M. n. 403/2000;
- affinché, per quanto concerne la provenienza degli oociti, vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 del D.M. n. 403/2000;
- affinché presso il Centro vengano eseguiti, e riportati su apposito registro, i controlli di qualità degli embrioni previsti al comma 2 dell'articolo 37 del D.M. n. 403/2000;
- affinché, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di ovuli ed embrioni, vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 280, sostitutivo dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché le disposizioni previste all'articolo 40 del D.M. n. 403/2000;
- affinché nel Centro venga vietata la distribuzione e la commercializzazione delle partite di embrioni specificate all'articolo 39, comma 1 del D.M. n. 403/2000;
- affinché la distribuzione di embrioni sia attuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3 del D.M. n. 403/2000;

- altro (specificare) :
-
-
-;

ALLEGA :

- certificato della A.S.L. competente per territorio dal quale risulta che presso il Centro di produzione sono rispettate le condizioni igienico sanitarie;
- indicazione delle specie trattate;
- relazione riguardante la organizzazione tecnica e commerciale del Centro di produzione;
- relazione sulle modalità di certificazione degli embrioni prodotti nel Centro;
- ubicazione e descrizione dei fabbricati (con allegata pianta planimetrica), degli impianti, dei locali e delle attrezzature;
- autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – articolo 5 (con allegata la fotocopia del proprio documento di identità);
- altro (specificare) :
-
-
-
-

Data : (firma)

ALLEGATO 1/n



REGIONE LAZIO
Dipartimento Sviluppo Agricolo
e Mondo Rurale
Area B Produzioni
Servizio 2 Produzioni Animali
via R.R. Garibaldi n. 7
00145 R O M A

oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – Disciplina della riproduzione animale. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/91.

Richiesta iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 21, del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto..... nato a
..... il, residente in Comune di
....., via o località,
..... C.A.P., tel.,
fax, C.F.
P. IVA

chiede di essere iscritto nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi della normativa indicata in oggetto.

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità:

- **(1)** di essersi laureato in **Medicina Veterinaria** nell'anno presso l'Università
..... ed essere iscritto all'Albo professionale
dell'Ordine della provincia di al numero
e di voler praticare l'inseminazione artificiale degli animali nel seguente ambito territoriale
..... per la/e specie.....
.....;

- **(2)** di aver conseguito l'**attestato di idoneità** ad eseguire gli interventi di inseminazione artificiale degli animali per la/e specie:
rilasciato da
in data, a seguito del corso di fecondazione artificiale frequentato presso
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74;
- **(2)** di essere iscritto al Registro degli Operatori pratici di Fecondazione Artificiale degli Animali (U.O.F.A.A.) della provincia di
al numero
- **(2)** di voler esercitare l'inseminazione artificiale degli animali nei seguenti ambiti:
 - 1) proprio allevamento, in qualità di titolare dell'azienda
..... sita in Comune di
....., via o località
....., P. IVA
 - 2) altrui allevamento, in qualità di collaboratore **(3)**
dell'azienda sita in
Comune di via o località
..... P. IVA
 - 3) altri **(2)**
.....
.....;
- **(2)** di aver stipulato la convenzione con.....
.....
in data....., per il periodo

per la fornitura del materiale seminale delle specie
.....;

- (2) di aver stipulato la convenzione con.....

.....
in data....., per il periodo.....

per la fornitura del materiale seminale delle specie
.....;

- (2) di aver stipulato la convenzione con.....

.....
in data....., per il periodo.....

per la fornitura del materiale seminale delle specie
.....;

- **di impegnarsi a :**

- a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- d) certificare, sugli appositi moduli, l'intervento di inseminazione artificiale, indicando la data, specie, razza, o tipo genetico e numero di matricola del riproduttore maschio, specie, razza o tipo genetico e numero di matricola della fattrice, nonché le generalità del proprietario della fattrice ed il codice di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali;
- e) utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
- f) non suddividere le singole dosi né impiegarle per più di una fecondazione;
- g) trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

- h) segnalare immediatamente alla “ Regione Lazio – Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B. Produzioni, Servizio 2 Produzioni animali ”, via R. R. Garibaldi n. 7 00145 Roma, qualsiasi sopravvenuta variazione dei dati indicati nella presente domanda.
- i) in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, darne comunicazione all'Ufficio Speciale per lo sviluppo agricolo competente per territorio, il quale dovrà attestare la avvenuta distruzione;
- l) comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al punto precedente, al Recapito che ha fornito il materiale seminale.

ALLEGA:

- autocertificazione antimafia **(4)**

Eventuali note :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data:
.....
firma

- (1) per i medici veterinari
- (2) solo per gli operatori pratici di inseminazione artificiale degli animali.
- (3) interno (precisare se familiare o dipendente); esterno (precisare se occasionale o continuativo).
- (4) La firma dell'atto con il quale l'interessato dichiara che non sussistono le cause ostative previste dalla normativa antimafia non comporta l'autenticazione, in quanto si applicano anche per l'autocertificazione di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – articolo 5, le modalità ordinarie dell'autocertificazione. Pertanto, la dichiarazione è sottoscritta con firma semplice allegando la fotocopia del documento di identità (giusta disposizione contenuta nella circolare 18 dicembre 1998 del Ministero dell'Interno).

Marca
da bollo

ALLEGATO 1/o

REGIONE LAZIO
Dipartimento Sviluppo Agricolo
e Mondo Rurale
Area B Produzioni
Servizio 2 Produzioni Animali
via R. R. Garibaldi n. 7
00145 ROMA

oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280.
Disciplina della riproduzione animale. Decreto Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione.
**Richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori di impianto embrionale degli
animali** tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto medico veterinario
nato ail
residente in Comune divia
o località
C.A.P., tel., fax
codice fiscale o partita I.V.A.

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi della normativa indicata in oggetto.

DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

- di essersi laureato in Medicina Veterinaria nell'anno.....presso l'Università
.....
ed essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine della Provincia di
al numero

- di ricorrere per la fornitura del materiale embrionale ai seguenti Recapiti autorizzati:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

■ **di impegnarsi :**

- . a rifornirsi di materiale embrionale esclusivamente presso i Recapiti autorizzati;
- . a mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;
- . a certificare su appositi moduli l'intervento di impianto embrionale;
- . a trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione;
- . in caso di distruzione di dosi di materiale embrionale, a darne comunicazione all'Ufficio Speciale per lo sviluppo agricolo e mondo rurale competente per territorio, il quale dovrà attestare l'avvenuta distruzione;
- . a comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al punto precedente, al Recapito che ha fornito il materiale embrionale.

Allega:

- Autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 5, con allegata la fotocopia del proprio documento di identità.

Data :

.....
firma

ALLEGATO 1/p

REGIONE LAZIO

Ente/Struttura:
.....
.....

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

Prot. n. del

Verbale n.

L'anno, il giorno del mese di, alle ore
..... in

il sottoscritto accertatore

in servizio presso

dà atto di aver accertato

Quanto sopra configura il concretizzarsi di una violazione punita, ai sensi

.....
.....
.....
.....

con la comminazione di una sanzione amministrativa costituita dal pagamento di una somma di denaro da Euro..... (.....)
a Euro..... (.....).

Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra stabilito dall'articolo 9-bis, comma 2, lett. a) della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale – così come modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, **non è ammesso** il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

L'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, per il disposto del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale del Lazio 5 luglio 1994 n. 30, compete al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in specie quello del Comune di

..... al quale, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della presente violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere ascoltati. Detti scritti difensivi e documenti devono essere inviati, entro il medesimo termine di trenta giorni, anche alla Regione Lazio – Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, Servizio 2 Produzioni animali – via R.R. Garibaldi n. 7 00145 Roma.

Il trasgressore, all'atto della contestazione immediata, dichiara :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

La presente violazione è stata contestata / non è stata contestata al trasgressore
Sig., al quale
è stata / non è stata consegnata copia del presente verbale.

Del presente verbale di accertamento di violazione : una copia viene consegnata / notificata
al trasgressore, una all'obbligato in solido, una inviata al Sindaco del Comune
di ed una trasmessa al
Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale – Area B Produzioni, Servizio 2 Produzioni
animali per il successivo inoltro al Dipartimento Economia e finanza regionale – Area C
Servizio 4 Contenzioso Amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della sopra citata L.R. n. 30/1994
ed una agli atti del

.....
.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

.....

ALLEGATO 1/q

REGIONE LAZIO

Ente/Struttura:
.....
.....

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

Prot. n. del

Verbale n.

L'anno, il giorno del mese di, alle ore
..... in

il sottoscritto accertatore

in servizio presso

dà atto di aver accertato

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Quanto sopra configura il concretizzarsi di una violazione punita ai sensi dell'articolo 9 comma 2-fer della legge 15 gennaio 1991 n. 30, così come modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280 - Disciplina della riproduzione animale.

Per quanto precede e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 9-bis, comma 2, lett. a) della citata legge n. 30/1991 come sopra modificata, è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 213/1998.

Pertanto, il Sig.
è tenuto al pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo, nel caso in esame rappresentata dalla somma di Euro **5.164,57** (Cinquemilacentosessantaquattromila/57) entro **sessanta** giorni dalla data di contestazione o notifica, mediante versamento su conto corrente postale numero **82378001** intestato a "Regione Lazio - Servizio Contenzioso Amministrativo/Servizio Tesoreria - via R.R. Garibaldi n. 7 ROMA", indicando nella causale di versamento la data ed il numero del presente verbale e fornendo prova dell'avvenuto pagamento al Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale - Area B Produzioni Servizio 2 Produzioni animali - via R.R. Garibaldi n. 7 00145 ROMA.

L'irrogazione della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria, per il combinato disposto del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale del Lazio 5 luglio 1994 n. 30, compete al Sindaco nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in specie quello del Comune

di al quale, entro **trenta** giorni dalla data di contestazione o notificazione della presente violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere ascoltati. Detti scritti difensivi e documenti devono essere inviati, entro il medesimo termine di trenta giorni, anche alla "Regione Lazio - Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale - Area B Produzioni - Servizio 2 Produzioni animali - via R.R. Garibaldi n. 7 00145 ROMA".

Il trasgressore, all'atto della contestazione immediata, dichiara:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

La presente violazione è stata contestata / non è stata contestata al trasgressore
Sig., al quale
è stata / non è stata consegnata copia del presente verbale.

Del presente verbale di accertamento di violazione: una copia viene consegnata / notificata
al trasgressore, una all'obbligato in solido, una inviata al Sindaco del Comune
died una trasmessa al
Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area B Produzioni – Servizio 2 Produzioni
animali per il successivo inoltro al Dipartimento Economia e finanza regionale – Area C
Servizio 4 Contenzioso amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 30/1994,
ed una agli atti del
.....
.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

.....

.....

ALLEGATO 1/r

REGIONE LAZIO

Ente/Struttura:

.....

VERBALE DI SEQUESTRO CAUTELARE E AFFIDAMENTO IN CUSTODIA

ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale.

(articolo 19 legge 24-11-1981, n. 689 - articolo 7 D.P.R. 29-7-1982, n. 571)

Prot. n.

Data

Verbale N.

L'anno, il giorno del mese di,

alle ore, in

.....

il sottoscritto accertatore

in servizio presso

....., dà atto di avere, accer-

tato che il Sig.

nato a il

identificato mediante

residente in Comune di, via o loca-

lità

in qualità di

di

.....

ha violato la disposizione di cui all'articolo 5, comma, lett.

della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale.

Considerato che nel caso in esame si applica la disposizione prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge 15-1-1991, n. 30;

SI E' PROCEDUTO AL SEQUESTRO CAUTELARE

delle cose sotto descritte di cui il Sig.
detiene il possesso in qualità di:
.....
.....
.....
.....
.....

Considerato che le cose oggetto del sequestro per la loro natura non possono essere custodite presso l'Ufficio del verbalizzante, in quanto:

le cose medesime vengono affidate in custodia al Sig.
....., nato a
il....., residente in Comune di.....
via o località
identificato mediante.....
e custodite presso

Il Sig. dichiara di accettare l'incarico di custode delle cose sequestrate e, quindi, viene reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito, nonché delle sanzioni previste per i mancati adempimenti della custodia, previsti dagli articoli 334 e 335 del C.P.

Lo stesso Sig. viene, inoltre, reso edotto che contro il presente sequestro può, anche immediatamente, proporre opposizione al
ai sensi dell'articolo 19 della legge 24-11-1981, n. 689.

Le operazioni di affidamento sono state ultimate alle ore del giorno

Redatto, letto e chiuso in data e ora sopra indicati, il presente verbale, composto di numero pagine o facciate, viene sottoscritto dal verbalizzante, dal Sig. in qualità di delle cose sequestrate e dal Sig. in qualità di custode delle cose medesime.

Il presente atto è stato redatto in numero copie, di cui una viene consegnata / notificata al Sig. in qualità di delle cose sequestrate, una consegnata / notificata al Sig. in qualità di custode delle stesse, una viene conservata agli atti dell'Ufficio del verbalizzante presso ed una trasmessa alla Regione Lazio – Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area B Produzioni – Servizio 2 Produzioni animali, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 Roma.

L'INTERESSATO

IL CUSTODE

IL VERBALIZZANTE

.....

Alleg. 2/a

30-4-1997 - Supplemento ordinario n. 1 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 12

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 30.

Disciplina della riproduzione animale*(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 24 del 29 gennaio 1991)*

CAPO I

*Libri genealogici e registri anagrafici
controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame*

Art. 1

1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2

1. La presente legge disciplina:

a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;

b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;

c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;

d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

e) la riproduzione animale.

Art. 3

1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni

sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnologici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

CAPO II

Riproduzione animale

Art. 5

1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese ed trotatore essere iscritti, oltrechè al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonchè possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonchè limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse.

Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonchè l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

Art. 7

1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse conduzioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui

30-4-1997 - Supplemento ordinario n. 1 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 12

all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

CAPO III

Sanzioni

Art. 9

1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;

b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.

Art. 10

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta;

b) il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11

1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.

Art. 12

1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 — 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purchè convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO

(articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

Registro anagrafico

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti:

Riproduttore di razza pura

Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino di razza

Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purchè i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

a) che provenga da un incrocio pianificato:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b) che sia iscritto in un registro.

Alleg. 2 / b

13-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 189

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 1999, n. 280.

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed

equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva appro-

vazione del Ministro per le politiche agricole».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemporaneamente le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.

2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: «, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,» sono soppresse.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione eu-

ropea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:

a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;

b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.

3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.

4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recan-

te norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: «e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;

b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole».

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis. - *I.* Sono abrogati:

a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;

d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, re-

cante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;

(*anche*) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.

2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.

3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato».

Art. 9.

1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

ANNESSE

«ALLEGATO
(Articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico.

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro anagrafico.

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi.

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino.

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido.

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:
- 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
 - 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
 - 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
- b) che sia iscritto in un registro».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4699):

Presentato dal Ministro per le risorse agricole (PINTO) il 20 marzo 1998.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 14 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, XII, XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 30 settembre 1998; il 3 novembre 1998; il 17 dicembre 1998; il 12 gennaio 1999.

Relazione annunciata il 13 gennaio 1999 (atto n. 4699/A - relatore SEDIOLI).

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 5 maggio 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, XII, XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 6 maggio 1999 e approvato il 26 maggio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4072):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione l'8 e 21 luglio 1999 e approvato il 22 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: «Disciplina della riproduzione animale».

— La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, fissa: «Principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:

«2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:

«2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza».

— Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante: «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico»:

«3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificato dalla presente legge:

5.1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art. 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni, genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti a rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma grovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, della citata direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994:

«Art. 3. — 1. Per gli animali e i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, è fissato, per ciascun Paese terzo secondo la procedura di cui all'art. 12 un elenco di organismi per la specie e/o la razza in questione riconosciuti ai fini della presente direttiva.

2. Per poter figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo del Paese terzo deve:

a) figurare su un elenco redatto dalle autorità competenti del Paese terzo e comunicato alla commissione e agli Stati membri;

b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunità e segnatamente:

le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla registrazione nei libri genealogici o nei registri;

le disposizioni applicabili all'ammissione degli animali alla riproduzione;

le disposizioni applicabili all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni degli animali;

i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e del valore generico degli animali;

c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo del Paese terzo;

d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei propri libri genealogici o registri gli animali, sperma, ovuli ed embrioni e gli animali che ne risultano di cui all'art. 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi della legislazione comunitaria.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'art. 12.

4. Se necessario, le modalità d'applicazione risultanti dal presente articolo e segnatamente quelle di cui al paragrafo 2, lettera d), sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'art. 12».

— Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, reca: «Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame di riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:

«2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale»):

«4 (Requisiti dei riproduttori maschi). — 1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

13-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 189

c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;

d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla U.S.L., che attestino i requisiti prescritti all'allegato 6».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:

«15 (Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi). — 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico o del registro dei suini riproduttori ibridi delle razze di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro; qualora trattasi di un giovane riproduttore: essere ammesso ad una prova di valutazione genetica. Per questi ultimi, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di valutazione genetica da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente;

c) essere identificato in maniera inequivocabile, tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate, dalle U.U.S.S.L.L., che attestino i requisiti prescritti dall'allegato 7;

f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle visite ed agli accertamenti del proprio stato sanitario effettuati a cura delle U.U.S.S.L.L., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffuse, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;

g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure provenire da un centro genetico riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro centro di pari livello sanitario».

— Si trascrive il testo dell'art. 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172:

«27 (Requisiti degli embrioni). — 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:

a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici pro-

grammi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome;

b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari previsti all'allegato 10.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:

a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purché di razza chiaramente riconoscibile;

b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) essere raccolti da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro».

— Si trascrive il testo dell'art. 35 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:

«35 (Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli). — 1. Il bestiame da riproduzione, nonché il materiale seminale, embrioni ed oociti, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione, sono ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi C.E.E. o dei Paesi terzi per i quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbia rilevato l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione equivalente a quella nazionale.

2. I requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, oggetto di importazione o di esportazione, nonché i Paesi di origine, la documentazione zootecnica necessaria e le procedure richieste, sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1988), modificato da ultimo con decreto ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1993).

3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente ai centri di produzione ai recapiti, alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la commissione tecnica centrale del libro genealogico ha riconosciuto validità genetica per il miglioramento delle razze in Italia».

Nota all'art. 6:

— Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), reca: «Le sanzioni amministrative».

99G0356

Alleg. 2/c

8-1-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 5

MINISTERO DELLA SANITÀ**DECRETO 19 luglio 2000, n. 403****Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.****IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale»;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante «Modifiche ed integrazioni» alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto;

Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di applicazione del citato regolamento sono emerse alcune problematiche legate a mutamenti verificatisi nel settore della riproduzione animale, sia sotto il profilo normativo, che tecnico-scientifico, che organizzativo;

Considerate al riguardo anche le molteplici proposte di modifica richieste dalle regioni e province autonome;

Ritenuta quindi la necessità di modificare il testo del già citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed in particolare, in considerazione della copiosità delle variazioni di sostituire l'intero testo normativo al fine di permettere una più agevole applicazione e consultazione;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, che nella riunione del 25 maggio 1999, ha espresso parere favorevole;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Capo I**MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA
PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE****Art. 1.****Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi**

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico.

2. In applicazione a quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati.

3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'articolo 2.

Art. 2.**Monta naturale pubblica: autorizzazioni**

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.

2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

b) località e ubicazione della stazione;

c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).

3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovrà indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.

Art. 3.

Requisiti delle stazioni di monta pubblica

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;

b) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

c) che il gestore della stazione di monta sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ad esclusione dei gestori delle stazioni di monta già autorizzati ai sensi della precedente normativa (legge 3 febbraio 1963, n. 127);

d) che il personale impiegato sia qualificato per le specifiche mansioni cui deve essere adibito.

2. In caso di richiesta di poter praticare l'inseminazione artificiale prevista dall'articolo 2, comma 5, l'autorizzazione è subordinata alla sussistenza anche dei seguenti requisiti attestati da apposita certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale di competenza:

a) che la stazione disponga di locali ed attrezzature adeguati al prelievo e alla preparazione del materiale seminale fresco;

b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

c) che la regolarità del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario;

d) risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali;

e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni.

Art. 4.

Requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati;

c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;

d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità.

Art. 5.

Riproduttori equini di interesse locale

1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, deve annualmente presentare alla regione apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni non iscritti in un libro genealogico o registro ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposto. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati. La regione provvederà, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare detti stalloni. Per ogni stallone riconosciuto idoneo la regione rilascia un attestato di approvazione alla fecondazione.

2. Nell'attestato di approvazione vanno riportati, oltre ai dati segnaletici, il nome, l'eventuale matricola, la data di nascita, gli ascendenti, il Paese di origine, la razza o tipo genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.

3. La regione provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stallioni autorizzati alla fecondazione, con l'indicazione, per ognuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, del nome, della data di nascita, dell'eventuale matricola, della razza o della produzione tipica, del mantello e della tariffa di accoppiamento.

Art. 6.

Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica

1. Il gestore della stazione di monta pubblica è tenuto:

a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;

b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;

c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;

d) a conservare i moduli per almeno tre anni

e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di proflessi e di polizia sanitaria;

f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;

g) a conservare il certificato azienda sanitaria locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4, lettera d);

h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;

i) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;

l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati;

m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;

n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale.

Capo II

STAZIONI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA PUBBLICA

Art. 7.

Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni

1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.

2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b) località e ubicazione della stazione;

c) nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolare operatività della stazione di inseminazione artificiale.

3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5. Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale semi-

nale refrigerato o congelato, purché i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.

Art. 8.

Requisiti delle stazioni di inseminazione artificiale

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato oltreché alla presenza dei requisiti già previsti all'articolo 3 per le stazioni di monta naturale, anche alla sussistenza delle seguenti condizioni attestata da apposita certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale di competenza:

a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato e congelato;

b) che la stazione disponga di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione;

c) che la stazione sia in grado di assicurare una assistenza veterinaria continuativa e qualificata;

d) che la stazione risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali.

Art. 9.

Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale

1. Il gestore della stazione di inseminazione artificiale è tenuto a:

a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuta inseminazione, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;

b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;

c) conservare i moduli per almeno tre anni;

d) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

e) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale;

f) denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa sulle fattrici di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;

g) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;

h) non mantenere nella stazione maschi in età da riproduzione anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;

i) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per le fattrici destinate alla fecondazione nella stazione;

l) tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato e da quello congelato.

Capo III

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

Art. 10.

Impianti per l'inseminazione artificiale

1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

a) centri di produzione dello sperma: che provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3, comma 2, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto;

b) recapiti: che provvedono alla conservazione e alla ridistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, di cui all'articolo 23, comma 1, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

Art. 11.

Centri di produzione: autorizzazioni

1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

d) elenco dei recapiti collegati;

e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);

f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

3. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie.

4. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.

Art. 12.

Requisiti dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;

b) essere in possesso di un certificato della azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;

c) disporre di:

1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;

2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;

4) un locale per la conservazione del materiale seminale;

5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;

d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro;

e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;

f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo;

g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;

l) disporre, qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.

Art. 13.

Obblighi dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;

b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;

d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;

e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della sanità;

f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;

g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente;

h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;

i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;

l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;

n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1;

o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;

p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale;

q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;

r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37.

2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identità dei due verri produttori.

Art. 14.

Recapiti: autorizzazioni

1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco nazionale.

2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti.

3. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente, o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;

c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni distribuiti;

d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione.

Art. 15.

Requisiti dei recapiti

1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico, fatti salvi i recapiti già in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.

Art. 16.

Obblighi dei recapiti

1. I recapiti hanno l'obbligo di:

a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;

c) comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione;

e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);

f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o);

g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;

h) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Art. 17.

Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini

1. Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima.

2. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono:

a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato;

b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale;

c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

d) che l'azienda disponga di personale di cui all'articolo 21.

3. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta attività. Le regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un veterinario.

Art. 18.

Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente, delle prove medesime;

c) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità;

f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura delle aziende sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffuse, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;

g) provenire da un centro genetico o da altro centro di produzione di pari livello sanitario, oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena.

Art. 19.

Inseminazione artificiale: altri requisiti

1. La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli appositi locali del centro di produzione dello sperma. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non può essere adibito alla monta naturale.

2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica non possono essere spostati dal centro di produzione dello sperma senza preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale competente e, prima di essere riammessi al centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale.

Art. 20.

Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione

1. Le regioni, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo dell'inseminazione artificiale è coordinato dall'Associazione italiana allevatori nel quadro dell'attività di recu-

pero e potenziamento promossa per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni.

Art. 21.

Pratica della inseminazione artificiale

1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni:

- a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;
- b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;
- c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici);
- d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari).

Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, nonché alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati.

2. La regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.

3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

- a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.

4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

Art. 22.

Materiale seminale nell'allevamento

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).

2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito, sia presso un centro di produzione.

3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai sensi dell'articolo 21.

Capo IV

EMBRIONI

Art. 23.

Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti

1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti si distinguono in:

a) gruppi di raccolta: costituiti da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione *in vitro*; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi;

b) centri di produzione: costituiti da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvedono al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione *in vitro*, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti di cui all'articolo 10, lettera b).

Art. 24.

Gruppi di raccolta: autorizzazioni

1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni;
- c) indicazione delle specie trattate;
- d) indicazione delle attrezzature utilizzate;
- e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d).

3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale.

4. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.

Art. 25.

Centri di produzione: autorizzazioni

1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
- c) indicazione delle specie trattate;
- d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale;

e) modalità di certificazione degli embrioni prodotti;

f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica.

Le regioni attribuiscono ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie.

Art. 26.

Requisiti dei gruppi di raccolta

1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;

b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;

c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:

1) di un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;

2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;

d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni;

e) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che

sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

Art. 27.

Requisiti dei centri di produzione degli embrioni

1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione *in vitro*;

b) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;

c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;

e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

f) non utilizzare un laboratorio situato in una zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;

g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

Art. 28.

Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni

1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;

d) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;

e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;

h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;

i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;

l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.

Art. 29.

Obblighi per i centri di produzione di embrioni

1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;

d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;

e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni *in vitro* effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;

f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;

g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;

l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;

m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

Art. 30.

Requisiti degli embrioni

1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione *in vitro*, devono:

a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attività di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni;

b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanità.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione *in vitro* debbono:

a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purché di razza chiaramente riconoscibile;

b) essere fecondati *in vitro* con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione;

c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro.

Art. 31.

Pratica dell'impianto degli embrioni

1. I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo.

2. Le regioni devono prevedere le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere:

a) eventuali recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale embrionale;

b) iscrizione all'albo professionale.

3. Le regioni possono sospendere o revocare iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all'articolo 21, comma 2.

4. I veterinari hanno l'obbligo di:

a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati;

b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;

c) certificare su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di impianto embrionale.

Art. 32.

Embrioni nell'allevamento

1. L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta di cui all'articolo 23 o acquistati presso un recapito.

2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f).

3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario ai sensi dell'articolo 31.

4. L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, lettera f).

Capo V

CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI

Art. 33.

Certificazione degli interventi fecondativi

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenuti i seguenti dati:

a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale;

b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, sulla base delle modalità previste dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;

c) data dell'intervento fecondativo;

d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione.

2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:

a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;

b) il veterinario nel caso di impianto embrionale;

c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;

d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la montabrada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata.

5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovrà consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35.

Art. 34.

Moduli e registri

1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali di cui all'articolo 33 devono essere conformi ai modelli tipo predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni minime stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 33 sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione.

4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o

alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

Art. 35.

Flusso delle informazioni

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione, alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati: alle regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza.

3. I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni.

4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo 34.

5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole e forestali, che curerà tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.

Capo VI

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 36.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del presente regolamento di esecuzione è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della sanità, alle regioni, alle aziende sanitarie locali competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzione di embrioni e di gruppi di raccolta, devono:

a) consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;

b) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Art. 37.

Controlli di qualità

1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni.

2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.

3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della sanità.

4. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.

Art. 38.

Controlli sanitari

1. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno

ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni.

2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, le aziende sanitarie locali competenti per territorio devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffuse a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità.

Art. 39.

Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme

1. È vietata la distribuzione e commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:

a) a seguito delle analisi a campione eseguite dall'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani», non risultino conformi a quanto previsto dalle direttive tecniche emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 37, comma 3;

b) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti;

d) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di valutazione genetica o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del libro genealogico.

2. La distruzione delle dosi di materiale seminale e di embrioni che è obbligatoria, deve avvenire, rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della regione competente per territorio e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o specie interessata.

3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al centro di produzione che li ha forniti. Gli allevatori e gli operatori che intendono distruggere del materiale seminale o embrionale devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito o al gruppo di raccolta fornitori. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico.

Capo VII

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME E MATERIALE DA RIPRODUZIONE

Art. 40.

Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli

1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.

2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei paesi dell'Unione europea.

3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni.

5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili.

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 41.

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le regioni provvedono, entro sei mesi dalla emanazione del presente regolamento, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.

Art. 42.

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono predisposti i moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), all'articolo 9, comma 1, lettera b), all'articolo 21, comma 3, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera h) e all'articolo 31, comma 4, lettera c), nonché le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f).

2. Con decreto del Ministero della sanità sono stabiliti requisiti sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), all'articolo 13, comma 1, lettera e), all'articolo 18, comma 1, lettera e), all'articolo 28, comma 1, lettera b), all'articolo 29, comma 1, lettera b) e all'articolo 30, comma 1, lettera b).

Art. 43.

1. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modifiche.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 19 luglio 2000

*Il Ministro delle politiche
agricole e forestali*
PECORARO SCANIO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 190

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991.

Note alle premesse:

— Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30, vedi nota al titolo.

— La legge 3 agosto 1999, n. 280 in *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1999, reca «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale", anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994».

— Il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, in *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1994, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale».

— Il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, in *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1998, reca: «Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale", adottato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172».

— Il testo vigente dell'art. 8 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«Art. 8. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardante la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 («Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali» in *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996):

«Art. 4 (*Identificazione degli animali*). — 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la

sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la progressione indicata nell'allegato I.

2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II, III.

3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.

4. Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 2 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1999, n. 280:

«Art. 5 — 1. (Omissis).

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina, nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico».

Nota all'art. 3:

— La legge 3 febbraio 1963, n. 127 (Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina), in *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1963, è stata abrogata dall'art. 8 della legge 3 agosto 1999, n. 280, già citata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, vedi nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 13:

— La legge 25 luglio 1952, n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali), in *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1952, è stata abrogata all'art. 8 della legge 3 agosto 1999, n. 280, già citata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Per il titolo della legge 25 luglio 1952, n. 1009, vedi nella nota all'art. 13.

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali) in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1974:

«Art. 2. — Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, devono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o rispettivamente dalla giunta delle province autonome di Trento e Bolzano».

Nota all'art. 26:

— La direttiva 89/556/CEE del 25 settembre 1989 (in *Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* n. L 302 del 19 ottobre 1989) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici di specie bovina.

Nota all'art. 27:

— Per la direttiva 89/556/CEE vedi nella nota all'art. 26.

Nota all'art. 33:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 36:

— Per il titolo della legge 15 gennaio 1991, n. 30, vedi nella nota al titolo.

Nota all'art. 40:

— Il decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988) reca: «Norme per l'importazione e l'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti da bestiame da riproduzione di razza pura».

Nota all'art. 41:

— Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«Art. 1. — 1. In attuazione delle direttive comunitarie la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.»

00G0447

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 12 febbraio 2001.

Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1, del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale».

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale»;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante «Modifiche ed integrazioni» alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del consiglio del 23 giugno 1994;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale» ed in particolare gli articoli 33, commi 1 e 2, che prevedono che i moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali, rilasciati dalle regioni, debbono essere conformi ai modelli tipo, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e che i registri di carico e scarico debbono contenere le indicazioni minime stabilite dallo stesso Ministero;

Visto in fine l'art. 42, comma 1, del predetto decreto ministeriale, con il quale si prevede che i moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), all'art. 9, comma 1, lettera b), all'art. 21, comma 3, lettera d), all'art. 28, comma 1, lettera h) ed all'art. 31, comma 4, lettera c), nonché le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico, di cui all'art. 13, comma 1, lettera l), all'art. 16, comma 1, lettera b), all'art. 28, comma 1, lettera d), e all'art. 29, comma 1, lettera f), del materiale seminale, siano stabiliti con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

1. I moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi (CIF) e degli impianti embrionali (CIE), di cui alle premesse, sono riportati, rispettivamente, negli allegati numero 1 e 2 al presente decreto.

2. Le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico, di cui alle premesse, sono quelle riportate nell'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANTO

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO

Cod. ISTAT		N.	
Regione.....			
C.I.F. Certificato di Intervento Fecondativo			
Codice Identificativo Azienda (Legge n. 317/96)		SOLO EQUINI In mancanza del Codice Identificativo Azienda (L. 317/96 art. 2 comma 3) riportare nome ed indirizzo completo dell'allevamento	
Razza		Identificazione della femmina (per gli equini, il nome o la matricola di L.G.)	
1			
Dati del riproduttore maschio (1)			
Razza	Identificazione del soggetto	Data intervento	Tipo (2)
2			
IDENTIFICAZIONE PARTITA MATERIALE SEMINALE			
Data di raccolta:	oppure: giorno progr.	/ anno	
Centro di produzione.....	codice		
3			
MONTA ERADA			
Data di INGRESSO del riproduttore nella MANDRIA			
Data di USCITA del riproduttore dalla MANDRIA			
4			
Timbro del responsabile (Sostituisce la Sa)		Codice responsabile certificazione	
Oppure		Firma del responsabile	
5			

(1) Per la specie EQUINA, in mancanza di matricola di L.G. riportarsi il NUMERO DEL CERTIFICATO GENEALOGICO

(2) N = Naturale; F = Artificiale Fresco; C = Artificiale Congelato

N.B.: Ad ogni C.I.F. devono corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore.

CERTIFICATO DI IMPIANTO EMBRIONALE

Regione.....	Cod. ISTAT <input type="text"/>	N. <input style="width: 100%;" type="text"/>														
<p>C.I.E. Certificato di Impianto Embrionale</p>																
SOLO EQUINI																
Codice Identificativo Azienda <i>(Legge n. 317/96)</i> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	In mancanza del Codice Identificativo Azienda (L. 317/96 art. 2 comma 3) riportare nome ed indirizzo completo dell'allevamento															
Specie <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Identificazione della fattrice (per gli equini, il nome e la matricola di L.G.) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>														
1																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Dati del riproduttore maschio</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td style="padding: 5px;">Identificazione del soggetto <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Dati della donatrice</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></td> <td style="padding: 5px;">Identificazione del soggetto <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>	Dati del riproduttore maschio		Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Identificazione del soggetto <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	Dati della donatrice		Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Identificazione del soggetto <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tipo embrione</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Congelato</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Fresco</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Produzione</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> <i>in vitro</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Da espianto</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Data espianto <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table>	Tipo embrione	<input type="checkbox"/> Congelato	<input type="checkbox"/> Fresco	Produzione	<input type="checkbox"/> <i>in vitro</i>	<input type="checkbox"/> Da espianto	Data espianto <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
Dati del riproduttore maschio																
Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Identificazione del soggetto <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>															
Dati della donatrice																
Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Identificazione del soggetto <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>															
Tipo embrione																
<input type="checkbox"/> Congelato																
<input type="checkbox"/> Fresco																
Produzione																
<input type="checkbox"/> <i>in vitro</i>																
<input type="checkbox"/> Da espianto																
Data espianto <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>																
2																
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> Timbro del Veterinario <i>(Sostituisce la 3a)</i>	Oppure	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Codice Veterinario <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> </div>														
3																
Data intervento <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>		Firma del Veterinario														

ALLEGATO 3

Registri di carico e scarico

1. Registri di carico e scarico tenuti dai centri di produzione dello sperma e dai recapiti.

Il registro di carico e scarico deve contenere almeno le seguenti indicazioni:


- a) numero progressivo della registrazione;
- b) data della registrazione;
- c) destinatario o mittente;
- d) specie e razza;
- e) matricola del riproduttore maschio;
- f) identificazione della partita;
- g) numero delle dosi;
- h) Paese di provenienza, se importato.

2. Registri di carico e scarico tenuti dai gruppi di raccolta e/o dai centri di produzione di embrioni congelati.

Il registro di carico e scarico deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero progressivo;
- b) data della registrazione;
- c) destinatario o mittente;
- d) specie o razza;
- e) matricola del riproduttore maschio;
- f) matricola del riproduttore femmina (se presente);
- g) data dell'espianto;
- h) numero di embrioni presenti.

01A2936



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Divisione ex II - Prod. Animali

Prot. N. 25372 Posit.

Alleg. 2/2

Roma, 21 DIC. 1994

CIRCOLARE N. 22

Al le Regioni ed alle
Province Autonome
Trento e Bolzano
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n.172 del 13.1.1994 - Regolamento di esecuzione
della Legge 15.1.1991, n.30 sulla "Disciplina della
riproduzione animale".

Ai Commissari di Governo
presso le Regioni Ordinarie
e a Statuto Speciale e le
Province Autonome di Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Al Ministero della Sanità
Direzione Generale
Servizi Veterinari
P.za Marconi
00144 ROMA-EUR

Alle Associazioni Nazionali
Allevatori di specie e razze
LORO SEDI

All'Associazione Italiana
Allevatori (A.I.A.)
Via G. Tomassetti, 9-11
00161 ROMA

All'Unione Nazionale Incremento
Razze Equine (U.N.I.R.E.)
P.za S. Lorenzo in Lucina 4
00186 ROMA

Al Jockey Club Italiano
Via Portuense, 96/D
00153 ROMA

**All'Ente Nazionale per le
Corse al Trotto (E.N.C.A.T.)**
P.za S. Lorenzo in Lucina 26
00186 ROMA

**All'Ente Nazionale per il
Cavallo Italiano (E.N.C.I.)**
P.za Sallustio 24
00187 ROMA

**Ai Centri di Produzione
Materiale Seminale**
LORO SEDI

**All'Istituto Sperimentale
Lazzaro Spallanzani**
Via Capolago 16
20133 MILANO

All'U.O.F.A.
Via Fossarmato 65
27100 PAVIA

**Alla Federazione Nazionale
Ordini dei Veterinari Italiani**
Via del Tritone 125
00187 ROMA

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 12.3.1994 è stato pubblicato il D.M. n.172 del 13.1.1994 "Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30 recante: "Disciplina della riproduzione animale".

Detto Regolamento ha tenuto conto, nel quadro di quanto disposto dal D.P.R. 616/77, anche al fine di evitare conflittualità e contenzioso, dell'esigenza di mantenere una competenza nazionale esclusivamente per l'esercizio di funzioni di vigilanza, controllo e salvaguardia di uniformità, incentivando contemporaneamente l'attività delle Amministrazioni periferiche in tutti i settori operativi e decisionali strettamente legati alle diverse realtà territoriali.

Così è stata rimessa alle competenze regionali la materia del rilascio, revoca e sospensione delle autorizzazioni a gestire stazioni pubbliche di monta, centri di produzione di sperma ed embrioni e recapiti di distribuzione. Là dove i dati conoscitivi richiesti e gli obblighi già fissati col predetto Regolamento costituiscono requisiti minimi generali che, da un lato, recepiscono esigenze derivanti da direttive comunitarie e, dall'altro, garantiscono la funzionalità del sistema sull'intero territorio nazionale.

Sono stati inoltre qualificati come specifici compiti regionali: l'istituzione degli elenchi di veterinari ed operatori pratici che esercitano l'inseminazione artificiale e la vigilanza sull'attività degli stessi, il rilascio dei moduli per la registrazione degli interventi fecondativi e dei trasferimenti di embrioni, e la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni trasmesse dai centri di produzione e dai recapiti.

Non va, inoltre, tralasciato il fatto che anche il controllo zootecnico nei centri doganali è svolto dalle stesse Amministrazioni regionali avvalendosi di propri funzionari incaricati da questo Ministero.

Nonostante l'approfondita e fattiva collaborazione fra tutti gli organismi interessati per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Regolamento ha suscitato qualche dubbio negli operatori del settore in merito alla corretta applicazione di alcune disposizioni previste dal Regolamento medesimo.

In particolare, i passaggi che necessitano di qualche precisazione sono di seguito illustrati.

2. Monta naturale per la specie equina (autorizzazioni)

La legge n.30/91 all'art.5, comma 7, ha stabilito che in campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati da questo Ministero.

Per dette strutture ed in particolare per le stazioni di monta e per i centri di produzione di sperma ed embrioni il Regolamento ha interpretato il sopra citato art.5 nel senso di lasciare alla competenza statale la sola materia residua delle stazioni in cui operano cavalli purosangue inglesi e trottatori, sulla base delle motivazioni a suo tempo espresse con parere n.1891/86 della II^a Sezione del Consiglio di Stato in data 22 ottobre 1986, e di conservare, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.

616/77, la competenza regionale in tutti gli altri casi.

Ora alla luce del riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, disposto dalla legge 4.12.1993 n.491 per detta materia, dovrà prevedersi una diversa organizzazione del settore.

Alla luce di quanto esposto ed in attesa di una diversa organizzazione del settore, si conferma che anche per la stagione di monta 1995, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione naturale equina in cui operano stalloni di razza P.S.I. e trottatore, devono essere presentate a questo Ministero - Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali.

Questo Ministero medesimo provvederà successivamente a comunicare alle Regioni ed alle Province Autonome l'elenco aggiornato delle stazioni di fecondazione equina in cui operano gli stalloni delle razze puro sangue inglese e trottatori ufficialmente autorizzati.

3. Monta naturale allo stato brado

Una attenta considerazione merita l'utilizzazione di riproduttori maschi in aziende che operano in condizioni di allevamento allo stato brado. In tal caso, ferma restando l'utilizzazione del registro aziendale prevista dall'art.28, comma 3 del Regolamento, le aziende che operano in queste condizioni dovranno riportare sul citato registro, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio e/o della fattrice dal gruppo di monta, nonchè le matricole di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Gli operatori devono, quindi, provvedere ad assumere tutti gli accorgimenti strutturali ed organizzativi indispensabili per rendere possibile l'identificazione sia del gruppo di monta (ossia delle fattrici presenti) che dei riproduttori maschi inclusi nel gruppo di monta stesso.

Pertanto in situazioni particolari quali gli alpeggi, università agrarie, od altre in cui vengono a coesistere sullo stesso territorio mandrie di razze diverse, i proprietari dei riproduttori maschi devono garantire quegli accorgimenti strutturali ed organizzativi di cui sopra al fine di evitare accoppiamenti indesiderati tra le diverse mandrie, nonchè consentire il rilascio della apposita certificazione nel caso di vendita o trasferimento di fattrici gravide o di comunicazione ai libri genealogici allorchè trattasi di animali iscritti al libro.

Si sottolinea, infine, che mentre la monta brada è così consentita e disciplinata dalla normativa in vigore, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga rimane invece vietato.

4. Riproduttori equini di interesse locale

L'art.5, comma 2 della L.30/1991 prevede che, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le Regioni e le provincie autonome possano, sentito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, autorizzare l'impiego, per la riproduzione in monta naturale, di cavalli ed asini stalloni (con l'esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri) che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti in Italia il libro genealogico od il registro anagrafico.

Poichè nel nostro Paese sono stati attivati i libri genealogici di razze sia cosmopolite (puro sangue inglese, trottatore, arabo, anglo-arabo) che autoctone (sella italiano, maremmano, lipizzano, avelignese, bardigiano, agricolo da T.P.R.) ed i registri anagrafici delle popolazioni equine locali a limitata diffusione (cavalline: cavallo del Ventasso, Norico, cavallo della Catria, pony di Esperia, Salernitano, Persano, Calabrese, Siciliano, Sanfratellano, Sardo, cavallino della Giara, Murgese, Samolaco, Tolfettano, cavallino di Monterufoli, Napoletano, Pugliese; asinine: asino dell'Amiata, asino Ragusano, asino dell'Asinara, asino Sardo, asino di Martina Franca), la deroga in parola non può che riguardare le razze il cui L.G., seppure non approvato in Italia è invece operante in paesi esteri (ad es. Quarter Horse, Camargue, Franches Montagnes, Appaloosa) e la cui utilizzazione è ormai diffusa o almeno consolidata nell'area regionale.

In caso di utilizzazione di riproduttori maschi provenienti dall'estero, i riproduttori stessi debbono essere accompagnati dal certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposta.

Per questi animali, così come previsto dall'art.5, comma 1 del Regolamento di esecuzione, la Regione deve provvedere ad individuare e registrare gli stalloni nonchè a rilasciare un attestato di approvazione alla fecondazione riportante le informazioni previste all'art.5, comma 2 del Regolamento medesimo.

E' chiaro che l'abilitazione alla riproduzione di uno stallone da parte di una Regione è valida anche per tutte quelle altre Regioni che prevedono nei propri programmi di sviluppo zootecnico l'allevamento delle razze in questione.

5. Centri di produzione dello sperma autorizzazioni

I centri di produzione di materiale seminale al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art.8 del Regolamento devono comunicare, tra l'altro, informazioni precise sulla propria organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale medesimo.

Tali informazioni sono indispensabili affinché le Regioni possano valutare la "dimensione zootecnica" del centro (n. di riproduttori maschi, capacità tecnica, ecc.), nonché la capacità di gestire ed organizzare adeguatamente le prove di prole per le specie e razze ove richiesto dal Disciplinare per la tenuta del relativo L.G..

Sempre al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessario che le Regioni valutino l'attività dell'istituendo centro, nel quadro del miglioramento genetico nazionale. Si ritiene in particolare che il centro o, qualora il centro medesimo faccia parte di un sistema integrato di più strutture, l'organizzazione dei centri debba essere in grado di sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche di campo (progeny-test) un numero di giovani riproduttori maschi non inferiore al 10% del totale dei riproduttori maschi nazionali in prova per le diverse razze per le quali è stata richiesta l'autorizzazione alla produzione di materiale seminale.

Tutto ciò in prospettiva deve anche consentire la concentrazione in strutture organizzative di dimensioni adeguate alla realtà internazionale volte alla riduzione dei costi ed alla unificazione dei servizi.

Per i centri già in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della Legge n.1009/52 si rende opportuno verificare la rispondenza tecnica-organizzativa degli stessi ai nuovi requisiti, anche al fine di attribuire il codice di identificazione, nonché di acquisire la necessaria certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dalla U.S.L. di competenza ai sensi della vigente normativa.

In tal senso le Regioni potranno prevedere un limitato periodo di tempo in rapporto ai tempi tecnici necessari per

consentire ai centri già in attività di adeguare le proprie strutture a quanto richiesto dalla nuova normativa.

6. Centri di produzione dello sperma in cui operano stalloni di razza P.S.I. e trottatore.

Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni all'impianto di un centro di produzione di sperma equino in cui operano stalloni delle razze P.S.I. e trottatore, così come previsto dall'art.3, comma 3 della L.30/1991, la domanda deve essere presentata a questo Ministero - Direzione Generale Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali.

7. Recapiti

I recapiti di materiale seminale al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art.11 del Regolamento devono comunicare, tra l'altro, l'elenco dei centri di produzione dello sperma dai quali proviene il materiale seminale distribuito, producendo all'uopo idonea documentazione che comprovi il rapporto di collegamento fra centro e recapito così come previsto all'art.7 comma 1, lett.b) del Regolamento medesimo.

E' evidente che i recapiti possono commercializzare esclusivamente il materiale riproduttivo prodotto, importato o introdotto dai centri con i quali sono funzionalmente collegati, pertanto, qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale un recapito instauri nuovi rapporti commerciali con centri diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione deve darne immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.

Chiaramente l'autorizzazione regionale rilasciata ad un recapito è valida per l'intero territorio nazionale. Ai sensi dell'art.11 del Regolamento questo Ministero provvederà a divulgare annualmente l'elenco dei recapiti ufficialmente riconosciuti.

8. Inseminazione artificiale in ambito aziendale suini

L'art.14 del Regolamento consente negli allevamenti suinicoli il prelievo, la preparazione del materiale seminale

proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'inseminazione artificiale esclusivamente delle scrofe presenti nella azienda medesima.

Detta attività deve essere svolta da personale idoneo per le specifiche mansioni (art.14, comma 2, lett. d). In questo caso non deve essere compilato alcun certificato di intervento fecondativo.

Al riguardo, si invitano altresì le regioni, considerata l'importanza della pratica della inseminazione artificiale aziendale in campo suino, a favorire per quanto possibile la diffusione di questo metodo.

E' chiaro che i Centri di produzione di materiale seminale non possono, presso i loro impianti, provvedere per conto terzi al prelievo di materiale seminale di suini non ammessi alla I.A. anche se utilizzato ai soli fini della inseminazione artificiale aziendale.

9. Inseminazione artificiale

L'art.15 del Regolamento stabilisce al comma 1, lett. b) che il riproduttore maschio per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare per l'inseminazione artificiale deve, qualora trattasi di un giovane riproduttore, essere ammesso ad una prova di valutazione genetica.

In questo contesto per "giovane riproduttore" si intende esclusivamente un maschio destinato alle prove di progenie (progeny-test) per la sua definitiva abilitazione alla I.A.. Sono invece da considerare riproduttori maschi provati ufficialmente quei soggetti avviati alle prove di progenie in campo dopo essere stati abilitati all'impiego in I.A. sulla base di altre prove di valutazione genetica (performance test). Entrambi i casi sono considerati nei disciplinari dei libri genealogici.

10. Pratica della inseminazione artificiale

L'art.18 prevede che i medici veterinari e gli operatori pratici che intendano esercitare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Regione ove essi operano.

La Regione, ai sensi del comma 2 dello stesso art.18, può, previo parere di una apposita commissione regionale, sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi dei medici veterinari o degli operatori pratici di inseminazione artificiale qualora gli stessi si rendano inadempienti agli obblighi previsti dal Regolamento di attuazione.

Al fine di consentire alla predetta commissione di operare su basi certe e con norme trasparenti ed evitare quindi un possibile contenzioso, si ritiene opportuno che la Commissione stessa predisponga una casistica differenziata per ammonizioni, sospensioni e revoche.

11. Inseminazione artificiale in campo equino (Stazioni di I.A.)

Al comma 6 dell'art.18 si prevede che l'inseminazione artificiale delle fattrici equine con materiale seminale congelato sia effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime rispettando gli obblighi previsti per le altre specie.

Si ritiene concordi con la ricordata norma la inseminazione artificiale con materiale seminale congelato praticata in apposite strutture "Stazioni di inseminazione artificiale" dove le fattrici sostano, strutture anche collegate con un centro di produzione (ma tecnicamente da questo ben distinte e separate) o con un recapito, nelle quali venga però assicurata una assistenza veterinaria continuativa e qualificata. Ciò anche al fine di favorire l'uso della inseminazione artificiale in quelle aziende che non possono sostenere gli alti costi organizzativi che detta pratica può comportare.

Poichè in dette strutture si concentrano per l'inseminazione artificiale animali provenienti da allevamenti diversi, le Regioni interessate dovranno prevedere modalità e termini per l'autorizzazione a gestire tali strutture. Le menzionate strutture dovranno assicurare, come innanzi accennato, una assistenza veterinaria continuativa qualificata e necessariamente rispondere ai requisiti ed agli obblighi previsti almeno per una stazione di monta pubblica (artt.3, 4 e 6 del Regolamento).

Qualora in queste strutture operino stalloni delle razze P.S.I. o trottatori la richiesta di autorizzazione ad operare deve essere presentata a questo Ministero - Direzione Generale Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali.

12. Embrioni

Il Capo III del Regolamento prevede le norme relative alle produzioni di embrioni distinguendo due diverse organizzazioni per la raccolta e la produzione di embrioni ed oociti:

- gruppi di raccolta
- centri di produzione.

Entrambe le strutture, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento devono comunicare alle Regioni competenti per territorio, tra l'altro, informazioni precise sulla propria organizzazione tecnica e commerciale per la raccolta e/o la produzione e la commercializzazione degli embrioni.

Data la particolarità del modello organizzativo in cui si trovano ad operare i gruppi di raccolta, risulta necessario un chiarimento al proposito. Infatti i gruppi di raccolta possono svolgere prestazioni professionali diverse in rapporto alle richieste dell'allevatore e precisamente:

- a) prelievo di embrioni e trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso allevamento: in questo caso il gruppo di raccolta deve provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico previsto dall'art.25, comma 1, lettera d) del Regolamento nonché alla certificazione di ogni intervento di trasferimento embrionale così come previsto dal già citato art.25, comma 1, lettera h);
- b) prelievo di embrioni e trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso altri allevamenti: in questo caso il gruppo di raccolta deve provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), alla certificazione, a favore dell'allevatore delle fattrici riceventi, di ogni intervento di impianto embrionale così come previsto dall'art.25, comma 1, lettera h);
- c) prelievo e congelamento di embrioni: in questo caso il gruppo di raccolta deve provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico di cui all'art.25, comma 1, lett.d), al rilascio di un documento accompagnatorio, secondo il modello di cui all'allegato n.4 del Regolamento, nonché a rilasciare, qualora richiesto, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione, anche le caratteristiche qualitative rilevate al momento del congelamento, così come previsto dall'art.26, comma 1, lett. i) del Regolamento. La responsabilità dello stoccaggio resta a carico del proprietario degli embrioni.

Gli embrioni introdotti o importati da altri paesi devono anch'essi essere accompagnati dal ricordato certificato di cui all'art.26, comma 1, lett. i).

In considerazione del fatto che il prelievo ed il trapianto embrionale si presentano come un servizio fornito agli allevatori e che la produzione di embrioni riguarda, solitamente, soggetti di elevato o discreto valore genetico, la commercializzazione degli embrioni medesimi da parte degli allevatori può paragonarsi in tutto alla commercializzazione di animali vivi e, pertanto, non è necessario che detta commercializzazione si attui attraverso i recapiti.

Di contro gli embrioni prodotti tramite la tecnica della fecondazione in vitro da parte dei centri di produzione devono essere commercializzati tramite gli stessi centri o attraverso i recapiti. Nel primo caso i centri di produzione devono sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti nonchè disporre della relativa autorizzazione.

13. Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi

La certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali è affidato:

- 1) per gli interventi fecondativi: medici veterinari operatori pratici, responsabili delle stazioni di monta naturale pubblica;
- 2) per gli impianti embrionali: medici veterinari.

I responsabili della certificazione dovranno trasmettere, così come stabilito dall'art.30, comma 1 del Regolamento, entro 60 giorni dalla data di inseminazione o di impianto, la parte di modulo, opportunamente compilata, all'uopo predisposta, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

I modelli del certificato di intervento fecondativo (CIF) e del certificato di impianto embrionale (CIE) a seguito delle osservazioni formulate da codeste Regioni ed al fine di adeguare i modelli stessi alle necessità operative di campo ed alla elaborazione delle informazioni raccolte, sono stati rielaborati nella forma riportata negli allegati 1 e 2.

Si fa presente che ad ogni certificato prodotto dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.

Le regioni, onde facilitare la compilazione dei citati moduli, potranno personalizzarli prestampando, ad esempio, il campo relativo al codice all'allevamento o al fecondatore o al riproduttore maschio o altro.

E' opportuno ricordare che ogni CIF/CIE dovrà essere prodotto in triplice copia e, per ovvie ragioni di compilazione, in carta chimica autocalcante.

Nel nuovo modello di CIF/CIE è previsto un campo per la numerazione progressiva del singolo certificato, indispensabile per la archiviazione cartacea. Qualora, in sede di stampa, non fosse materialmente possibile numerare in modo progressivo ogni singolo CIF/CIE, tale operazione potrà essere effettuata presso l'Associazione Provinciale Allevatori direttamente al momento della consegna dei certificati compilati.

Nel nuovo modello di certificati, inoltre, si è provveduto ad eliminare e semplificare alcune informazioni che, con un efficiente sistema di automazione, risultano direttamente ottenibili dagli archivi. Anche per l'identificazione della partita del materiale seminale congelato è sufficiente che il responsabile della certificazione riporti, nell'apposito spazio, l'identificativo della partita (data, oppure anno e numero progressivo del giorno nell'anno, di raccolta).

In allegato 3 sono riportate le codifiche relative alle diverse razze.

Inoltre il nuovo modello di CIF/CIE prevede un apposito spazio per l'apposizione da parte del responsabile della certificazione di un proprio timbro contenente i seguenti dati:

- cognome e nome del fecondatore
- codice fecondatore attribuito dalla Regione
- partita IVA o codice fiscale.

L'utilizzazione del predetto timbro con superficie di impatto di cm.2 x 5 permette ai responsabili della certificazione di omettere la compilazione degli omologhi spazi previsti sul CIF/CIE.

Tale timbro può essere sostituito con altro sistema di identificazione quale ad esempio etichetta adesiva prestampata o con codici a barre.

E' utile ricordare, infine, che per le parti di certificato in cui è indispensabile la compilazione manuale (matricola riproduttore maschio, identificativo di partita della dose, data di inseminazione) questa deve risultare chiara e facilmente leggibile.

Nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, la puntuale compilazione dei certificati di intervento fecondativo e di impianto embrionale può essere sostituita da opportuna documentazione riepilogativa, ancorchè completa di tutti gli elementi previsti dal Regolamento e rispondente alle esigenze di gestione e trasmissione dati previsti dallo stesso.

Le modalità operative del suddetto sistema sostitutivo saranno successivamente definite nei dettagli dopo opportune sperimentazioni.

Per gli equini il nuovo modello di CIF sostituisce il vecchio bollettario di monta e nascita. Le Associazioni Nazionali Allevatori e gli Enti che tengono i Libri genealogici e, per le razze di interesse locale, le Regioni dovranno, pertanto, prevedere un apposito sistema di denuncia delle nascite da parte dell'allevatore e di certificazione di nascita da parte dell'Ispettore ufficiale al Libro genealogico stesso che consenta la normale gestione delle informazioni legate agli eventi riproduttivi.

14. Gestione CIF/CIE

I certificati di intervento fecondativo ed i certificati di impianto embrionale saranno distribuiti dalle Regioni direttamente, o tramite le Associazioni Provinciali Allevatori e gli Istituti di Incremento Ippico, ai responsabili della certificazione, nonchè agli allevatori che, per loro esigenze operative ne faranno richiesta.

Le Associazioni Provinciali Allevatori devono, ai sensi dell'art.30, comma 2, provvedere all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi, alla loro elaborazione nonchè alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati alle Regioni competenti per territorio, all'Associazione Italiana Allevatori, alle Associazioni Nazionali Allevatori ed agli Enti che tengono i libri genealogici o il registro anagrafico delle diverse specie e razze.

E' chiaro che per assolvere in modo organico e corretto al compito di elaborazione e divulgazione a livello sia periferico che centrale è necessario acquisire tali dati in forma omogenea e ordinata secondo l'apposito tracciato record (All.ti 4 e 5).

In tal senso è stata messa a punto una specifica procedura informatizzata che verrà resa disponibile ad ogni Regione e Provincia autonoma.

15. Flusso delle informazioni

In relazione a quanto previsto dall'art.30, comma 4 del Regolamento riguardo il controllo del flusso delle dosi di materiale seminale, degli oociti e degli embrioni, i centri di produzione di materiale seminale od embrioni ed i recapiti sono tenuti ad inviare alle Regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno, i dati riassuntivi dei registri di carico e scarico.

Per garantire una buona gestione del flusso dei dati contenuti nei registri di carico e scarico innanzi ricordati, nonchè una corretta ed organica elaborazione degli stessi a livello periferico e centrale, è necessario acquisire tali dati secondo l'apposito tracciato record (All. 6)

Anche in questo caso è stata messa a punto una apposita procedura informatizzata che verrà anch'essa resa disponibile ad ogni Regione e Provincia autonoma che ne faccia richiesta.

16. Distruzione materiale seminale, oociti ed embrioni

La distruzione di materiale riproduttivo, così come previsto dall'art.34 del Regolamento, deve avvenire alla presenza di un rappresentante della Regione competente per territorio e di un rappresentante dell'Associazione Nazionale Allevatori o di altro Ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico della specie o razza interessata.

Sono fatti salvi, ovviamente gli adempimenti previsti dalle leggi tributarie, relativi alla denuncia di distruzione da presentare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria che ha facoltà di inviare propri delegati, ad assistere alle operazioni di distruzione per conto dell'Ufficio Imposte Dirette, della Guardia di Finanza e dell'Ufficio IVA competente.

In ogni caso copia del verbale di distruzione dovrà essere inviato all'Associazione o all'Ente preposto al libro genealogico ed alla Regione entro 15 giorni.

Per ovviare alle difficoltà di natura sanitaria relative al ritiro del materiale riproduttivo da parte dei centri di produzione dello sperma o degli embrioni presso i recapiti o presso gli allevamenti per la distruzione, le Regioni e le Province Autonome possono stabilire che detta operazione venga effettuata presso le Associazioni Provinciali Allevatori o altre

apposite strutture.

17. Identificazione e codifica delle stazioni di monta pubblica, dei centri di produzione del materiale seminale e di embrioni, dei recapiti

Il Regolamento della L.30/91 prevede l'attribuzione di un codice univoco a livello nazionale per:

- stazioni di monta pubblica;
- stazioni di monta naturale equina;
- stazioni di inseminazione artificiale equina;
- centri di produzione dello sperma;
- centri di produzione di embrioni;
- gruppi di raccolta degli embrioni;
- recapiti.

Per quanto riguarda le strutture che ospitano animali (stazioni di monta e di inseminazione artificiale equine, centri di produzione dello sperma) si precisa che è attualmente in fase di recepimento, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 22.2.94, n.146, la Direttiva 92/102/CEE relativa alla registrazione ed identificazione degli animali.

La direttiva in parola prevede, infatti, anche la registrazione e l'identificazione delle aziende che detengono, a qualunque titolo, animali di interesse zootecnico. Alla luce di quanto sopra, ed al fine di evitare la creazione di inutili duplicazioni, l'attribuzione del codice univoco a livello nazionale, per le aziende che detengono animali, è demandata a questa nuova normativa.

Tuttavia, in attesa della istituzione dell'anagrafe di cui sopra, è stata predisposta in via temporanea per i centri di produzione dello sperma, i centri di produzione di embrioni, i recapiti, le stazioni di monta naturale pubblica, i centri di fecondazione artificiale equina e le stazioni di fecondazione naturale equina la seguente codifica:

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
1 2 3 4 5 6 7

dove:

- 1-2 : codice provincia (All.7);
- 3-6 : numero progressivo provinciale;

7: identificativo: **E: stazione di monta naturale per gli equini;**
 P: stazione di monta pubblica;
 C: centri di produzione di materiale seminale o di embrioni;
 S: gruppi di raccolta embrioni;
 R: recapito;
 H: stazioni di inseminazione artificiale equina.

N.B.: Per permettere una codifica univoca anche delle stazioni di monta naturale per equini e delle stazioni di inseminazione artificiale equina in cui operano cavalli di razza p.s.i. o trottatore e per le quali, come già esposto ai precedenti n.2 e n.11, l'autorizzazione è rilasciata da questo Ministero, le Regioni devono attribuire un codice progressivo regionale superiore a 100.

Alcuni esempi di codifica sono riportati in allegato 8.

La Regione che ha concesso l'autorizzazione, e pertanto attribuito il codice identificativo, deve comunicare, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa, ai Ministeri delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e della Sanità, alle altre Regioni, all'Associazione Italiana Allevatori, nonché all'Associazione Provinciale Allevatori ed alla Unità Sanitaria Locale competenti per territorio l'avvenuto rilascio della più volte citata autorizzazione, riportando le informazioni di seguito indicate:

- nome, cognome, dati anagrafici, Partita IVA e residenza del gestore, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- nome, cognome, dati anagrafici, Partita IVA ed indirizzo del veterinario responsabile quando richiesto;
- codice regionale assegnato;
- specie e razza trattata;
- elenco dei centri di produzione collegati (per i soli recapiti).

18. Identificazione e codifica dei fecondatori

Il Regolamento della L.30/91 prevede l'attribuzione di un codice univoco a livello nazionale anche per i medici veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale.

Al riguardo, considerando che già esiste una identificazione univoca rappresentata rispettivamente dal numero di iscrizione all'albo provinciale dei veterinari e dal numero di identificazione al Registro dell'Unione Operatori di Fecondazione Artificiale (U.O.F.A.), la codifica è la seguente:

_	_	_	_	_	_	_
1	2	3	4	5	6	7

dove:

1-2 : codice provincia (All.7)

3-6 : numero di iscrizione all'albo provinciale dei veterinari o d'identificazione al Registro dei fecondatori;

7: identificativo: F: veterinario;
L: operatore pratico.

Alcuni esempi di codifica sono riportati in allegato 8.

La Regione che ha attribuito il codice identificativo al veterinario o all'operatore pratico deve comunicare, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa, alle altre Regioni ed all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio, l'avvenuto rilascio della più volte ricordata identificazione riportando le informazioni di seguito indicate:

- cognome, nome e dati anagrafici del veterinario o operatore pratico;
- Partita IVA o codice fiscale;
- codice regionale assegnato;
- specie trattate (per i soli operatori pratici);
- elenco dei centri di produzione o dei recapiti collegati (per i soli operatori pratici).

19. Importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione

L'art.35 del Regolamento prevede che l'ammissione all'importazione di bestiame da riproduzione e del relativo materiale seminale, embrioni ed oociti, avvenga secondo le norme previste dal D.M. n.97 dell'11.1.1988 e successive modifiche.

Al riguardo si sottolinea che il materiale seminale di provenienza estera deve necessariamente essere distribuito ai recapiti o agli allevatori dai centri di produzione di materiale seminale.

Detti centri devono provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento ed in particolare anche al certificato attestante le caratteristiche qualitative del materiale seminale così come previsto dall'art.10 lett. n) del più volte citato Regolamento.

Mentre si resta in attesa di un cortese riscontro, si assicura la collaborazione dei competenti Uffici di questa Amministrazione per ogni ulteriore, eventuale chiarimento.

IL MINISTRO



Regione	Cod. ISTAT <input type="text"/>	N. <input style="width: 100%;" type="text"/>
C.I.F. Certificato di Intervento Fecondativo		
Codice A.N. allevamento <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	In mancanza del Codice Anagrafe Nazionale riportare nome ed indirizzo dell'allevamento	
Razza <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Matricola di L.G. o A.N. della fattrice (o, in mancanza, il nome) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
1		
Dati del riproduttore maschio (1)		
Razza	Matricola di Libro genealogico	Data
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Da utilizzare solo per successivi interventi nella specie EQUINA		Tipo (2) <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
2° intervento <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		3° intervento <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
2		
IDENTIFICAZIONE PARTITA MATERIALE SEMINALE		
Seme raccolto in data: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> oppure: giorno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> anno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		
<i>Utilizzare i campi seguenti solo per successivi interventi nella specie EQUINA</i>		
Seme raccolto in data: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> oppure: giorno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> anno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		
Seme raccolto in data: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> oppure: giorno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> anno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		
3		
MONTA BRADA		
Data di INGRESSO del riproduttore nella MANDRIA <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		
Data di USCITA del riproduttore dalla MANDRIA <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		
4		
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> Timbro del responsabile <i>(Sostituisce la 5a)</i>	Oppure	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Codice responsabile certificazione <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Partita I.V.A./Codice Fiscale <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> </div> Firma del responsabile
5		

(1) Per la specie EQUINA, in mancanza di matricola di L.G. riportare il NUMERO DEL CERTIFICATO GENEALOGICO

(2) N = Naturale; F = Artificiale Fresco; C = Artificiale Congelato

N.B.: Ad ogni C.I.F. devono corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore

Codifica delle Specie e Razze allevate

BOVINI	
Razza	Codice
Abondance	16
Agerolese	63
Angler	57
Bianca Val Padana	06
Blue Belga (<i>Belgian Blue</i>)	68
Bruna	01
Burlina	19
Cabannina	62
Calvana	17
Castana	61
Charolais	50
Chianina	52
Cinisara	96
Frisona Italiana	02
Galloway	GW
Garfagnina	58
Garonnaise	99
Grigio Alpina	11
Jersey	15
Limousine	53
Marchigiana	51
Maremmana	55
Modicana	08
Montbeliard	88
Oropa Pezzata	09
Pezzata Nera Polacca	65
Pezzata Rossa	04
Piemontese	05
Pinzgau	14
Pisana	64
Podolica	56
Pontremolese	59
Pustertaler	77
Reggiana	07
Rendena	10
Romagnola	54
Rossa Danese	13
Rotbunte (<i>Ostfriesen</i>)	-2
Rotbunte (<i>Ostfriesen</i>)	-1
Sarda	60
Sarda Modicana	69
Sardo Bruna	SB
Tarina	12
Valdostana Pezzata Nera	18
Valdostana Pezzata Rossa	03
Varzese	67
Altre razze non comprese nell'elenco	C4
Meticci	00

Rotbunde importato

F1 = -2 x Frisona Italiana

Codifica Specie e Razze allevate

Allegato 3 (segue)

OVINI

Razza	Codice	Razza	Codice
Alpagota	F1	Lamon (Lamonese)	G3
Altamura	25	Langhe	30
Appenninica	26	Laticauda	28
Bagnolese	79	Marrane	G5
Barbaresca	23	Massese	22
Bergamasca	32	Matesina	G6
Bellunese	F2	Merinizzata	31
Berichonne cher	R9	Moscia Leccese	20
Biellese	71	Nostrana	G4
Breitegana	F3	Pinzirita	33
Brigasca	F4	Pomarancina	G7
Brignasca - Op	34	Pustèrese	G8
Brogne	F5	Romanov	75
Carsolina	98	Rosset	G9
Ciavenasca	F6	Saltasassi	G0
Comisana	24	Sambucana (Demontina)	R1
Cornella Bianca	38	Samperina	R2
Cornigliese (Corniglio)	72	Sarda	21
Di Benevento (Quadrella)	F7	Savoiarda	R3
Dicorteno	F8	Sciara (Moscia calabrese)	R4
Fabrianese	39	Sopravissana	29
Fasanese	35	Suffolk	74
Finarda	F9	Tacola	R5
Finnica	37	Valle del Belice	76
Frabosana	F0	Varesina	R6
Frisona Italiana	36	Vissana	R7
Garessina	G1	Zerana (locale)	R8
Garfagnina Bianca	G2	Zerasca	97
Gentile di Puglia	27	Altre razze non comprese nell'elenco	C5
Ile de France	73	Meticci	VV

Codifica Specie e Razze allevate

Allegato 3 (segue)

CAPRINI	
Razza	Codice
Alpine	L1
Argentata dell'Etna	89
Bionda Adamello	43
Camosciata delle Alpi	45
Cilentana Fulva	L3
Cilentana Grigia	L4
Cilentana Nera	L5
Ciocciara Grigia	L6
Derivata di Siria	48
Di L'Aquila	L7
Di Montecristo	L8
Di Teramo	L0
Frisa-frontalasca	46
Frisa Valtellinese	M1
Fufva degli Alburni	M2
Fulva dei Monti Piacentini	M3
Fulva Lucana	M4
Garfagnana	M5
Garganica	41
Girgentana	42
Grigia degli Alburni	M6
Grigia dei Monti Piacentini	M7
Grigia di Lucania (Potenza)	L9
Grigia Molisana (Campobasso)	L2
Istriana	M8
Jonica	90
Maltese	40
Mantellata Posteriore	M9
Molisana	91
Napoletana	M0
Orobica	94
Pomellata	N1
Rocccaverano	95
Saanen	44
Sarda	47
Sarda Primitiva	N2
Sciara (rustica calabrese - di Cosenza)	N3
Screziata	N4
Selvaggia	N5
Sempione	N6
Toggenburg	49
Valfortorina (di Benevento)	N7
Valgerola	N8
Vallese	92
Verzaschese	93
Altre razze non comprese nell'elenco	C6
Meticci	CP

CP sostituisce 00
perché codice già
utilizzato per i
meticci Bovini

Codifica Specie e Razze allevate

Allegato 3 (segue)

SUINI	
Razza	Codice
Cinta Senese	CS
Duroc	86
Hampshire	83
Landrace	81
Landrace Belga	82
Large White	80
Pietrain	84
Spotted Poland	85
Ibrida	87
Altre razze non comprese nell'elenco	C7

EQUINI	
Razza	Codice
Achal Techè	K6
Agricolo Italiano da T.P.R.	E2
Andaluso	J6
Anglo Arabo	D8
Anglo Arabo Sardo	D9
Anglo Normanno	D0
Appaloosa	K3
Arabo Tersk	J5
Avelignese	E1
Bardigiano	E6
Bayer	J3
Bretone	J0
Budyonny	K7
Camargue Delta	J8
Cavallino della Giara	B5
Cavallino di Monterufoli	B9
Cavallo del Catria	E0
Cavallo del Ventasso	E8
Cavallo di Merens	K1
Franches Montaigne	J9
Hannover	H3
Hessen	J2
Holstein	H4
Lipizzano	E7
Lusitano	J7
Maremmano	E5
Morgan	K5

Codifica Specie e Razze allevate

Allegato 3 (segue)

Murgese	B6
Norico	E9
Oldenburg	H6
Paint Horse	K4
Persano	B3
Pony Connemara	K8
Pony di Esperia	B1
Pony Shetland	K0
Pony Welsh	K9
Puro Sangue Anglo Orientale	D7
Puro Sangue Arabo	D5
Puro Sangue Inglese	E3
Puro Sangue Orientale	D6
Quarter Horse	K2
Salernitano	B2
Samolaco	B7
Sanfratellano	B4
Sella Belga	H7
Sella Francese	H2
Sella Irlandese	H8
Sella Italiano	H1
Sella Olandese	H9
Sella Spagnolo	H0
Tolfetano	B8
Trakehner	J4
Trottatore	E4
Westfalia	H5
Wurtemberg	J1
Altre razze non comprese nell'elenco	C0
Meticci	EE

ASINI	
Razza	Codice
Asino dell'Amiata	B0
Asino Ragusano	D1
Asino dell'Asinara	D2
Asino Sardo	D3
Asino di Martina Franca	D4
Altre razze non comprese nell'elenco	A3
Meticci	AA

BUFALINI	
Specie	Codice
Bufalo	70

Codifica Razze.doc

Allegato 4

CERTIFICATI INTERVENTI FECONDATIVI (CIF)

TRACCIATO RECORD (CODIFICA "ASCII")

NOME	TIPO IDENTIFICATIVO	TIPO CAMPO	LUNGHEZZA
1 - CODICE REGIONE	CODICE	NUMERICO	2
2 - NUMERO PROTOCOLLO	PROGRESSIVO	NUMERICO	10
3 - CODICE ALLEVAMENTO	CODICE A.N.	CARATTERE	9
4 - NOME ALLEVAMENTO		CARATTERE	30
5 - RAZZA PATRICE	CODICE	CARATTERE	2
6 - MATRICOLA PATRICE	MATRICOLA L.G. e A.N.	CARATTERE	15
7 - RAZZA RIPRODUTTORE	CODICE	CARATTERE	2
8 - MATRICOLA RIPRODUTTORE	MATRICOLA L.G.	CARATTERE	15
9 - DATA INTERVENTO 1		DATA	6
10 - TIPO ACCOPPIAMENTO 1	N=naturale; F=art. Fresco C=art. Congelato	CARATTERE	1
11 - DATA INTERVENTO 2		DATA	6
12 - TIPO ACCOPPIAMENTO 2	N=naturale; F=art. Fresco C=art. Congelato	CARATTERE	1
13 - DATA INTERVENTO 3		DATA	6
14 - TIPO ACCOPPIAMENTO 3	N=naturale; F=art. Fresco C=art. Congelato	CARATTERE	1
15 - DATA RACCOLTA SEME 1		DATA	6
16 - GIORNO RACCOLTA SEME 1		NUMERICO	3
17 - ANNO RACCOLTA SEME 1		NUMERICO	2
18 - DATA RACCOLTA SEME 2		DATA	6
19 - GIORNO RACCOLTA SEME 2		NUMERICO	3
20 - ANNO RACCOLTA SEME 2		NUMERICO	2
21 - DATA RACCOLTA SEME 3		DATA	6
22 - GIORNO RACCOLTA SEME 3		NUMERICO	3
23 - ANNO RACCOLTA SEME 3		NUMERICO	2
24 - DATA INGRESSO RIPRODUTTORE		DATA	6
25 - DATA USCITA RIPRODUTTORE		DATA	6
26 - CODICE FECONDATORE	CODICE AN	CARATTERE	7
27 - P.IVA FECONDATORE	CODICE	CARATTERE	11
28 - CODICE FISCALE FECONDATORE	CODICE	CARATTERE	16
29 - COGNOME FECONDATORE		CARATTERE	30
30 - NOME FECONDATORE		CARATTERE	30

CERTIFICATI IMPIANTI EMBRIONALI (CIE)

TRACCIATO RECORD (CODIFICA "ASCII")

NOME	TIPO IDENTIFICATIVO	TIPO CAMPO	LUNGHEZZA
1 - CODICE REGIONE	CODICE	NUMERICO	2
2 - NUMERO PROTOCOLLO		NUMERICO	10
3 - CODICE ALLEVAMENTO	CODICE A.N.	CARATTERE	8
4 - SPECIE FATTRICE	CODICE	CARATTERE	2
5 - RAZZA FATTRICE	CODICE	CARATTERE	2
6 - MATRICOLA FATTRICE	MATRICOLA L.G.	CARATTERE	15
7 - NOME FATTRICE	NOME AZIENDALE	CARATTERE	30
8 - RAZZA DONATRICE	CODICE	CARATTERE	2
9 - MATRICOLA DONATRICE	MATRICOLA L.G.	CARATTERE	15
10 - RAZZA RIPRODUTTORE	CODICE	CARATTERE	2
11 - MATRICOLA RIPRODUTTORE	MATRICOLA L.G.	CARATTERE	15
12 - DATA INTERVENTO		DATA	6
13 - CODICE VETERINARIO	CODICE AN	CARATTERE	7
14 - P.IVA VETERINARIO	CODICE	CARATTERE	11
15 - CODICE FISCALE VETERINARIO	CODICE	CARATTERE	16
16 - COGNOME VETERINARIO		CARATTERE	30
17 - NOME VETERINARIO		CARATTERE	30
18 - TIPO EMBRIONE	C=Congelato; F=Fresco	CARATTERE	1
19 - PROVENIENZA EMBRIONE	E=Espianto; U=Vitro	CARATTERE	1
20 - DATA ESPANTO		DATA	6

-Allegato 6

REGISTRI DI "CARICO/SCARICO"

TRACCIATO RECORD (CODIFICA "ASCII")

IN-PUT	TIPO IDENTIFICATIVO	TIPO CAMPO	LUNGHEZZA
1 - NUMERO PROGRESSIVO DELLA REGISTRAZIONE	PROGRESSIVO ANNUALE	NUMERICO	10
2 - DATA DI REGISTRAZIONE		DATA	6
3 - TIPO MOVIMENTO	U=VENDITA; E=ACQUISTO =USCITA; =PRODUZIONE	CARATTERE	1
4 - CENTRO PRODUZIONE DI PROVENIENZA SEME/EMBRIONI	CODICE A.N.	CARATTERE	7
5 - ALLEVAMENTO DI DESTINAZIONE SEME/EMBRIONI	CODICE A.N.	CARATTERE	8
6 - CONSEGNIATARIO DEL SEME/EMBRIONI=FECONDATORE	CODICE A.N.	CARATTERE	7
7- CONSEGNIATARIO DEL SEME/EMBRIONI=ALLEVATORE	CODICE A.N.	CARATTERE	8
8 - SPECIE RIPRODUTTORE	CODICE	CARATTERE	2
9 - RAZZA RIPRODUTTORE	CODICE	CARATTERE	2
10 - MATRICOLA RIPRODUTTORE	CODICE	CARATTERE	15
11 - SPECIE DONATRICE	CODICE	CARATTERE	2
12 - RAZZA DONATRICE	CODICE	CARATTERE	2
13 - MATRICOLA DONATRICE		CARATTERE	15
14 - DATA RACCOLTA SEME		DATA	6
15 - GIORNO RACCOLTA SEME		CARATTERE	3
16 - ANNO RACCOLTA SEME		CARATTERE	2
17 - TIPO SEME: FRESCO	"F"	CARATTERE	1
REFRIGERATO	"R"	CARATTERE	1
CONGELATO	"C"	CARATTERE	1
18 - TIPO EMBRIONE: DA ESPANTO	"E"	CARATTERE	1
FEC. IN VITRO	"V"	CARATTERE	1
19 - TIPO EMBRIONE: FRESCO	"F"	CARATTERE	1
CONGELATO	"C"	CARATTERE	1
20 - NUMERO DOSI SEME PRODOTTE	QUANTITA'	NUMERICO	4
21 - NUMERO DOSI SEME ACQUISTATE	QUANTITA'	NUMERICO	4
22 - NUMERO DOSI SEME VENDUTE	QUANTITA'	NUMERICO	4
23 - NUMERO EMBRIONI PRODOTTI	QUANTITA'	NUMERICO	4
24 - NUMERO EMBRIONI ACQUISTATI	QUANTITA'	NUMERICO	4
25 - NUMERO EMBRIONI VENDUTI	QUANTITA'	NUMERICO	4
26 - PAESE DI PROVENIENZA	SIGLA O CODICE ISO	CARATTERE	3

Allegato n. 7

Regioni Province	Sigla aut.	Regioni Province	Sigla aut.	Regioni Province	Sigla aut.
PIEMONTE		MARCHE		BASILICATA	
ALESSANDRIA	AL	ANCONA	AN	MATERA	MT
ASTI	AT	ASCOLI PICENO	AP	POTENZA	PZ
BIELLA	BI	MACERATA	MC		
CUNEO	CN	PESARO	PS	CALABRIA	
NOVARA	NO			CATANZARO	CZ
TORINO	TO	REP. S. MARINO		COSENZA	CS
VERCELLI	VC	REP. S. MARINO	SM	CROTONE	KR
VERBANIA	VB			REGGIO CAL.	RC
				VIBO VALENTIA	VV
VALLE D'AOSTA		TOSCANA		SARDEGNA	
AOSTA	AO	AREZZO	AR	CAGLIARI	CA
		FIRENZE	FI	NUORO	NU
LOMBARDIA		GROSSETO	GR	ORISTANO	OR
MILANO	MI	LIVORNO	LI	SASSARI	SS
BERGAMO	BG	LUCCA	LU		
BRESCIA	BS	MASSA	MS	SICILIA	
COMO	CO	PISA	PI	AGRIGENTO	AG
CREMONA	CR	PISTOIA	PT	CALTANISSETTA	CL
MANTOVA	MN	SIENA	SI	CATANIA	CT
PAVIA	PV	UMBRIA		ENNA	EN
SONDRIO	SO	PERUGIA	PG	MESSINA	ME
VARESE	VA	TERNI	TR	PALERMO	PA
LECCO	LC			RAGUSA	RG
LODI	LO	LAZIO		SIRACUSA	SR
		FROSINONE	FR	TRAPANI	TP
VENETO		LATINA	LT		
VERONA	VR	VITERBO	VT	P.A. BOLZANO	
VICENZA	VI	RIETI	RI	BOLZANO	BZ
BELLUNO	BL	ROMA	RM		
TREVISO	TV	ABRUZZO		P.A. TRENTO	
VENEZIA	VE	CHIETI	CH	TRENTO	TN
PADOVA	PD	L'AQUILA	AQ		
ROVIGO	RO	PESCARA	PE		
		TERAMO	TE		
FRIULI V.G.		MOLISE			
GORIZIA	GO	CAMPOBASSO	CB		
PORDENONE	PN	ISERNIA	IS		
TRIESTE	TS				
UDINE	UD	CAMPANIA			
		AVELLINO	AV		
LIGURIA		BENEVENTO	BN		
GENOVA	GE	CASERTA	CE		
IMPERIA	IM	NAPOLI	NA		
LA SPEZIA	SP	SALERNO	SA		
SAVONA	SV				
EMILIA-ROMAGNA		PUGLIA			
BOLOGNA	BO	BARI	BA		
FERRARA	FE	BRINDISI	BR		
FORLÌ	FO	FOGGIA	FG		
MODENA	MO	LECCE	LE		
PARMA	PR	TARANTO	TA		
PIACENZA	PC				
RAVENNA	RA				
REGGIO EMILIA	RE				
RIMINI	RN				

Allegato n. 8

ESEMPLI DI CODIFICA

Provincia: **ROMA**..... Codice: **RM**
 Numero progressivo provinciale..... Codice: **0101**
 Tipo struttura: **Stazione di monta naturale per gli equini**..... Codice: **E**

da cui il Codice completo:

R	M	0	1	0	1	E
---	---	---	---	---	---	---

Provincia: **TORINO**..... Codice: **TO**
 Numero progressivo provinciale..... Codice: **0001**
 Tipo struttura: **Stazione di monta pubblica**..... Codice: **P**

da cui il Codice completo:

T	O	0	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---

Provincia: **CREMONA**..... Codice: **CR**
 Numero progressivo provinciale..... Codice: **0001**
 Tipo struttura: **Centro di prod. materiale seminale o embrioni**..... Codice: **C**

da cui il Codice completo:

C	R	0	0	0	1	C
---	---	---	---	---	---	---

Provincia: **BOLOGNA**..... Codice: **BO**
 Numero progressivo provinciale..... Codice: **0001**
 Tipo struttura: **Gruppo raccolta embrioni**..... Codice: **S**

da cui il Codice completo:

B	O	0	0	0	1	S
---	---	---	---	---	---	---

Allegato n. 8 - segue

Provincia: **BENEVENTO** Codice: **BN**
Numero progressivo provinciale Codice: **0001**
Tipo struttura: **Recapito** Codice: **R**

da cui il Codice completo:

B **N** | **0** **0** **0** **1** | **R**

Provincia: **SASSARI** Codice: **SS**
Numero progressivo provinciale Codice: **0101**
Tipo struttura: **Stazione di inseminazione artificiale equina** Codice: **H**

da cui il Codice completo:

S **S** | **0** **1** **0** **1** | **H**

Provincia: **CUNEO** Codice: **CN**
Numero iscrizione **Albo provinciale Ordine Veterinario** Codice: **0001**
Identificativo Codice: **F**

da cui il Codice completo:

C **N** | **0** **0** **0** **1** | **F**

Provincia: **MESSINA** Codice: **ME**
Numero iscrizione **Albo provinciale dei Fecondatori** Codice: **0001**
Identificativo Codice: **L**

da cui il Codice completo:

M **E** | **0** **0** **0** **1** | **L**

Alleg. 2/f

Roma, 26 LUG. 2001 2001



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione exII Produzioni Animali

Prot. N. 22247 Pavia

La Regione Lazio

Assessorato Agricoltura

Dipartimento Sviluppo Agricolo e

Mondo rurale

Via Rosa Raimondi Garbali 7

00145 ROMA

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991 n.30 - Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999 n.280 - Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000 n.403 - nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991 n.30 - Quesito.

Si fa riferimento alla nota n.5536/11/B/2 del 14.6.2001 con la quale codesta Regione ha richiesto alla scrivente se debbano o meno ritenersi vigenti le sanzioni introdotte dall'art.9 e 9bis della legge 15 gennaio 1991 n.30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999 n.280, in quanto riferite a violazioni del decreto 13 gennaio 1994 n.172 attualmente sostituito dal decreto 19 luglio 2000 n.403.

Al riguardo codesta Regione ritiene giustamente che la normativa sanzionatoria predetta debba ritenersi tuttora vigente in quanto non toccata dall'abrogazione per incompatibilità stabilita nell'art.43 del citato D.M. 403/2000.

Tale interpretazione è completamente condivisibile anche perché non potrebbe un provvedimento di natura regolamentare abrogare disposizioni di natura legislativa. Oltretutto un'interpretazione di segno opposto risulterebbe da un punto di vista logico contraria alla volontà del legislatore che ha inteso con legge 280/99 sanzionare le violazioni al regolamento di esecuzione della legge 30/91 al fine di una più valida applicazione della legge stessa.

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale Reggente

REGIONE LAZIO

Alleg. 2/9

ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE

Area B Produzioni
Servizio 2 Produzioni Animali

14 GIU 2001

Roma, li
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
Telefono 0651683341 - Fax 0651683271

Prot. n. 5536 / M/B/2

Risposta alla nota n.

del

Allegati

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**
Direzione Generale delle Politiche Agricole
ed Agroindustriali Nazionali
Div. ex II Produzioni Animali
via XX Settembre n. 20
00185 R O M A

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 – Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30. - *quesito*.

La legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: << Disciplina della riproduzione animale >> è stata oggetto di incisive modifiche ed integrazioni ad opera della legge 3 agosto 1999, n. 280, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alle *Sanzioni*, di cui agli articoli 9 e 9-bis.

Le sanzioni amministrative, previste dai due predetti articoli, si applicano alle violazioni di determinati articoli del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, recante: << Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 >>.


Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 (pubblicato sulla *G.U.* 8 gennaio 2001, n. 5), recante: << Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale >>, sorge spontaneo il dubbio se le sopra citate sanzioni conservano la loro valenza giuridica, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 43 dello stesso D.M. n. 403/2000. Infatti, il comma 1 del richiamato articolo 43 recita: << Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modifiche >>, condizionando la suddetta abrogazione alla *incompatibilità* delle norme, con particolare riferimento a quelle recate dal D.M. n. 172/1994.

In considerazione di quanto sopra, la scrivente Area è del parere che rimangono vigenti le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 9 e 9-bis della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, ritenendo non configurabile l'abrogazione per incompatibilità o innominata delle predette norme sanzionatorie, alla luce della interpretazione logico-sistematica della norma abrogante, di cui all'articolo 43, del più volte sopra richiamato D.M. n. 403/2000.

Al riguardo, effettuando una diversa interpretazione dell'articolo 43 in termine di abrogazione del D.M. n. 172/1994, non si potrebbero più comminare ed applicare le sanzioni previste nei già citati articoli 9 e 9-bis della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280.

Sul punto di diritto sopra illustrato, si attendono da codesto Ministero i chiarimenti necessari.

Il Dirigente dell'Area B Produzioni
Dott. Dante Faiola





Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Divisione ex II

Prot. N. 23559 Posiz.

Alleg. 2/f

Roma, 13 NOV. 2001 2001

All' Istituto Incremento Ippico
della Sardegna
P.za D. Borgia 4
07014 OZIERI

e, p.c.:

Alle Regioni e Province Aut. di
Trento e Bolzano
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

OGGETTO: Legge 15 gennaio 1991 n.30 "Disciplina della riproduzione animale" modificata dalla L. 3 agosto 1999 n.280 - D.M. 19 luglio 2000 n.403 nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30.

Si fa riferimento alla nota n.6875 del 12.10.2001 con la quale codesto Istituto ha richiesto chiarimenti sulla applicazione delle sanzioni per le inadempienze relative agli articoli 6-9 e 35 del D.M. 19.7.2000 n.403.

Al riguardo, considerati anche i chiarimenti sollecitati per le vie brevi, si ritiene che la richiesta di codesto Istituto verta sulla **vigenza** o meno delle sanzioni introdotte dagli artt.9 e 9bis della legge 15 gennaio 1991 n.30, come **modificata** dalla legge 3 agosto 1999 n.280, in quanto tali sanzioni sono riferite a violazioni del **decreto** 13 gennaio 1994 n.172, attualmente sostituito dal decreto 19 luglio 2000, n.403.

In merito si ritiene che la normativa sanzionatoria predetta debba ritenersi tuttora **vigente** in quanto non toccata dall'abrogazione per incompatibilità stabilita nell'art.43 del citato D.M. n.403/2000.

Tale interpretazione si basa anche sulla circostanza che un provvedimento di natura regolamentare, qual è il D.M. 403/2000, non è certo in grado di abrogare disposizioni di natura legislativa quali sono quelle della L.280/99.

Infine va evidenziato come un'eventuale interpretazione di segno opposto risulterebbe, da un punto di vista logico, contraria alla volontà del legislatore che ha inteso con la legge 280/99 sanzionare le violazioni al regolamento di esecuzione della legge 30/91, al fine di una più valida applicazione della legge stessa.

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale Reggente

Alleg. 2/i

12-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 59

Decreta:

Il dott. Italo Di Maria è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi (Caltanissetta), in sostituzione del dott. Ernesto Bianca.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 92

94A1619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 febbraio 1994

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1994 è determinato in 13.730 unità, così ripartito nelle cinque classi:

cavaliere di gran croce	n.	40
grande ufficiale	»	270
commendatore	»	1.420
ufficiale	»	2.500
cavaliere	»	9.500

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

94A1620

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 1994, n. 172.

Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale».

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30: «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare l'art. 8;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e province autonome di cui all'art. 12 della stessa legge 23 agosto 1988, n. 400, che nella riunione in data 8 luglio 1993 si è favorevolmente espressa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 26070 del 7 dicembre 1993;

12-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 51

ADOPTA
il seguente regolamento:

Capo I

MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA
PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 1.

Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

2. In applicazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, i tori bufalini e gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalla regione che li ha autorizzati.

3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Monta naturale pubblica: autorizzazioni

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.

2. Le regioni dovranno prevedere le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Esse dovranno comunque contenere:

a) il nome, il cognome, i dati anagrafici, il codice fiscale o la partita I.V.A. e la residenza del richiedente se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;

b) la località e l'ubicazione della stazione;

c) il codice attribuito alla stazione;

d) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie, e razza).

3. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 6, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 30/1991, l'autorizzazione di cui al presente articolo per le stazioni di monta di cavalli, trottatori e puro sangue inglese è rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Requisiti delle stazioni di monta pubblica

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;

b) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;

c) che il gestore della stazione di monta sia in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di primo grado e dia affidamento di sufficiente capacità per l'esercizio della specifica attività;

d) che il personale impiegato sia qualificato per le specifiche mansioni cui deve essere adibito.

Art. 4.

Requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, mediante l'analisi del gruppo sanguigno, o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;

d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla U.S.L., che attestino i requisiti prescritti all'allegato 6.

Art. 5.

Riproduttori equini di interesse locale

1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della legge n. 30/1991 deve annualmente presentare alla regione dichiarazione del numero di stalloni non iscritti in un libro genealogico o registro

ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposta. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati. La regione provvederà, tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare detti stalloni. Per ogni stallone riconosciuto idoneo deve essere rilasciato dalla regione un attestato di approvazione alla fecondazione.

2. Nell'attestato di approvazione devono essere riportati, oltre ai dati segnaletici, il nome, la matricola, la data di nascita, eventuali ascendenti, il Paese di origine, la razza o tipo genetico, nonché la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.

3. La regione provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l'indicazione, per ognuno di essi, della stazione di monta in cui è previsto l'impiego, del nome, della data di nascita, della razza o della produzione tipica, del mantello, dei segni particolari e della tariffa di accoppiamento.

Art. 6.

Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica

1. Il gestore della stazione di monta pubblica è tenuto:

a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;

b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;

c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo di cui all'allegato 1;

d) a conservare i moduli per almeno tre anni;

e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti U.S.L. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;

g) a conservare il certificato U.S.L. rilasciato in base a quanto previsto al precedente art. 4, lettera d);

h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;

i) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;

l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati;

m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento.

Capo II.

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

Art. 7.

Impianti per l'inseminazione artificiale

1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

a) centri di produzione dello sperma: che provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale. I centri genetici per la valutazione dei riproduttori riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, solo su richiesta, regolarmente autorizzata, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto;

b) recapiti: che provvedono alla conservazione ed alla redistribuzione del materiale seminale e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, di cui al successivo art. 20, comma 2, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

Art. 8.

Centri di produzione: autorizzazioni

1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Esse devono comunque contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;

b) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali, delle attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

d) elenco dei recapiti collegati;

e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);

f) organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

Le regioni provvedono ad attribuire a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 10, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie. Nel rilascio delle autorizzazioni viene data la preferenza alle organizzazioni di allevatori giuridicamente riconosciute.

3. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 30/1991, l'autorizzazione di cui ai precedenti commi per i centri di produzione di materiale seminale di cavalli trottatori e puro sangue inglese è rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 9.

Requisiti dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;

b) essere in possesso di un certificato della U.S.L. di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;

c) disporre di:

1) adeguati locali o strutture di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;

2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;

4) un locale per la conservazione del materiale seminale;

5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;

d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro;

e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;

f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo;

g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;

l) disporre, qualora si provveda, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità, ma non comunicante, con gli altri locali, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.

Art. 10.

Obblighi dei centri di produzione dello sperma

1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie delle quali lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;

b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale, o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;

d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;

e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale di cui all'allegato 3;

f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;

g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente;

h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti, specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;

i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;

l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma (numero di codice), data di raccolta dello sperma, specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;

n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 1;

o) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato, un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e numero progressivo «centro data») cui il materiale seminale appartiene, secondo il modello di cui all'allegato 3. Il documento non è necessario qualora, dette informazioni siano già contenute nella bolla di accompagnamento;

p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale.

Art. 11.

Recapiti, autorizzazioni

1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio in funzione delle esigenze e delle caratteristiche zootecniche della regione medesima. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore del recapito si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 13, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti. Nel rilascio delle autorizzazioni viene data la preferenza alle organizzazioni di allevatori giuridicamente riconosciute.

3. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Esse dovranno comunque contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;

b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;

c) elenco dei centri di produzione dello sperma dai quali proviene il materiale seminale distribuito;

d) indicazioni sulla organizzazione della distribuzione.

Art. 12.

Requisiti dei recapiti

1. I recapiti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;

b) disporre di appositi locali dotati di aspiratore dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione ed alla manipolazione del materiale seminale confezionato.

Art. 13.

Obblighi dei recapiti

1. I recapiti hanno l'obbligo di:

a) detenere e distribuire materiale seminale proveniente esclusivamente dai centri di produzione dello sperma con i quali sono collegati;

b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti di destinazione ed i nominativi degli operatori che l'hanno preso in consegna;

c) comunicare mensilmente all'associazione allevatori o ad altro ente che tiene il competente libro genealogico o il registro anagrafico, il numero di dosi, distinte per riproduttore distribuite ai vari allevamenti, identificati dal relativo codice;

d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione;

e) distribuire il materiale seminale destinato a ciascun allevamento direttamente a domicilio o tramite consegna a veterinari, tecnici abilitati alla inseminazione artificiale, allevatore interessato o suo dipendente delegato;

f) emettere la bolla di consegna direttamente a carico dell'allevamento, identificato dal relativo codice, oppure emettere la bolla di consegna in conto deposito qualora il materiale seminale venga consegnato ad un veterinario o ad un operatore pratico di inseminazione artificiale;

g) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato, un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e numero progressivo «entro data») cui il materiale seminale appartiene, secondo il modello di cui all'allegato 3. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella bolla di consegna;

h) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;

i) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Art. 14.

Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini

1. Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima.

2. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono:

a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco e/o refrigerato;

b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale;

c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti UU.SS.LL. in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

d) che l'azienda disponga di personale idoneo per le specifiche mansioni.

3. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta attività. Le regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un veterinario.

Art. 15.

Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico o del registro dei suini riproduttori ibridi delle razze di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dell'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro; qualora trattasi di un giovane riproduttore, essere ammesso ad una prova di valutazione genetica. Per questi ultimi, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di valutazione genetica da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente;

c) essere identificato in maniera inequivocabile, tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle UU.SS.LL., che attestino i requisiti prescritti dall'allegato 7;

f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle visite ed agli accertamenti del proprio stato sanitario effettuati a cura delle UU.SS.LL., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffuse, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;

g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure provenire da un centro genetico riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro centro di pari livello sanitario.

Art. 16.

Inseminazione artificiale: altri requisiti

1. La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli appositi locali del centro di produzione dello sperma. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non può essere adibito alla monta naturale.

2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica, possono uscire dal centro di produzione dello sperma, previa comunicazione alla U.S.L. competente; i medesimi riproduttori, prima di rientrare al centro, devono essere sottoposti nuovamente alle visite ed accertamenti del proprio stato sanitario, al fine di poter essere nuovamente adibiti alla inseminazione artificiale.

Art. 17.

Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione

1. Le regioni, sentito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'uso dell'inseminazione artificiale è coordinata dall'Associazione italiana allevatori, nel quadro dei programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome.

Art. 18.

Pratica della inseminazione artificiale

1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice identificativo. Le regioni prevedono le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione; esse dovranno comunque contenere le seguenti indicazioni:

- a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;
- b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;
- c) per i soli operatori pratici: dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento;
- d) per i veterinari: l'iscrizione all'Albo professionale.

Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima copia autenticata dall'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 74 dell'11 marzo 1974, nonché delle convenzioni sottoscritte con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati.

2. La regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento, previo parere di una apposita commissione regionale.

3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

- a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;

d) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di inseminazione artificiale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola del riproduttore maschio, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice, nonché generalità del proprietario della fattrice, secondo il modello di cui all'allegato 1.

4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi onde impiegarle per più di una fecondazione.

5. L'inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nei centri autorizzati, oltre che presso i centri di produzione suddetti, potrà essere effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime.

6. L'inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale congelato sarà effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime rispettando gli obblighi previsti per le altre specie.

Art. 19.

Materiale seminale nell'allevamento

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere accompagnato dal documento di cui all'art. 13, comma 1, lettera g), di cui all'allegato 3.

2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, o di materiale seminale fresco o refrigerato anche presso un centro di produzione.

3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai sensi del precedente art. 18.

Capo III

EMBRIONI

Art. 20.

Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti

1. Le organizzazioni per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti si distinguono in:

a) gruppi di raccolta: costituiti da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione *in vitro*; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici ricipienti;

b) centri di produzione: costituiti da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvedono al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione *in vitro*, alla coltura degli zigoti ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e distribuzione degli oociti ed embrioni prodotti, anche tramite i recapiti di cui al precedente art. 7.

Art. 21.

Gruppi di raccolta: autorizzazioni

1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione. Dette domande dovranno comunque contenere:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);
- b) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni;
- c) indicazione delle specie trattate;
- d) indicazione della attrezzature utilizzate;
- e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi del successivo art. 23, comma 1, lettera d).

Le regioni provvedono ad attribuire ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 25, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.

Art. 22.

Centri di produzione: autorizzazioni

1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio. Le Regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.

Dette domande dovranno comunque contenere:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, Partita I.V.A. e residenza del richiedente se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, Partita I.V.A. ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro;
- c) indicazione delle specie trattate;
- d) organizzazione tecnica e commerciale;
- e) modalità di certificazione degli embrioni prodotti;
- f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica.

Le Regioni provvedono ad attribuire ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

2. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal successivo art. 26, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei centri di produzione

autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede annualmente a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie. Nel rilascio delle autorizzazioni viene data la preferenza alle organizzazioni di allevatori giuridicamente riconosciute.

Art. 23.

Requisiti dei gruppi di raccolta

1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;
- b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;
- c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:

1) in un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;

2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;

d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta di due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni;

e) essere in possesso di un certificato della U.S.L. di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva n. 89/556/CEE (G.U.C.E. n. L302 del 19 ottobre 1989).

Art. 24.

Requisiti dei centri di produzione degli embrioni

1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovranno:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione *in vitro*;

b) essere in possesso di un certificato della U.S.L. di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva n. 89/556/CEE (G.U.C.E. n. L302 del 19 ottobre 1989).

c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;

e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e, di eventuale stabulazione di animali, possono essere agevolmente puliti e disinfettati;

f) non utilizzare un laboratorio situato in zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;

g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta di due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

Art. 25.

Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni

1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni di cui all'allegato 9;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;

d) tenere un registro con l'indicazione del proprietario delle donatrici, della identificazione delle donatrici medesime e del numero degli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati;

e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul gruppo di raccolta (numero di codice) data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

f) rilasciare, per ogni atto di raccolta o di vendita di embrioni congelati, un documento accompagnatorio, secondo il modello di cui all'allegato 4, contenente i dati identificativi della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e numero progressivo entro data) del materiale seminale utilizzato. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella bolla di accompagnamento;

g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione e degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 2;

h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa, secondo il modello di cui all'allegato 2;

i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;

l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.

Art. 26.

Obblighi per i centri di produzione di embrioni

1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni di cui all'allegato 9;

c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;

d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, identificazione, se presente, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo, se su animale vivo;

e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni *in vitro* effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti, nonché del materiale seminale utilizzato;

f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;

g) rilasciare, per ogni atto di vendita di embrioni congelati, un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi degli embrioni medesimi (specie, razza, e matricola della donatrice e del riproduttore maschio fecondante), secondo il modello di cui all'allegato 4. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella bolla di accompagnamento.

h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul centro di produzione di embrioni (numero di codice), data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre, se nota. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dal successivo art. 32, comma 2;

l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;

m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

Art. 27.

Requisiti degli embrioni

1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione *in vitro*, devono:

- a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome;
- b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari previsti all'allegato 10.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione *in vitro* debbono:

- a) provenire da femmine o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmine non iscritte ai suddetti libri o registri, purché di razza chiaramente riconoscibile;
- b) essere fecondati *in vitro* con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- c) essere raccolti da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro.

Capo IV

CERTIFICAZIONE, RACCOLTA, ELABORAZIONE DEI DATI
DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI

Art. 28.

Certificazione degli interventi fecondativi

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o con inseminazione artificiale devono essere certificati attraverso la registrazione in appositi moduli, di cui all'allegato I, uniformi per tutto il territorio nazionale, dei seguenti dati:

- a) specie, razza, nome e matricola del riproduttore maschio; nel caso di utilizzo di materiale seminale: centro di produzione di provenienza;
- b) razza, nome e matricola di libro genealogico o controllo funzionale o, se mancante, altro numero di identificazione, della fattrice, azienda di provenienza e relativo codice;

c) data dell'intervento fecondativo;

d) come, cognome, partita I.V.A. e firma del responsabile della certificazione e relativo codice regionale identificativo dell'operatore di inseminazione artificiale.

2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:

- a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;
- b) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;
- c) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e la matricola del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio e/o della fattrice dal gruppo di monta, nonché le matricole di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali il registro o la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

Art. 29.

Modulistica

1. I moduli ed i registri di seguito elencati, i dati che vi debbono essere contenuti, nonché le modalità per il trasferimento dei dati medesimi su supporto meccanografico e successiva elaborazione devono essere conformi ai modelli riportati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5:

- a) modulo di certificazione di avvenuto accoppiamento, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) o di intervento di inseminazione artificiale, di cui all'art. 18, comma 3, lettera d);
- b) modello di certificazione di impianto embrionale di cui all'art. 25, comma 1, lettera b);
- c) registro di carico e scarico per i centri di produzione dello sperma, di cui all'art. 10, comma 1, lettera l);
- d) registro di carico e scarico per i recapiti, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b);
- e) registro di carico e scarico per i centri di produzione di embrioni ed oociti, di cui all'art. 25, comma 1, lettera f).

2. Il modulo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, rilasciato dagli assessorati regionali competenti per l'agricoltura, sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione medesima, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione.

3. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

Art. 30.

Flusso delle informazioni

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o del trasferimento di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.

2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede all'inserimento su supporto mecano grafico dei dati degli interventi fecondativi o dei trasferimenti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, inseminatore o stazione di monta; alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati alle regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza.

3. I dati aggregati a livello regionale saranno inviati ogni anno, entro i centoventi giorni successivi, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni.

4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di oociti ed embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati riassuntivi di cui ai registri richiamati alle lettere c), d) ed e) del precedente art. 29, comma 1.

5. Ciascuna regione provvede alla aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al precedente comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che curerà tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.

Capo V

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 31.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge n. 30/91 e del presente regolamento di esecuzione è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Ministero della sanità, alle regioni, alle UU.SS.LL. competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

2. È fatto obbligo ai titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di centri di produzione dello sperma, di recapiti e di centri di produzione di embrioni di:

a) consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;

b) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'Autorità competente.

Art. 32.

Controlli di qualità

1. I centri di produzione dello sperma provvederanno ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto od importato, con riferimento, almeno, ai parametri, dopo scongelamento, di: concentrazione totale, concentrazione di spermatozoi progressivamente mobili, motilità totale e percentuale e anomalie morfologiche totali e percentuali. Gli esiti di dette analisi devono essere mantenuti in appositi archivi per dieci anni.

2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvederanno a riportare sui registri relativi agli embrioni prodotti, lo stadio di sviluppo dell'embrione, la classe qualitativa, le informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.

3. Le regioni e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero della sanità.

Art. 33.

Controlli sanitari

1. Le UU.SS.LL. competenti per territorio, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica ed ai recapiti ed almeno due volte all'anno una visita ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità.

2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, le UU.SS.LL. competenti per territorio devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffuse a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità.

Art. 34.

Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione del materiale seminale difforme

1. È obbligatoria la distruzione ed è vietata la distribuzione e commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:

a) a seguito delle analisi a campione eseguite dall'Istituto di cui al precedente art. 32 non risultino conformi a quanto dichiarato nella certificazione delle partite;

b) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici e/o sanitari previsti;

d) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di valutazione genetica o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del libro genealogico.

2. La distruzione delle dosi di materiale seminale deve avvenire alla presenza del rappresentante della regione competente per territorio e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o specie interessata.

3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale debbono obbligatoriamente farlo tramite restituzione al centro di produzione che le ha fornite. Gli allevatori che intendono distruggere del materiale seminale debbono rinviare le dosi al recapito fornitore. I centri di produzione e i recapiti collegati debbono apporre specifiche annotazioni di tale movimentazione e distruzione sui registri di carico e scarico.

Capo VI

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME
E MATERIALE DA RIPRODUZIONE

Art. 35.

Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli

1. Il bestiame da riproduzione, nonché il materiale seminale, embrioni ed oociti, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione, sono ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi C.E.E. o dei Paesi terzi per i quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbia rilevato l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione equivalente a quella nazionale.

2. I requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, oggetto di importazione o di esportazione, nonché i Paesi di origine, la documentazione zootecnica necessaria e le procedure richieste, sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988), modificato da ultimo con decreto ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993).

3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente ai centri di produzione, ai recapiti, alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la commissione tecnica centrale del libro genealogico ha riconosciuto validità genetica per il miglioramento delle razze in Italia.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 36.

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 30/91, le regioni e le province autonome provvederanno, entro sei mesi dalla emanazione del presente regolamento, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.

Art. 37.

1. I successivi allegati:

- 1) certificato di intervento fecondativo;
 - 2) certificato di impianto embrionale;
 - 3) certificato di accompagnamento materiale seminale congelato;
 - 4) certificato di accompagnamento embrioni congelati;
 - 5) registro di carico e scarico;
 - 6) requisiti sanitari dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale pubblica;
 - 7) requisiti sanitari dei riproduttori destinati ad un centro di produzione dello sperma;
 - 8) requisiti sanitari per la raccolta dello sperma;
 - 9) requisiti sanitari per la raccolta e il trattamento degli embrioni;
 - 10) requisiti sanitari degli animali donatori di embrioni,
- fanno parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1994

*Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali*
DIANA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Visto, il Guardasigilli: CONSO.
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994.
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 29.

ALLEGATO I

CERTIFICATO INTERVENTO FECONDATIVO

Regione	Cod. ISTAT
C.I.F. Certificato Intervento Fecondativo in matricola esp. A.N. sportista nome ed indirizzo allevamento	
CODICE A.N. ALLEVAMENTO	Cod. ISTAT
SPECIE RAZZA MATRICOLA LG e in matricola NOME FATTRICE SPECIE RAZZA MATRICOLA LG DI PRODOTTORE MASCHIO	
TIPO DI ACCOPPIAMENTO NATURALE <input type="checkbox"/> INSEMI ARTIFICIALE <input type="checkbox"/> INSEMI ARTIE. CONG. <input type="checkbox"/>	
CODICE FECONDATORE COD. FISCALE / P. IVA	
TIPO FECONDATORE VETERINARIO <input type="checkbox"/> OPERAIICO <input type="checkbox"/>	
DATA RACCOLTA-N° ENTRIO DATA (solo per inseminazioni) AA MM GG N°	
CODICE A.N. CENTRO DI RACCOLTA O STAZ. MONTA MONTA BRADA DATA INGRESSO DATA USCITA	
DATA INTERVENTO	
Copia per allevatore	
FIRMA FECONDATORE	
1	
Regione	Cod. ISTAT
C.I.F. Certificato Intervento Fecondativo in matricola esp. A.N. sportista nome ed indirizzo allevamento	
CODICE A.N. ALLEVAMENTO	Cod. ISTAT
SPECIE RAZZA MATRICOLA LG e in matricola NOME FATTRICE SPECIE RAZZA MATRICOLA LG DI PRODOTTORE MASCHIO	
TIPO DI ACCOPPIAMENTO NATURALE <input type="checkbox"/> INSEMI ARTIFICIALE <input type="checkbox"/> INSEMI ARTIE. CONG. <input type="checkbox"/>	
CODICE FECONDATORE COD. FISCALE / P. IVA	
TIPO FECONDATORE VETERINARIO <input type="checkbox"/> OPERAIICO <input type="checkbox"/>	
DATA RACCOLTA-N° ENTRIO DATA (solo per inseminazioni) AA MM GG N°	
CODICE A.N. CENTRO DI RACCOLTA O STAZ. MONTA MONTA BRADA DATA INGRESSO DATA USCITA	
DATA INTERVENTO	
Copia per P.A.P.	
FIRMA FECONDATORE	
2	
Regione	Cod. ISTAT
C.I.F. Certificato Intervento Fecondativo in matricola esp. A.N. sportista nome ed indirizzo allevamento	
CODICE A.N. ALLEVAMENTO	Cod. ISTAT
SPECIE RAZZA MATRICOLA LG e in matricola NOME FATTRICE SPECIE RAZZA MATRICOLA LG DI PRODOTTORE MASCHIO	
TIPO DI ACCOPPIAMENTO NATURALE <input type="checkbox"/> INSEMI ARTIFICIALE <input type="checkbox"/> INSEMI ARTIE. CONG. <input type="checkbox"/>	
CODICE FECONDATORE COD. FISCALE / P. IVA	
TIPO FECONDATORE VETERINARIO <input type="checkbox"/> OPERAIICO <input type="checkbox"/>	
DATA RACCOLTA-N° ENTRIO DATA (solo per inseminazioni) AA MM GG N°	
CODICE A.N. CENTRO DI RACCOLTA O STAZ. MONTA MONTA BRADA DATA INGRESSO DATA USCITA	
DATA INTERVENTO	
Copia per il fecondatore	
FIRMA FECONDATORE	
3	

Il modulo può essere modificato dalle Regioni ma i campi non ne il numero dei caratteri per campo va mantenuto

ALLEGATO 2

CERTIFICATO IMPIANTO EMBRIONALE

Regione	C.I.E. Certificato Impianto Embrionale	Cod. ISTAT
	<p>CODICE A.N. ALEVAZIONE</p> <p>IN MARCA DA COL. A.N. SPORTE</p> <p>nome ed indirizzo allevatore</p>	
	<p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO e in mercato MONOFATTINE</p> <p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO DELLA DONATRICE</p> <p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO DI APPROFITTORE MASCHIO</p>	
	<p>CODICE VETERINARIO</p> <p>COD. FISCALE P.IVA</p> <p>DATA ESPRINTO (solo per impianti esportati)</p> <p>DATA RITENIMENTO</p>	
	<p>TIPO EMBRIONE</p> <p>TIPO EMBRIONE</p> <p>AA MM GG</p>	
		FIRMA VETERINARIO
		Copia per il titolare 1
	<p>CODICE A.N. ALEVAZIONE</p> <p>IN MARCA DA COL. A.N. SPORTE</p> <p>nome ed indirizzo allevatore</p>	
	<p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO e in mercato MONOFATTINE</p> <p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO DELLA DONATRICE</p> <p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO DI APPROFITTORE MASCHIO</p>	
	<p>CODICE VETERINARIO</p> <p>COD. FISCALE P.IVA</p> <p>DATA ESPRINTO (solo per impianti esportati)</p> <p>DATA RITENIMENTO</p>	
	<p>TIPO EMBRIONE</p> <p>TIPO EMBRIONE</p> <p>AA MM GG</p>	
		FIRMA VETERINARIO
		Copia per IATA 2
	<p>CODICE A.N. ALEVAZIONE</p> <p>IN MARCA DA COL. A.N. SPORTE</p> <p>nome ed indirizzo allevatore</p>	
	<p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO e in mercato MONOFATTINE</p> <p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO DELLA DONATRICE</p> <p>SPECIE RAZZA MATRICOLAIO DI APPROFITTORE MASCHIO</p>	
	<p>CODICE VETERINARIO</p> <p>COD. FISCALE P.IVA</p> <p>DATA ESPRINTO (solo per impianti esportati)</p> <p>DATA RITENIMENTO</p>	
	<p>TIPO EMBRIONE</p> <p>TIPO EMBRIONE</p> <p>AA MM GG</p>	
		FIRMA VETERINARIO
		Copia per il titolare 3

Il modello può essere modificato solo rispetto ai campi indicati in questo modo

ALLEGATO 4

CERTIFICATO ACCOMPAGNAMENTO EMBRIONI CONGELATI				
Mittente (rag.soc. e indirizzo.)		Destinatario (rag.soc. e indirizzo.)		
_____		_____		
_____		_____		
_____		_____		
<small>Codice fiscale e partita I.V.A.</small>		<small>Codice fiscale e partita I.V.A.</small>		
_____		_____		
Codice A.N. (se centro f.a.)		Codice A.N. (se allevatore)		
_____		_____		
CONTO VENDITA se diversi da destinatario rag.soc. e indirizzo				

<small>Codice fiscale e partita I.V.A.</small>				

Descrizione Articolo		Importato	Data espianto (embrioni espiantati)	N° Embrioni
Specie e Razza	Matricole LG riprodut. maschio 1° riga riprodut. femmina 2° riga			
_____ _____	_____ _____	<input type="checkbox"/>	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	<input type="checkbox"/>	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	<input type="checkbox"/>	_____ _____	_____ _____
_____ _____	_____ _____	<input type="checkbox"/>	_____ _____	_____ _____
Data		Firma (mittente)		
_____		_____		

Il modulo può essere modificato ma i campi nonché il numero dei caratteri per campo va mantenuto

ALLEGATO 5

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

1. Registri di carico e scarico tenuti dai centri di produzione dello sperma e dai recapiti.

Il registro di carico e scarico deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) numero progressivo della registrazione;
- b) data della registrazione;
- c) destinatario o mittente;
- d) specie e razza;
- e) matricola del riproduttore maschio;
- f) identificazione della partita;
- g) numero delle dosi;
- h) Paese di provenienza, se importato.

2. Registri di carico e scarico tenuti dai gruppi di raccolta e/o dai centri di produzione di embrioni congelati.

Il registro di carico e scarico deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero progressivo;
- b) data della registrazione;
- c) destinatario o mittente;
- d) specie o razza;
- e) matricola del riproduttore maschio;
- f) matricola del riproduttore femmina (se presente);
- g) data dell'espianto;
- h) numero di embrioni presenti.

ALLEGATO 6

REQUISITI SANITARI DEI RIPRODUTTORI MASCHI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE PUBBLICA

1. Bovini.

Un riproduttore maschio della specie bovina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

- a) provenire da allevamenti:
 - ufficialmente indenni da tubercolosi,
 - ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica,
 - ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
- b) essere stato sottoposto, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - I. tricomoniassi,
 - II. tubercolosi,
 - III. brucellosi,
 - IV. leucosi bovina enzootica;
- c) essere stato sottoposto al test di sieroneutralizzazione o test Elisa per la ricerca della rinotracheite bovina, con esito negativo oppure positivo in seguito alla vaccinazione effettuata con vaccino vivo somministrato per via intranasale;
- d) essere stato sottoposto, almeno una volta all'anno, oltre che agli esami di cui alla precedente lettera b), alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa per la rinotracheite bovina, con esito negativo qualora si tratti di bovini non vaccinati, oppure positivo, ma in seguito a vaccinazione, sempreché precedentemente l'animale abbia risposto negativamente ad un test sierologico.

2. Bufalini.

Un riproduttore maschio della specie bufalina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

- a) provenire da allevamenti:
 - ufficialmente indenni da tubercolosi,
 - ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
- b) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - I. tricomoniassi,
 - II. rinotracheite bovina,
 - III. brucellosi,
 - IV. tubercolosi,
 - V. leucosi bovina enzootica;
- c) essere sottoposto, almeno una volta all'anno, agli esami di cui alla precedente lettera b).

3. Equini.

Un riproduttore maschio della specie equina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

- a) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:
 - I. anemia infettiva,
 - II. arterite virale,
 - III. encefalite virale,
 - IV. morbo coitale maligno,
 - V. morva,
 - VI. metrite equina contagiosa,
 - VII. rinopolmonite infettiva;
- b) essere sottoposto, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera a).

4. Ovini e caprini.

Un riproduttore maschio della specie ovina e caprina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:

- a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;
- b) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - I. agalassia contagiosa,
 - II. artrite-encefalite virale della capra,
 - III. brucellosi,
 - IV. scrapie, visna-macdi,
 - V. aborto enzootico;
- c) essere sottoposto, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera b).

5. Suini.

Tutti i verri adibiti alla monta naturale pubblica, devono:

- a) provenire da aziende:
 - ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427 (Gazzetta Ufficiale n. 15 dell'8 gennaio 1992),
 - indenni da brucellosi,
- nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti,
- nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujeszky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti,
- che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore:

b) essere stati sottoposti, durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:

- I. brucellosi,
- II. peste suina classica,
- III. malattia di Aujeszky, se si tratta di animali vaccinati con vaccino allestito da virus intero si può applicare la deroga di cui all'allegato 7, paragrafo 5. Suini, lettera g);

c) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera b).

ALLEGATO 7

REQUISITI SANITARI DEI RIPRODUTTORI DESTINATI AD UN CENTRO DI PRODUZIONE DELLO SPERMA

1. Bovini.

Un bovino, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni;

b) provenire da un centro genetico per la valutazione dei riproduttori o provenire direttamente da un allevamento riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

ufficialmente indenne da tubercolosi,

ufficialmente indenne o indenne da brucellosi,

ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica o essere nato da una vacca che sia stata sottoposta, con risultato negativo, ad un test sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica al massimo trenta giorni prima dell'ammissione dell'animale al centro. Qualora questa esigenza non potesse essere soddisfatta, lo sperma non potrà essere ammesso al commercio prima che il donatore abbia raggiunto i due anni di età e sia stato esaminato con esito negativo;

c) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamenti diagnostici per:

- I. tubercolosi,
- II. brucellosi,
- III. leucosi bovina enzootica,
- IV. rinotracheite bovina,
- V. diarrea virale dei bovini.

In deroga al comma precedente può essere consentita l'introduzione di bovini che abbiano dato esito positivo al test diagnostico per la rinotracheite bovina in seguito a vaccinazione.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;

d) durante i trenta giorni di isolamento gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

- I. brucellosi,
- II. campilobatteriosi (mediante immunofluorescenza o prova colturale),
- III. tricomoniassi,
- IV. rinotracheite bovina.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato;

e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di streptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;

f) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 Km, nella quale, per almeno trenta giorni, non si siano manifestati casi di afta epizootica,

essere indenne, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenne, almeno da trenta giorni, da diarrea virale bovina, encefalite spongiforme bovina, febbre catarrale maligna, leucosi bovina enzootica, peste bovina, pleuropolmonite essudativa contagiosa, rinotracheite, vulvo vaginite infettiva, tubercolosi;

g) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alle precedenti lettere, c) e d), ad eccezione dell'accertamento diagnostico per la diarrea virale dei bovini.

2. Bufalini.

Un bufalo, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni;

b) provenire da un centro genetico per la valutazione dei riproduttori o provenire direttamente da un allevamento riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

ufficialmente indenne da tubercolosi,

ufficialmente indenne o indenne da brucellosi,

c) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, agli accertamenti diagnostici per:

- I. tubercolosi,
- II. brucellosi,
- III. leucosi bovina enzootica,
- IV. rinotracheite bovina,
- V. diarrea virale dei bovini.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;

d) durante i trenta giorni di isolamento gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:

- I. brucellosi,
- II. campilobatteriosi (mediante immunofluorescenza o prova colturale),
- III. tricomoniassi,
- IV. rinotracheite bovina.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato;

e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di streptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;

f) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale, per almeno trenta giorni, non si siano manifestati casi di afta epizootica,

essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenni, almeno da trenta giorni, da blue-tongue, clamidiosi, diarrea virale bovina, febbre della vallata del Rift, febbre Q, leptospirosi, leucosi bovina enzootica, peste bovina, piroplasmosi, pleuropolmonite essudativa contagiosa, rinotracheite/vulvo vaginite virale, tricomoniassi, tubercolosi, vibriosi genitale;

12-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 59

g) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alle precedenti lettere c) e d), ad eccezione dell'accertamento diagnostico per la diarrea virale dei bovini.

3. Equini.

Un equino, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento di trenta giorni e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della sanità, in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, agli accertamenti diagnostici per:

- I. anemia infettiva,
- II. arterite virale,
- III. encefalite virale,
- IV. morbo coitale maligno,
- V. morva,
- VI. metrite equina contagiosa,
- VII. rinopolmonite infettiva.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato;

b) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna sia rimasta indenne, almeno da trenta giorni, da anemia infettiva, arterite virale, encefalite virale, metrite contagiosa, morbo coitale maligno, morva, peste equina, rinopolmonite infettiva, salmonellosi (*S. abortus equi*);

c) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera a).

4. Ovini e caprini.

Un ovino o un caprino, per essere ammesso ad un centro di raccolta dello sperma, deve:

a) essere stato sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni;

b) provenire da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;

c) essere stato sottoposto, prima del periodo di isolamento di trenta giorni e da non oltre trenta giorni, con esito negativo, agli accertamenti diagnostici per:

- I. agalassia contagiosa,
- II. artrite-encefalite virale della capra,
- III. brucellosi,
- IV. scrapie, visna-maedi,
- V. aborto enzootico.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti.

Se qualcuna delle prove dovesse risultare positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato;

d) non presentare sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale, per almeno trenta giorni, non si siano manifestati casi di afta epizootica;

essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenni, almeno da trenta giorni, da aborto enzootico, adenomatosi polmonare, agalassia contagiosa, artrite encefalite virale della capra, blue tongue, peste dei piccoli ruminanti, scrapie, visna-maedi;

e) essere sottoposti, almeno una volta all'anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera c).

5. Suini.

Tutti i verri ammessi in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, devono:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni in installazioni rispondenti ai requisiti di cui alla successiva lettera f) e riconosciute dalle autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario;

b) essere stati scelti, prima dell'isolamento di cui sopra, da aziende:

ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427,

indenni da brucellosi,

nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti.

nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujeszky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti,

che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore;

c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:

- I. brucellosi,
- II. peste suina classica.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;

d) essere stati sottoposti, durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento, agli accertamenti diagnostici, con esito negativo, per:

- I. brucellosi,
- II. peste suina classica,
- III. afta epizootica,
- IV. malattia di Aujeszky.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, l'autorità competente prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta secondo le procedure previste dal presente regolamento.

Gli animali possono essere ammessi al centro di raccolta solo dopo esplicito permesso del veterinario responsabile del centro. Tutti i movimenti in entrata ed in uscita devono essere registrati;

e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di streptomina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;

f) essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che, al giorno della consegna, risponda ai seguenti requisiti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica e di peste suina,

essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi,

essere indenni, almeno da trenta giorni, dalla malattia di Aujeszky, nonché da malattia vescicolare dei suini, morbo di Teschen, peste suina africana, peste suina classica;

g) essere sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:

I. nel caso di suini non vaccinati, prova di sironneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di glicoproteina I, test Elisa per gli antigeni

Gf per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In deroga, per un periodo non superiore a mesi trentasei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si può ritenere requisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:

gli animali siano vaccinati con vaccino allestito da virus intero regolarmente registrato e venga acquisita la dichiarazione del veterinario che ha effettuato la vaccinazione riportante la data degli interventi e i dati relativi al vaccino impiegato,

sulla base di sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della unità sanitaria locale sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky e/o gli eventuali casi sospetti siano stati sottoposti con esito negativo ad esami virologici;

II. prova di fissazione del complemento secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la brucellosi;

III. test Elisa o prova di sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.

Tutti i verri presenti da più di dodici mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui ai punti I. e II. al più tardi diciotto mesi dopo la loro ammissione.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere isolato ed il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere commercializzato.

Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere commercializzato sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO 8

REQUISITI SANITARI PER LA RACCOLTA DELLO SPERMA

I. Lo sperma deve provenire da animali che:

a) non mostrino segni di malattia il giorno della raccolta;

b) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica;

c) immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni;

d) non vengano ammessi alla monta naturale;

e) si trovino presso centri di produzione dello sperma che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta giorni dopo la raccolta e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km nella quale per almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;

f) abbiano soggiornato presso centri di produzione dello sperma che siano rimasti indenni, nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta, dalle seguenti malattie:

bovini: afta epizootica, brucellosi, diarrea virale bovina, encefalite spongiforma bovina, febbre cuttrale maligna, leucosi bovina enzootica, peste bovina, piropalmonite essudativa contagiosa, rinotracheite/vulvo vaginite infettiva, tubercolosi;

suini: afta epizootica, brucellosi, malattia vescicolare dei suini, morbo di Teschen, peste suina africana, peste suina classica;

bufali: afta epizootica, blue tongue, brucellosi, clamidiosi, diarrea virale bovina, febbre della vallata del Rift, febbre Q, leptospirosi, leucosi bovina enzootica, peste bovina, piropalmonite essudativa contagiosa, rinotracheite/vulvo vaginite virale, tricomoniassi, tubercolosi, vibriosi genitale;

equini: anemia infettiva, arterite virale, encefaliti virali, metrite contagiosa, morbo coitale maligno, morva, peste equina, rinopolmonite infettiva, salmonellosi (*S. abortus equi*);

ovini e caprini: aborto enzootico, adenomatosi polmonare, afta epizootica, agalassia contagiosa, artrite encefalite virale della capra, blue tongue, brucellosi, peste dei piccoli ruminanti, scrapie, vaiolo, visna-maedi.

2. Gli antibiotici sottoelencati possono essere aggiunti alle seguenti concentrazioni nello sperma diluito definitivo:

non meno di:

500 U.I. per ml di streptomicina;

500 U.I. per ml di penicillina;

150 µ per ml di lincomicina;

300 µ per ml di spectinomina.

È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotici con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmii.

Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto ad una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti.

3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:

a) essere immagazzinato nelle condizioni previste dal presente regolamento per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione;

b) essere trasportato in recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'impiego ed opportunamente sigillati e numerati, prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

ALLEGATO 9

REQUISITI SANITARI PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEGLI EMBRIONI

1. I prodotti di origine animale utilizzati nella raccolta ed il trattamento degli embrioni e nel mezzo di trasporto devono provenire da fonti che non comportano rischi per la salute degli animali o subiscono, prima dell'uso, un trattamento tale da prevenire eventuali rischi, ed inoltre:

a) l'agente criogeno non è stato impiegato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

b) ogni embrione viene lavato almeno dieci volte in uno speciale bagno per embrioni che deve essere rinnovato ogni volta e che, salvo decisione contraria in applicazione della lettera f), deve contenere tripsina, conformemente alle procedure internazionalmente riconosciute. Ogni bagno deve avere un grado di diluizione cento volte superiore al bagno precedente e ad ogni passaggio deve essere utilizzata una micropipetta sterile;

c) dopo l'ultimo lavaggio ogni embrione deve essere sottoposto ad esame microscopico su tutta la superficie in modo da constatare se la zona pellucida è intatta e priva di qualsiasi sostanza aderente;

d) ogni partita di embrioni che ha superato con successo l'esame di cui alla lettera c) è collocata in un recipiente sterile munito di un contrassegno conformemente all'art. 26, lettera h), che viene immediatamente sigillato;

e) ove occorra, ogni embrione è quanto prima congelato e immagazzinato in un locale sottoposto al controllo del veterinario del gruppo e soggetto ad ispezione regolare da parte del veterinario ufficiale;

f) conformemente a quanto previsto dalle norme comunitarie sarà elaborato un protocollo relativo ai liquidi di lavaggio e di sciacquo autorizzati, alle tecniche di lavaggio e, se necessario, ai trattamenti enzimatici, nonché al mezzo di conservazione autorizzato per il trasporto. Fino all'adozione di un protocollo relativo ai trattamenti enzimatici, le norme nazionali relative all'impiego di tripsina rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;

g) ogni gruppo di raccolta di embrioni deve sottoporre ad analisi ufficiali per la ricerca di infezioni batteriche e virali campioni di sciacquo di liquidi di lavaggio, di embrioni disgregati e di ovuli non fecondati, prelevati nel corso delle sue attività. La procedura relativa alla campionatura ed all'esecuzione delle analisi, nonché le norme che devono venir rispettate, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità. Il non rispetto di dette norme comporta la revoca dell'autorizzazione regionale.

ALLEGATO 10

REQUISITI SANITARI
DEGLI ANIMALI DONATORI DI EMBRIONI

1. Ai fini della raccolta di embrioni, gli animali donatori devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere rimasti nel territorio dello Stato o nel territorio della Comunità o del Paese terzo di raccolta nei sei mesi precedenti la raccolta in un allevamento che soddisfi alle condizioni stabilite al presente regolamento nel caso di animali destinati alla produzione di sperma; per la specie bovina è obbligatorio che:

provengano da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica o che non abbia presentato negli ultimi tre anni alcun segno clinico riferibile a leucosi bovina enzootica;

non abbiano presentato, nell'anno precedente, alcun segno clinico riferibile a rinotracheite infettiva, vulvo vaginite pustolosa bovina;

b) nei sei mesi precedenti la raccolta degli embrioni gli animali donatori abbiano soggiornato in periodi successivi in non più di due diverse mandrie di stato sanitario inferiore.

Il giorno in cui vengono prelevati gli embrioni occorre che gli animali donatori siano detenuti in una azienda che non sia oggetto di misure di interdizione o quarantena e che non presenti segni clinici di malattia.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991) recante: «Disciplina della riproduzione animale» è il seguente:

«Art. 8. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988) recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed atitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale».

Nota all'art. 5:

— Per la legge n. 30/1991 vedere nota all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Per la legge n. 30/1991 vedere nota all'art. 2.

Nota all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 marzo 1974) recante: «Modifiche e integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali» è il seguente:

«Art. 2. — Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici e zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova tecnico-pratica a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e Bolzano».

12-3-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 59

Nota all'art. 23:

--- La direttiva n. 89/556/CEE del 25 settembre 1989 (in G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1989) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici di specie bovina.

Nota all'art. 24:

Per la direttiva n. 89/556/CEE vedere nota all'art. 23.

Note all'art. 35:

--- Il decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988) reca: «Norme per l'importazione e l'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti da bestiame da riproduzione di razza pura».

--- Il decreto ministeriale del 31 dicembre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993) reca ultime modifiche al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988.

Nota all'art. 36:

--- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:

«Art. 1. -- 1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia:

2. Nei limiti in cui attuano la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Nota all'allegato 6:


--- Il decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 dell'8 gennaio 1992), reca: «Regolamento per la profilassi della peste suina classica».

--- La direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, n. 64/432/CEE (in G.U.C.E. n. 121 del 29 luglio 1964) è relativa a: «Problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e suina».

Nota all'allegato 7:

--- Per il D.M. n. 427/1991 vedere nota all'allegato 6.

94C0195



Alleg. 2/l

MOD. 5-U.G.

Ministero della Sanità

DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E
SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
UFFICI VII-X-VI

ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALLA SANITA'
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEDE

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE

E.p.c.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

600.7.10 \ 24461/RC/149

OGGETTO: DECRETO 19 LUGLIO 2000, N.403. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione animale.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n.5, dell'8 gennaio 2001, è stato pubblicato il regolamento in oggetto evidenziato.

L'articolo 42, comma 2, di tale disposizione prevede che i requisiti sanitari inerenti il regolamento medesimo sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposito decreto..

Tale norma è stata introdotta nel citato regolamento al fine di consentire eventuali rapidi aggiornamenti di carattere normativo, specificatamente nelle materie di carattere sanitario, qualora situazioni o circostanze tecnico -scientifiche nonché epidemiologiche rendessero gli stessi opportuni e/o necessari.

REGISTRO
19 FEB. 2001

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE
7 MAR 2001
N. di PROT. 2207
SETT. COF

Ciò premesso si evidenzia che questo Ministero ha già provveduto alla predisposizione di tale decreto sulla scorta di quanto emerso e approvato al riguardo nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riunitasi per la valutazione del regolamento in narrativa.

Tuttavia si rileva la necessità, nelle more dell'emanazione del decreto di cui trattasi che ha già iniziato il suo iter burocratico, di fornire alle autorità sanitarie competenti nonché a quanti interessati alle attività inerenti la riproduzione animale, parametri univoci di riferimento necessari per l'espletamento dei rispettivi interventi di competenza.

In relazione a ciò si ritiene opportuno evidenziare che i requisiti sanitari prescritti dal precedente decreto 13 gennaio 1994, n.172 e successive modifiche, possono costituire ancora oggi, in attesa della nuova annunciata disciplina, principi di riferimento, assicurando una valida attività di prevenzione nei confronti della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si confida nella massima diffusione, per quanto di competenza, della presente.

Roma, li 19 FEB. 2001

Il Direttore Generale del Dipartimento

SPACCO BF
[Handwritten signature]

Avv. ALDO RIVELA, *direttore responsabile*

(5600401/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ABBONAMENTI ANNO 2002

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre.
a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente;
b) 2° semestre entro il 10 aprile.

L'abbonamento decorre dalla data di accredito del versamento da parte dell'Ente Poste Italiane S.p.A. La richiesta dei fascicoli arretrati può essere soddisfatta solo nel caso in cui vi sia disponibilità.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivanti da disguidi e ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- il testo delle inserzioni deve essere redatto in duplice copia di cui una esclusivamente in carta bollata da € 10,30 o uso bollo per le esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile;
- il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- deve essere accompagnato dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale;
- deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 2,58 + IVA (20%) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto, per un totale di € 3,10.

Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 2,06